

### 368<sup>a</sup> SEDUTA PUBBLICA

### RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 28 GENNAIO 1982

(Pomeridiana)

Presidenza del vice presidente OSSICINI,  
indi del vice presidente MORLINO

#### INDICE

**CONGEDI** . . . . . Pag. 19389

#### CORTE COSTITUZIONALE

Presidenza . . . . . 19471

#### DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione . . . . . 19389, 19471

Approvazione da parte di Commissioni permanenti . . . . . 19389

Trasmissione dalla Camera dei deputati . 19389

#### Discussione:

« Piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima » (1626) (*Testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Lucchesi ed altri e Pernice ed altri*) (Approvato dalla 10<sup>a</sup> Commissione permanente della Camera dei deputati);

« Provvedimenti per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima » (1179), d'iniziativa del senatore Guerrini e di altri senatori;

« Erogazione di un contributo straordinario a favore della pesca marittima » (1657), d'iniziativa del senatore Barsacchi e di altri senatori.

#### Approvazione del disegno di legge n. 1626:

AVELLONE (DC), relatore . . . . . Pag. 19404

BARSACCHI (PSI) . . . . . 19396

GUERRINI (PCI) . . . . . 19399

MITROTTI (MSI-DN) . . . . . 19425

NEPI (DC) . . . . . 19424

PATRIARCA, sottosegretario di Stato per la marina mercantile . . . . . 19405

« Modifiche ed integrazioni all'articolo 15 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, recante sanzioni amministrative in materia edilizia ed urbanistica. Disciplina e recupero delle opere abusive realizzate prima dell'entrata in vigore della medesima legge » (959);

« Modifiche alle disposizioni vigenti in materia urbanistica e sanatoria degli abusi edilizi a determinate condizioni » (492), di iniziativa del senatore Schietroma e di altri senatori;

« Norme per il recupero e il riordino urbanistico edilizio » (765), d'iniziativa del senatore Damagio e di altri senatori;

« Norme sulla disciplina urbanistica e il recupero di costruzioni edilizie abusive » (953), d'iniziativa del senatore Tanga;

« Norme per il rilancio del settore edilizio » (984), d'iniziativa dei senatori Malagodi e Fassino;

« Nuove norme sull'ordinamento dei servizi urbanistici per il rilancio del settore edilizio » (1569), d'iniziativa del senatore Crollalanza e di altri senatori

**Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 959.**

**Stralcio degli articoli 1 e 2 del disegno di legge n. 492.**

**Stralcio degli articoli 1, 2 e 3 del disegno di legge n. 953.**

**Stralcio degli articoli da 1 a 6 e da 8 a 16 del disegno di legge n. 984.**

**Stralcio degli articoli da 1 a 26 e da 37 a 56 del disegno di legge n. 1569:**

BAUSI (DC) . . . . . Pag. 19451  
 BOZZELLO VEROLE (PSI) . . . . . 19453  
 CASALINUOVO, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici* . . . . . 19432 e *passim*  
 DEGOLA (DC), *relatore* . . . . . 19432 e *passim*  
 MITROTTI (MSI-DN) . . . . . 19452  
 OTTAVIANI (PCI) . . . . . 19430, 19442, 19443  
 SANTALCO (DC) . . . . . 19444

« Agevolazioni ai turisti stranieri in materia di pedaggi autostradali » (1487)

**Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: « Agevolazioni ai turisti stranieri »:**

COLELLA (DC) . . . . . 19460  
 DEL PONTE (DC), *relatore* . . . . . 19462, 19467

FOSCHI (DC) . . . . . Pag. 19458  
 MITROTTI (MSI-DN) . . . . . 19469  
 MORANDI (PCI) . . . . . 19455, 19467, 19468  
 SIGNORELLO, *ministro del turismo e dello spettacolo* . . . . . 19462, 19467

#### Discussione e approvazione:

« Delega al Governo ad emanare norme per l'attuazione delle direttive della Comunità economica europea » (554-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*):

ABIS, *ministro senza portafoglio per il coordinamento interno delle politiche comunitarie* . . . . . 19393  
 URBANI (PCI) . . . . . 19390, 19396  
 VETTORI (DC), *f.f. relatore* . . . . . 19392

#### INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Annunzio . . . . . 19471, 19472  
 Interrogazioni, già assegnate a Commissioni permanenti, da svolgere in Assemblea . 19471

#### INVERSIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

PRESIDENTE . . . . . 19396, 19429  
 MORANDI (PCI) . . . . . 19429

#### ORDINE DEL GIORNO PER LE SEDUTE

DI MARTEDI' 2 FEBBRAIO 1982 . . . . 19478

#### SENATO

Composizione . . . . . 19389

**Presidenza del vice presidente OSSICINI**

**PRESIDENTE.** La seduta è aperta (ore 17).

Si dia lettura del processo verbale.

**COLOMBO VITTORINO (V.), segretario,** dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

**PRESIDENTE.** Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

**Congedi**

**PRESIDENTE.** Hanno chiesto congedo i senatori La Russa per giorni 1 e Murrina per giorni 2.

**Senato, composizione**

**PRESIDENTE.** Informo che la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha comunicato che, nella seduta del 28 gennaio 1982, ha verificato non essere contestabili le elezioni dei seguenti senatori e, concorrendo negli eletti le qualità richieste dalla legge, le ha dichiarate valide:

per la regione Umbria: Ilo Mariotti;  
per la regione Emilia-Romagna: Armando Foschi;

per la regione Lombardia: Vincenzo La Russa.

Do atto alla Giunta di questa sua comunicazione e dichiaro convalidate tali elezioni.

**Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati**

**PRESIDENTE.** Il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso il seguente disegno di legge:

**C. 1350.** — « Autorizzazione di spesa per l'acquisto o costruzione di immobili da de-

stinare a sedi di istituti di cultura e di scuole italiane all'estero » (1740) (*Approvato dalla 3ª Commissione permanente della Camera dei deputati*).

**Disegni di legge, annuncio di presentazione**

**PRESIDENTE.** Sono stati presentati i seguenti disegni di legge d'iniziativa dei senatori:

**SIGNORI, CIPELLINI, BARSACCHI, PITTELLA, BOZZELLO VEROLE e NOCI.** — « Modifiche dell'articolo 28 della legge 30 marzo 1971, n. 118, concernente norme per la frequenza scolastica dei mutilati e invalidi civili » (1738);

**BAUSI, VINCELLI, ROSI, D'AGOSTINI, COLOMBO AMBROGIO, CENGARLE e ACCILI.** — « Modifiche al testo unico delle norme sulla circolazione stradale e al relativo regolamento di esecuzione, volte ad agevolare la conduzione di automezzi per guidatori fisicamente minorati » (1739).

**Disegni di legge, approvazione da parte di Commissioni permanenti**

**PRESIDENTE.** Nelle sedute di ieri le Commissioni permanenti hanno approvato i seguenti disegni di legge:

*1ª Commissione permanente* (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione):

« Modifica delle annotazioni da riportare negli estratti per riassunto degli atti di nascita » (1614) (*Approvato dalla 2ª Commissione permanente della Camera dei deputati*);

*2ª Commissione permanente* (Giustizia):

« Prestazioni assistenziali della Cassa di previdenza e assistenza a favore degli avvo-

cati e procuratori in occasione di catastrofe o calamità naturale » (1372) (Approvato dalla 4ª Commissione permanente della Camera dei deputati), con modificazioni;

4ª Commissione permanente (Difesa):

« Modifiche alla legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, e successive modificazioni » (1604), con il seguente nuovo titolo: « Modifiche alla legge 18 dicembre 1964, n. 1414, e successive modificazioni, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito ».

#### Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Delega al Governo ad emanare norme per l'attuazione delle direttive della Comunità economica europea » (554-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Delega al Governo ad emanare norme per l'attuazione delle direttive della Comunità economica europea », già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale sulle modifiche apportate dalla Camera dei deputati.

È iscritto a parlare il senatore Urbani. Ne ha facoltà.

U R B A N I . Signor Presidente, onorevoli colleghi, si tratta di un disegno di legge di delega al Governo per l'attuazione delle direttive comunitarie che torna al Senato dalla Camera con la sola variazione relativa alla durata della delega che viene protratta dal precedente termine di scadenza del 31 dicembre 1981 al termine di sei mesi a partire dalla data di approvazione della presente legge. Il provvedimento riguarda — è bene ricordarlo — 97 direttive, alcune delle quali risalenti al 1964, in parte già modificate e in parte anche superate. Per tutte, altre deleghe erano state date al Governo senza che esso ne avesse fatto uso.

Il dibattito è stato abbastanza approfondito prima al Senato e poi alla Camera ed ha identificato un'area assai vasta di consensi sia attorno ai rilievi critici sulla prassi sin qui adottata dal Governo relativamente alla delicata questione dell'attuazione delle norme comunitarie e del loro adattamento alla legislazione nazionale, sia in ordine ai criteri da seguire nel definire una normativa procedurale nuova che superi la condizione di confusione, di contraddittorietà e di incongruenza in cui si trova, si può dire da sempre, e continua a trovarsi ancora, tutta la materia.

Richiamo in sintesi questa situazione non per riaprire il dibattito, chè in questa sede sarebbe inopportuno e inutile, ma per sottolineare il fatto che il Governo, nel corso dei nove mesi intercorsi fra i due dibattiti parlamentari, non sembra aver attivato un'iniziativa sufficiente a realizzare le indicazioni ed anche gli impegni frutto del duplice dibattito; iniziativa che sola giustificherebbe l'approvazione di questo provvedimento quale sanatoria di un passato che dovrebbe essere chiuso, ma che tale sarà soltanto quando saranno effettivamente approvate misure procedurali diverse e risolti i non semplici problemi che nascono dal rapporto tra normativa comunitaria, legislazione nazionale e legislazione regionale, nonchè dal rapporto tra l'iniziativa e i poteri dei soggetti interessati (esecutivo comunitario, esecutivo nazionale, Parlamento nazionale e regioni).

Il dibattito ha messo in luce che il ritardo nell'attuazione delle direttive comunitarie, conseguenza della procedura adottata nel passato dai diversi governi, espropriava di fatto di ogni potere effettivo di intervento il Parlamento nazionale attraverso l'istituto della delega, e in particolare di una delega troppo discrezionale, ed era inoltre conseguenza di una calcolata doppiezza — si potrebbe dire — del Governo italiano che ha approvato in sede comunitaria provvedimenti che poi in sede nazionale ha lasciato consapevolmente inattivi anche a causa di difficoltà obiettive, ma che andavano invece affrontate e risolte.

Ma, nonostante ciò, ancora di recente, il Governo a quel che risulta, avrebbe ri-

versato sul Parlamento, davanti alla Corte di giustizia comunitaria, la responsabilità dei noti ritardi. Il fatto potrebbe essere tacciato di impudenza. Infatti sia il ministro Scotti al Senato che il ministro Abis alla Camera si erano detti aperti ad eliminare dalla delega almeno alcune direttive più rilevanti e per le quali si riconosceva pericoloso espropriare la competenza specifica delle Commissioni parlamentari di merito in materie nelle quali erano indispensabili l'integrazione e il coordinamento delle norme comunitarie con la legislazione nazionale in atto, ma soprattutto con quella *in itinere*; ma poi in ambedue le Camere l'impegno è stato disatteso e i nostri emendamenti respinti. Al Senato, nella seduta del 16 luglio, il Governo ha accolto un ordine del giorno, presentato dalla nostra parte e votato dal Senato, che impegna il Governo stesso a presentare una relazione complessiva ed esauriente che faccia il punto sulla situazione relativa a tutte le direttive ed ai regolamenti comunitari e che metta a fuoco i problemi aperti. Questa — lo voglio sottolineare — è l'indispensabile base conoscitiva per proporre le soluzioni nuove e idonee a risolvere quei problemi: in particolare quello di fondare nuovi, certi e più funzionali rapporti tra i soggetti del potere legislativo e normativo comunitario, nazionale e regionale. Questione, questa, che riveste una importanza politica ancora più rilevante e pressante dopo la situazione nuova creata dall'insediamento del primo Parlamento europeo.

Ma, nonostante questo impegno del ministro Scotti, che per la verità si mostrò allora consapevole a parole della dimensione del problema, non mi risulta che quel documento conoscitivo sia stato ancora presentato, sicchè il ministro Abis ha rinnovato lo stesso impegno alla Camera il 3 dicembre scorso accogliendo un altro ordine del giorno, in parte analogo, presentato sempre dalla nostra parte in quella sede. Ma non mi risulta che a tutt'oggi quella informativa richiesta sia stata ancora trasmessa, nonostante siano trascorsi quasi due dei tre mesi a disposizione del Governo, nè si può obiettare che esistano notizie in proposito,

ricavabili dalle relazioni annuali dell'attività della Comunità europea, perchè esse non sono certo sufficienti.

Confesso che abbiamo avuto la tentazione, a questo punto, di presentare un nuovo ordine del giorno oggi in questa sede sull'argomento, ma poi abbiamo pensato che esso avrebbe contribuito forse a consolidare ulteriormente l'uso troppo disinvolto dei Governi di assumere impegni, attraverso lo strumento degli ordini del giorno, che poi lasciano il tempo che trovano. Ci sono già due ordini del giorno impegnativi sui quali due diversi Ministri per le questioni comunitarie si sono impegnati formalmente.

È sufficiente ma è anche indispensabile che in questa sede il ministro Abis dica con precisione quando ci invierà l'informativa richiesta e se questa informativa, come noi richiediamo, sarà il primo atto per avviare rapidamente il dibattito, e poi le decisioni, sulla normativa complessiva idonea a dare soluzione adeguata ai molteplici problemi dei rapporti della legislazione comunitaria con quella del nostro paese.

Il ministro Abis si è impegnato a presentare i decreti entro la fine di febbraio, ma questo impegno, se sarà mantenuto, si riferisce alle direttive contenute in questo disegno di legge, cioè alla sanatoria che sta per essere approvata.

È vero anche che il Ministro ha dato alla Camera alcune informazioni sommarie sulla situazione complessiva delle direttive comunitarie. Secondo queste informazioni, dopo la presentazione dell'attuale provvedimento, sarebbero state emanate 57 nuove direttive dalla Comunità per le quali sarebbero stati presentati dal Governo i disegni di legge di esecuzione. Se non ho capito male, ciò significa che il Governo ha abbandonato, per le direttive emanate dopo il presente provvedimento, la strada della delega come procedura normale.

Il fatto sarebbe positivo; vorrei sapere, però, se tali disegni di legge sono stati già presentati al Parlamento e in quale dei due rami. Se è così, ancora più urgente, tuttavia, diviene la discussione e la decisione sull'ipotesi di una nuova legge sulle procedure cui ha accennato il ministro Abis al-

la Camera e forse anche sull'altra ipotesi di una nuova sede istituzionale di coordinamento per la gestione delle procedure avanzate dal relatore, onorevole Gui, sempre alla Camera.

I pochi dati offerti dal ministro Abis sul quadro complessivo, secondo i quali sarebbero poco più di 150-200 le direttive comunitarie ancora non attuate, conferma l'esigenza che si esca dall'immobilismo su questa materia che è, certo, del Governo del passato, ma che — mi si consenta — mi pare permanga sostanzialmente anche nel presente Governo e ciò tanto più se è vero quanto dichiarato dall'allora ministro Scotti, in Commissione industria del Senato, che, fuori dell'elenco allegato al presente disegno di legge di delega, sono rimaste proprio le direttive che toccano materie più delicate e che lasciano una più ampia discrezionalità allo Stato italiano e che continuano a restare inattive.

Per queste considerazioni, non ci è possibile approvare il provvedimento al di là, anche, della sua necessità tecnica a cui si è appigliato il Governo. Ascoltato il Ministro, decideremo se confermare il voto contrario del luglio scorso o se astenerci.

**P R E S I D E N T E .** Dichiaro chiusa la discussione generale. Ha facoltà di parlare il relatore.

**V E T T O R I ,** *f.f. relatore.* La materia e la cortesia esigono una breve replica da parte mia, pur se mi rimetto alla relazione scritta del collega Forma, che sostituisco, e in modo particolare alla relazione fatta dall'onorevole Gui alla Commissione della Camera dei deputati e che è pure citata nella relazione del collega Forma.

Le Commissioni di merito, a cominciare dalla 10ª del Senato, hanno concordato sulla necessità di recepire le norme comunitarie che erano inizialmente proposte in numero di 86, alla data del dicembre 1979, dal Governo, e sono poi nel frattempo diventate 97. D'altra parte la 1ª Commissione affari costituzionali della Camera ha emesso il suo parere sul provvedimento do-

po un esame — che definirei esaustivo — dal punto di vista giuridico.

La modifica che è oggi al nostro esame, riguarda effettivamente — come ha accennato anche il collega Urbani — unicamente la scadenza della delega che, prevista in occasione dell'approvazione fatta il 16 luglio del 1980 in quest'Aula al 31 dicembre 1981, è ora già consunta: la Camera dei deputati propone quindi (e qui anche il relatore si associa a questa proposta) di portare la scadenza a sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge.

Il Regolamento, o per lo meno la prassi, non consentirebbero di entrare nel merito del provvedimento tranne che per la parte emendata dall'altro ramo del Parlamento. Ma ritengo che la relazione fatta dal collega Gui alla Camera dei deputati meriti una certa attenzione, anche se qui dobbiamo prendere in esame unicamente il tipo di norme che dovrebbero venire recepite attraverso decreti delegati del Governo.

Si tratta di più gruppi di provvedimenti che hanno la caratteristica di essere più che altro delle norme di natura tecnica: non sono entrate ancora nella parte riservata alla legge dello Stato italiano. Quindi la questione nel merito potrebbe essere anche abbastanza facilmente superata, tenuto conto che le norme si riferiscono al periodo che va dal 1964 fino al 1980.

È bene rammentare che ci sono due fonti di emanazione delle norme, il Consiglio e la Commissione, e che il livello gerarchico distingue le norme in regolamenti, decisioni e direttive. Esistono poi le raccomandazioni e i pareri che peraltro non sono vincolanti. Ma le direttive, che sono quelle che noi dovremmo recepire attraverso la delega che dobbiamo dare al Governo oggi, possono essere semplici, dettagliate o anche di contenuto unicamente negativo. Dalla relazione fatta dal Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie per l'anno 1980, sappiamo che le direttive emanate sono circa 700 e che 416 sono di fatto già entrate nel nostro ordinamento.

Sappiamo però anche che ci sono circa 100 procedure in corso nei confronti dell'Italia per infrazioni alle norme comunita-

rie. Infrazioni ci sono anche da parte di altri Stati membri ed è significativo notare che per quanto riguarda l'Italia ci sono dieci ricorsi in sede di Corte di giustizia e che 15 sentenze della medesima non hanno trovato applicazione nei confronti dell'Italia.

Queste normative quindi cominciano ad entrare nella giurisprudenza comunitaria e devono avere anche quest'ultimo nostro sforzo di adeguamento per poter costituire un *corpus* che permetta anche al cittadino di richiamare lo Stato al suo dovere nel momento in cui si crede nell'Europa e questa entità non ancora ben ravvisata dal punto di vista politico è comunque un'entità con precise regole economiche alle quali dichiariamo quotidianamente di volerci attenere.

Un primo gruppo di queste 97 direttive — tante sono divenute con l'aggiunta di 11 durante l'*iter* dell'approvazione già qui in prima lettura al Senato — riguarda i pesi e le misure e l'avvicinamento in genere delle legislazioni comunitarie, per esempio, in materia di smaltimento dei rifiuti e di eliminazione dei rifiuti speciali, di disturbi radioelettrici, di segnaletica sui posti di lavoro. Ci sono poi 29 direttive sull'alimentazione; c'è un gruppo di norme sulla reciproca assistenza per quanto riguarda le imposte dirette. Alcune norme molto importanti e abbastanza disattese riguardano le fonti di energia, le scorte dei combustibili, in modo particolare di quelli petroliferi, e l'uso dei combustibili petroliferi nelle centrali termoelettriche. C'è poi un gruppo di norme che riguardano il cosiddetto preimballaggio e ci sono le norme sugli appalti pubblici di carattere comunitario.

Con questo sono entrato anch'io, come il collega Urbani, nel merito del provvedimento, pur dovendoci noi limitare oggi all'approvazione solo del rinvio della scadenza della delega.

Ricordo che la delega è stata chiesta nel dicembre del 1979. Nel luglio del 1980 il Senato l'ha concessa e la Camera l'ha approvata alla fine di dicembre del 1981. Sapendo che sono già in circolazione una sessantina di altre norme da recepire, pare il caso di eliminare dal nostro tavolo queste

97 direttive squisitamente tecniche che non entrano ancora nella fase riservata alla legge. Si tratta in fin dei conti di dare una certa credibilità e dignità alle nostre istituzioni ed in fondo, poi, di fornire protezione alla nostra produzione e alle nostre imprese.

Pertanto concludo con la richiesta, già avanzata nella relazione, per una sollecita approvazione del provvedimento sul quale darà altre notizie il Governo per la parte che più specificatamente ha inteso criticare il senatore Urbani.

**P R E S I D E N T E .** Ha facoltà di parlare il ministro Abis.

**A B I S ,** *ministro senza portafoglio per il coordinamento interno delle politiche comunitarie.* Signor Presidente, onorevoli colleghi, molto brevemente per dare alcune notizie e fare alcune precisazioni circa l'intervento del senatore Urbani poichè la materia è stata ampiamente trattata durante la prima lettura avvenuta in Senato. Intanto, debbo precisare che io non ho respinto l'emendamento della sua parte politica nell'altro ramo del Parlamento, senatore Urbani, ma l'emendamento è stato ritirato avendo io concordato ed accolto un ordine del giorno che comporta una serie di impegni; quindi non c'è stato da parte mia nessun rifiuto. Il discorso credo che debba essere impostato non ipotizzando che il Governo avrebbe spogliato il Parlamento: nella realtà il Parlamento ha rinunciato ad una parte delle sue prerogative nel momento in cui ha accettato il Trattato, che comporta impegni permanenti per il Governo e per l'Italia, in quanto le direttive sono vincolanti per gli Stati membri, e solo il metodo di attuazione per adattarle alla nostra legislazione e alle esigenze che noi abbiamo nel nostro paese forma oggetto di esame e di analisi. Ed è quello che noi stiamo facendo, poichè in nessun caso possiamo modificare la finalità che si è proposta la direttiva essendo essa impegnativa dal momento della sottoscrizione del Trattato.

Quindi, siamo nell'attuazione non direi regolamentare, ma di adattamento delle finalità della direttiva alla legislazione del

nostro paese in modo tale che questa non abbia ad essere contraddetta dalla metodologia di recepimento che deve essere attuata. In questo senso c'è una limitazione del potere del Parlamento, nel senso cioè che esso non influisce nel momento della formazione della direttiva prima che venga accolta ed emanata dalla Comunità. (*Interruzione del senatore Urbani*). La possibilità reale di incidere nella formazione della direttiva, sino a questo momento, non è stata in nessun modo messa in causa da nessuno ed a mio giudizio è questo invece il tentativo da compiere: trovare in che modo il Parlamento possa pronunciarsi prima. È questo il punto qualificante di una eventuale modificazione del recepimento della normativa comunitaria per quanto attiene alle direttive.

Il resto è importante, certo molto interessante, ma non offrendo la possibilità di poter prima pronunciarsi credo che limiti, comunque, la possibilità del Parlamento di influire nella fase decisiva.

Detto questo, riassuntivamente do ancora alcuni dati a precisazione di quanto è stato detto. Le direttive comunitarie dal 1958 ad oggi sono state 550; è esatta la cifra che è stata citata perchè ce ne sono 330 che sono direttive strutturali agricole, raccomandazioni della CECA di diversa natura, che sono direttamente applicabili negli Stati. Io mi riferisco alle direttive del tipo di quelle che stiamo esaminando oggi e per le quali c'è bisogno di una procedura di recepimento e che non sono direttamente applicabili. Quindi 550 direttive; l'Italia ne ha recepito fino a questo momento 397. Di queste 397, per dire esattamente come si sta formando un contenzioso fra noi e la Comunità, 215 sono certamente conformi alle indicazioni comunitarie e quindi su queste non abbiamo nessuna complicazione. Su 50 di queste 397 è in corso una procedura di infrazione da parte degli organi della Comunità. E sulle altre 132 ci sono ancora dubbi che le norme di attuazione siano state completamente rispettose delle finalità che si erano prefisse le direttive: quindi abbiamo per una parte di queste un contenzioso. Comunque, 550 emanate, 397 recepiti:

te: restano 153 direttive. Di queste, 97 sono incluse nel disegno di legge all'esame in questo momento. Restano altre 56 direttive per la quasi totalità delle quali sono stati presentati al Parlamento (alla Camera, e qualcuno ancora giace al Senato), da parte del Governo, disegni di legge per la loro attuazione. Quindi è stato coperto, in termini di volontà del Governo e di indicazione del modo di recepimento, tutto l'arco delle direttive sino a questo momento emanate e non dovremo emanare nessun altro provvedimento.

Resta da precisare se e come sia possibile...

U R B A N I. Vorrei un chiarimento: queste 56 direttive quindi non sono tutte emanate dopo questo provvedimento; alcune sono state emanate prima e alcune dopo.

A B I S, *ministro senza portafoglio per il coordinamento interno delle politiche comunitarie*. Sono state seguite diverse metodologie ed in qualche caso il Governo ha ricevuto la delega. Le proposte avanzate dal Governo sono in discussione in qualche Commissione, ad esempio nella Commissione dei Trenta per le materie fiscali, societarie e così via.

Comunque, in termini di proposizione al Parlamento il Governo ha presentato tutti i disegni di legge necessari.

Pertanto il giudizio che ho dato alla Camera lo riporto anche qui a questo ramo del Parlamento. È possibile far sì che il Parlamento e anche le regioni possano essere, nella fase precedente la formazione della volontà, in qualche misura interessati? È questa una risposta che stiamo tentando di fornire in termini possibili: naturalmente interessati non in forma deliberante e vincolante perchè il provvedimento deve essere discusso e concordato con altri paesi che hanno evidentemente proposte che possono essere corrispondenti o che si differenziano e quindi vanno concordate. Non può esserci un deliberato del Parlamento vincolante che preceda l'emanazione della direttiva; ma esso è certamente di grande

indicazione in termini politici, e il Governo o chi tratta a nome del Governo in sede comunitaria, ne deve necessariamente tenere conto.

U R B A N I . Ma ci sarà una proposta del Governo, e quando, su questa materia?

A B I S , *ministro senza portafoglio per il coordinamento interno delle politiche comunitarie*. Senatore Urbani, mi sto sforzando di chiarire il mio pensiero; forse non ci riesco completamente. Le chiedo scusa di questa mia imprecisione. Non siamo ancora riusciti a trovare il metodo esatto da seguire per la soluzione di questo difficile problema, ma stiamo lavorando da diversi mesi su tale materia e speriamo in tempi ragionevoli — questo è il solo termine che posso usare — di venire a capo delle difficoltà.

U R B A N I . La ringrazio.

A B I S , *ministro senza portafoglio per il coordinamento interno delle politiche comunitarie*. Abbiamo proceduto sino a questo momento sempre con deleghe date al Governo, tranne che per il numero di direttive che ho citato in precedenza per le quali abbiamo fatto disegni di legge singoli. È una procedura che è stata adottata dall'inizio ed è stata portata avanti nello stesso modo fino a questo momento. Abbiamo sperimentato che è lenta, che non consente l'elasticità necessaria per l'approvazione. Dobbiamo sforzarci di trovare una procedura che consenta maggiore rapidità. In questo senso, se riuscissimo a dare al Parlamento la possibilità di un intervento prima di definire la direttiva, ci potrebbe essere conseguentemente una maggiore rapidità al momento del recepimento. Ed è in questa direzione appunto che il Governo sta lavorando.

Rinnovo gli impegni che ho assunto nell'altro ramo del Parlamento di informare entro tre mesi sulla situazione (i tre mesi non sono ancora trascorsi) e di presentare (per questo è stato ritirato l'emendamento sulle direttive ritenute le più importanti da stralciare da questo disegno di leg-

ge) entro il termine stabilito i decreti delegati per le 30 direttive alle quali si riferiva l'emendamento poi ritirato. Nella seduta del 3 dicembre alla Camera auspico che entro il 30 dicembre potesse essere approvato il disegno di legge. Così non è stato, comunque siamo ancora nei termini degli impegni che ho assunto e che riconfermo in questa sede. Le direttive contenute nell'emendamento ritirato nell'altro ramo del Parlamento saranno presentate entro la prima metà di febbraio ed entro il mese di marzo faremo questo rapporto al Parlamento sulla situazione complessiva dell'applicazione delle normative comunitarie, riferendoci in modo particolare alla parte contenziosa e quindi alle sentenze dell'Alta corte e allo stato di attuazione delle direttive. Credo che i sei mesi che il Parlamento dovrà concedere al Governo per la completa definizione dell'attuazione del recepimento delle 97 direttive siano sufficienti per eliminare una grossa parte di questo arretrato in una materia così delicata, in modo da camminare e procedere poi con tempi aggiornati, man mano che le normative comunitarie saranno emanate e dovranno essere recepite.

Ringrazio e prego i colleghi senatori di approvare il provvedimento, così come è stato rimandato in terza lettura dall'altro ramo del Parlamento al Senato.

P R E S I D E N T E . Passiamo all'esame della modifica apportata dalla Camera dei deputati. Si dia lettura dell'articolo 1 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

V I T T O R I N O C O L O M B O (V.),  
*segretario:*

Art. 1.

Il Governo è autorizzato ad emanare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreti aventi forza di legge, le norme necessarie per dare attuazione alle direttive della Comunità economica europea indicate nell'elenco allegato alla presente legge.

I decreti di cui al precedente comma saranno adottati, secondo i principi direttivi e i criteri contenuti nelle direttive stesse, su proposta del Ministro per il coordinamento interno delle politiche comunitarie, di concerto con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro del tesoro e con i Ministri preposti alle altre amministrazioni interessate. Essi saranno preventivamente sottoposti al parere delle Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, competenti per materia, che dovranno esprimersi nel termine di 30 giorni dalla comunicazione.

**P R E S I D E N T E .** Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**E approvato.**

Passiamo alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

**U R B A N I .** Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**P R E S I D E N T E .** Ne ha facoltà.

**U R B A N I .** Dichiaro il nostro voto di astensione.

**P R E S I D E N T E .** Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzare la mano.

**E approvato.**

#### **Inversione dell'ordine del giorno**

**P R E S I D E N T E .** Dispongo, ai sensi dell'articolo 56, terzo comma, del Regolamento, l'inversione dell'ordine del giorno, nel senso di procedere subito alla discussione dei disegni di legge nn. 1626, 1179 e 1657, iscritti al punto 3 dell'ordine del giorno stesso, e nell'intesa che i disegni di legge nn. 959, 492, 765, 953, 984 e 1569 riguardanti il settore edilizio siano discussi dopo il disegno di legge n. 1487.

#### **Discussione dei disegni di legge:**

« **Piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima** » (*Testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Lucchesi ed altri e Pernice ed altri*) (1626) (Approvato dalla 10ª Commissione permanente della Camera dei deputati);

« **Provvedimenti per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima** » (1179), d'iniziativa del senatore Guerrini e di altri senatori;

« **Erogazione di un contributo straordinario a favore della pesca marittima** » (1657), d'iniziativa del senatore Barsacchi e di altri senatori.

#### **Approvazione del disegno di legge n. 1626**

**P R E S I D E N T E .** L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge: « Piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima », già approvato dalla 10ª Commissione permanente della Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e di disegni di legge d'iniziativa dei deputati Lucchesi, Bernardi Guido, Faraguti, Federico, Fiori Giovannino, Grippo, La Rocca, Pezzati, Rubino e Cappelli; Pernice, Bocchi, Cominato, Tamburini, Casalino, Baldassarri, Calaminici, Cuffaro, Forte Salvatore, Gradi, Manfredini, Monteleone, Ottaviano, Pani, Vignola, Da Prato, Riindone, Bellini e Siculo; « Provvedimenti per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima », d'iniziativa dei senatori Guerrini, Angelin, Bertone, Bollini, Canetti, Chielli, De Sabbata, Ferrucci, Giovannetti, Flamigni, La Porta, Mola, Montalbano e Romeo; « Erogazione di un contributo straordinario a favore della pesca marittima », di iniziativa dei senatori Barsacchi, Signori, Spano, Finessi, Segreto, Maravalle e Di Nicola.

Dichiaro aperta la discussione generale. È iscritto a parlare il senatore Barsacchi. Ne ha facoltà.

B A R S A C C H I . Onorevoli colleghi, il settore della pesca non ricorda fino ad oggi interventi legislativi organici, nonostante le sollecitazioni degli addetti al settore.

È del 1974 la prima conferenza nazionale sulla pesca, dalla quale scaturì un documento in cui venivano auspiccate misure organiche volte a riorganizzare l'intera materia.

Da allora intorno al problema si sono succedute proposte di legge, interpellanze e interrogazioni in cui venivano recepite le preoccupazioni delle marinerie per i continui aumenti dei costi di gestione con specifico riferimento alla questione carburante.

Numerose sono state le manifestazioni e generale è stata la mobilitazione nel settore al fine di sensibilizzare le forze politiche.

Bisogna purtroppo prendere atto che i vari provvedimenti che si sono succeduti se da una parte hanno dato nell'immediato risultati marginali, dall'altra hanno creato uno stato di confusione e provocato difficoltà nel settore.

Il testo che oggi stiamo discutendo e sul quale la Camera dei deputati ha già dato il suo assenso segna l'avvio di quel processo di riorganizzazione e di ristrutturazione del settore della pesca tendente soprattutto all'incremento dell'occupazione e al potenziamento delle attività connesse alla pesca in forme associate, al miglioramento della remuneratività del prodotto, all'aumento della pescosità e della produttività sia delle acque interne che marine, soprattutto alla luce dei gravi problemi che derivano dal saldo negativo dei prodotti alimentari per la nostra bilancia commerciale.

La categoria dei pescatori deve cominciare ad affrontare i problemi al fine di una gestione razionale dei nostri mari. Con le presenti norme è possibile la conservazione e lo sfruttamento ottimale delle risorse biologiche e la regolazione dello sforzo di pesca in funzione delle reali e accertate capacità produttive del mare.

Anche se il disegno di legge non prende in considerazione alcuni aspetti che pure interessano la problematica del settore, quali il regime fiscale e quello previdenziale, il provvedimento nel suo insieme si impo-

ne all'attenzione per il suo carattere di organicità poichè affronta in pratica tutti i principali nodi strutturali che ostacolano un equilibrato sviluppo delle attività collegate a questo comparto economico.

Per il nostro paese, povero di materie prime, ma così ricco di coste e di approdi naturali, è troppo importante salvaguardare l'enorme patrimonio di risorse rinnovabili che ci provengono dal mare e la cui più razionale utilizzazione è in grado di produrre effetti economici positivi anche nel breve periodo.

Sappiamo perciò quanto sia necessario il fermo di pesca per il riposo biologico e la pubblicità per il consumo delle migliori e più abbondanti specie di pesce.

L'Italia è tra i paesi CEE a più basso consumo di prodotti ittici, con particolare riferimento alle specie massive (alici e sarde), rispetto alla richiesta massiccia di prodotti pregiati d'importazione. Ciò è dovuto al fatto che l'85 per cento dei commercianti all'ingrosso e degli operatori al dettaglio è concentrato nelle zone costiere, portando quindi i consumi di prodotti ittici nelle zone interne a livelli insignificanti; i prezzi medi alla produzione (per il pesce azzurro e in particolare sarde e alici) permangono a livelli bassi, in contrapposizione all'aumento dei costi, con l'ovvia conseguenza di minori ricavi monetari per i pescatori del settore, favorendo così la tendenza ad aumentare le catture per conseguire comunque un reddito corroso dall'inflazione e dall'aumento dei costi; il collocamento del pesce azzurro fresco e congelato sui mercati interni presenta ancora qualche difficoltà, poichè la campagna pubblicitaria che il Ministero della marina mercantile sta portando avanti non ha ancora dato i risultati sperati.

A nostro avviso la soluzione del problema della pesca massiva è risolvibile solo attraverso il potenziamento delle organizzazioni dei produttori e un adeguamento della rete commerciale.

Per il raggiungimento di questi obiettivi è di fondamentale importanza la pianificazione degli interventi secondo finalità precise che trovano punti di riferimento ope-

rativo nell'ambito degli indirizzi statuiti dal primo e dal secondo articolo del disegno di legge e soprattutto nella prevista partecipazione diretta di tutti i soggetti che operano nel settore ai necessari processi di promozione programmatica e razionalizzatrice. È espressamente richiamato in questo contesto il ruolo specifico conferito alle regioni secondo ripartizioni di compiti e responsabilità che tengano conto della realtà istituzionale e delle opportunità operative.

Non va sottovalutato a questo riguardo lo sforzo di integrazione unitaria compiuto con il disegno di legge se si considera la complessità delle implicazioni economiche che derivano dalla evoluzione del settore in termini di sempre più forti collegamenti con i settori industriale e terziario.

Per le sue caratteristiche merceologiche, infatti, la razionalizzazione della pesca non può prescindere da un'adeguata strumentazione industriale e dal supporto di un'organizzazione commerciale efficiente e capillare.

Queste esigenze pongono peraltro come priorità assoluta il potenziamento dell'innovazione tecnologica che interessa tutte le fasi dell'attività che si svolge nel settore ittico.

Purtroppo poco è stato fatto per utilizzare a pieno le risorse a disposizione del nostro paese. È motivo di rammarico e preoccupazione il fatto che il già scarso potenziale di aiuti finanziari della CEE non abbia trovato la dovuta reattività poichè non risultano utilizzati i relativi finanziamenti.

L'obbligo di redigere programmi finalizzati consentirà di disporre a livello nazionale delle linee di intervento e delle scelte degli operatori in modo da poter svolgere, anche in sede comunitaria, le dovute pressioni per meglio tutelare gli interessi italiani in questa materia e convogliare l'attenzione dell'Europa sulla produzione ittica mediterranea; ciò anche al fine di correggere l'attuale pessimo impiego della produzione ittica nazionale, causato dalla mancanza di idonee strutture distributive e da una mal orientata propensione dei consumatori, che hanno generato gravi scompensi e difficoltà agli operatori.

Questi elementi, se cumulati agli altri fattori di incertezza connessi con il continuo innalzarsi dei costi, possono dare una idea della necessità di una legge quadro come l'attuale, in grado cioè di definire i contorni entro cui le aziende, i lavoratori, gli enti pubblici e le istituzioni creditizie debbono organizzare le proprie attività e calare le rispettive scelte.

La regolamentazione organica delle misure di sostegno finanziario e creditizio, previsto da questo provvedimento, costituisce la indispensabile cornice per l'avvio e il consolidamento di attività percherce, soprattutto di quelle facenti capo a cooperative di pescatori e a piccole imprese, che difficilmente sono nelle condizioni di fronteggiare in proprio tutte le esigenze finanziarie ed i relativi rischi.

La pubblica opinione deve sapere infatti che spesso il pesce — specie quello pregiato — viene pagato ai pescatori un quarto del prezzo di mercato, nonostante sia proprio il pescatore a correre i maggiori rischi e a sostenere i maggiori costi in termini sia di oneri finanziari che di sacrifici.

Ma lo scopo di rafforzare le strutture portanti di questo settore non può essere raggiunto pienamente se contemporaneamente all'introduzione di incentivi finanziari e allo sviluppo della ricerca applicata non si provvede ad un adeguamento delle prestazioni professionali in relazione all'affermarsi di sempre più avanzati processi produttivi.

Per queste ragioni sono espressamente previste forme di collaborazione tra i diversi livelli di governo per assicurare una più adeguata formazione professionale.

Tra gli aspetti più rilevanti di questo provvedimento vi è poi quello di porre le basi per l'effettiva conservazione dell'ambiente marino. In mancanza infatti di misure che regolino la pesca in funzione delle esigenze biologiche della fauna marina sono notevoli e quanto mai prossimi i pericoli di una distruzione irreversibile della grande fonte naturale di risorse per le future generazioni che viene dal mare.

L'inquinamento è una piaga nazionale che colpisce tutti ma soprattutto i pescatori di

mestiere per i quali l'inquinamento è disoccupazione.

Le norme in proposito debbono essere perciò severe e, finalmente, operanti e rispettate.

È auspicabile che gli organi previsti dalla nuova normativa entrino subito in funzione e siano in grado di perseguire praticamente gli obiettivi individuati e ipotizzati in questo dibattito.

È fuor di dubbio che il perseguimento dei fini che ci siamo proposti è una condizione essenziale per non distruggere la ricchezza attuale e quella potenziale dei prossimi anni, per migliorare le condizioni umane e le prospettive di lavoro della gente di mare, per riattivare il circuito economico dell'indotto attraverso l'ammodernamento della flotta, per mettere al passo il nostro paese con i sistemi tecnologicamente più avanzati e recuperare una posizione di prestigio adeguata alle prospettive di massimizzazione del beneficio che, per un paese tutto proteso verso il mare come l'Italia, deve costituire una costante dell'impegno politico teso a migliorare la qualità e la quantità dello sviluppo.

La lotta per il raggiungimento di questi obiettivi va condotta attraverso la ricerca di un vasto campo di alleanze che veda schierati i consumatori — per dare prodotti al minor prezzo possibile — i sindacati dei lavoratori — perchè il lavoro del pescatore è un lavoro duro e spesso pericoloso che merita tutte le possibili forme di tutela — e le forze politiche più avanzate e sensibili ai problemi di massa. Le organizzazioni cooperative in questo contesto debbono essere incentivate a divenire sempre più « imprese », imprese in grado di favorire quella crescita occupazionale — soprattutto giovanile — di cui il paese ha bisogno.

Il pescatore deve trovare in questa legge lo strumento per l'acquisizione di quella imprenditorialità che gli consenta di inserirsi anche attraverso le organizzazioni cooperative nella vita economica e sociale del paese. Verrà così garantito il suo diritto di pesare di più nella società, di superare i limiti dell'esperienza passata di isola-

mento, fuori dalla logica di un'assistenza individuale.

Questa legge, insomma, ristabilendo per gli operatori un quadro di riferimento interno — attraverso la programmazione settoriale — e una ridefinizione di aspetti rilevanti sul piano della concorrenzialità internazionale, pone delle buone basi per una più ordinata, razionale e solida ripresa del settore.

Con questa legge dovrebbe avviarsi a soluzione il problema dell'intervento pubblico a favore della pesca.

Noi siamo certi che questo sostegno pubblico trova nelle norme della legge un valido punto di riferimento sia per la gestione delle imprese che per la riqualificazione delle strutture, per imprese più efficienti.

Attendiamo di poter verificare i risultati che ci auguriamo possano essere immediati e positivi, perchè buono è a nostro avviso il provvedimento nel suo complesso. Certo la legge non costituisce una bacchetta magica non solo perchè poteva essere migliorata, a costo però di un ulteriore rinvio, ma anche perchè la sua concreta attuazione richiederà tempi tecnici ineliminabili.

L'impegno costante del Partito socialista a favore delle istanze di questo settore ispirerà anche la sua azione futura per quanto concerne le norme sulla pesca che fanno capo ad altri provvedimenti da affrontare.

Con queste argomentazioni annuncio, anticipandolo, il voto favorevole del Gruppo socialista sul provvedimento in esame. (*Applausi dalla sinistra. Congratulazioni*).

**P R E S I D E N T E .** È iscritto a parlare il senatore Guerrini. Ne ha facoltà.

**G U E R R I N I .** Signor Presidente, non intendo riprendere tutte le argomentazioni che stanno alla base di questa discussione e che sono state egregiamente illustrate dal relatore Avellone nella relazione che accompagna la proposta della Commissione all'Aula. Mi limiterò a ricordare, concordando in gran parte con il relatore, alcune questioni che sono motivo di riflessione, di preoccupazione e anche di sollecitazione per la giusta appli-

cazione della legge che oggi andiamo ad approvare.

Infatti questa preoccupazione non è presente solo in quest'Aula, ma è stato il motivo di fondo per il quale i pescatori in primo luogo si sono mobilitati, preoccupati, e hanno dato luogo ad un vasto movimento che nei giorni scorsi, esattamente il 21 gennaio, ha dato vita a una grande manifestazione promossa dalle tre centrali cooperative nelle strade e nelle piazze della capitale. Ventimila pescatori su una categoria di 65.000 addetti dimostrano quanto fosse sentita la questione di cui oggi dibattiamo. In fondo i lavoratori della pesca hanno denunciato la grave situazione — che adesso ha ricordato anche il senatore Barsacchi — del settore colpito da una parte dall'aumento vertiginoso dei costi di produzione, sui quali incide per il 40 per cento il prezzo del gasolio, e dall'altra dalle strozzature del mercato che producono prezzi all'ingrosso estremamente bassi e prezzi al consumo troppo elevati, tanto da risultare praticamente inaccessibili per tanti consumatori italiani, mentre la domanda, viceversa, è orientata verso il prodotto cosiddetto pregiato (sogliole, scampi e così via) ed evita accuratamente il consumo, nelle dimensioni che vengono offerte dai nostri mari, del pesce azzurro e del pesce massivo.

Questa nostra legge che cosa vuole affrontare? Vuole affrontare il problema che è stato posto dai pescatori, dal movimento che essi hanno creato e dalle rivendicazioni che tendono a diventare sempre più coerenti e ad indicare alle forze politiche una vera e propria cultura in questo campo.

Questa legge — è stato detto dal relatore Avellone ed è stato scritto — che cosa dice? Introduce in fondo nel campo della pesca una politica di programmazione; indica non solo la necessità della politica e del metodo della programmazione, ma anche gli strumenti della programmazione e della gestione dell'intervento nel campo della pesca e prefigura un rapporto del tutto nuovo tra la ricerca, la produzione e la commercializzazione.

Se mi è consentito, vorrei sottolineare che prefigura molto di più i primi due aspetti che il terzo, perchè a me sembra che, mentre

per la ricerca e la produzione si danno indicazioni anche di un certo coraggio, di una certa audacia, si rimane piuttosto timidi nell'indicazione degli strumenti della commercializzazione.

Ma su questo punto vorrò tornare, sia pure brevissimamente, in seguito. Vorrei ricordare che la questione di fondo che affrontiamo con questa legge è l'introduzione di un intervento pubblico programmatico e dei suoi strumenti nel campo della pesca.

In sostanza che cosa si dice con questa legge? Anno dopo anno — ecco il punto centrale del provvedimento — verrà indicata per vari tipi di pesca la quantità massima di cattura in relazione alle reali e accertate capacità riproduttive del mare e alla composizione della domanda, realizzando così, o tendendo per questa via a realizzare, uno strumento per lo sfruttamento ottimale delle risorse biologiche del mare.

Ma per realizzare questo obiettivo, onorevoli colleghi, dobbiamo avere una grande consapevolezza critica e anche un certo scetticismo. Dobbiamo avvertire che per realizzare questo obiettivo saranno necessarie una capacità di governo diversa da quella che si è avuta in questi anni e da quella attuale e un impegno concreto diverso, nuovo, propositivo delle regioni, dei comuni, delle province, della ricerca scientifica e del movimento cooperativo che già un contributo importante ha dato in questa direzione.

Non dobbiamo nasconderci che con questa legge ci poniamo una sfida nuova, cioè un impegno nuovo, una scommessa col futuro, con le capacità nostre di far fronte ai bisogni nuovi della pesca e dei consumi dei cittadini italiani in termini nuovi, poichè questa legge, così come è stato autorevolmente detto, è una sfida alla cultura dominante che porrà grandi problemi di gestione allo Stato, ma aprirà un terreno, avanzato e fertile, di iniziativa e di lotta degli operatori della pesca e del mare e dell'intero movimento dei pescatori che negli ultimi anni ha saputo organizzarsi meglio, ha saputo essere meno episodico e più coerente. A questo movimento del resto va ascritto il merito di aver piegato resistenze e superato ostacoli e di aver consentito di voltare pagina rispetto ad

una legislazione clientelare e assistenziale. Il movimento — non ritenetemi poco istituzionale, ma sono profondamente convinto di questo — dovrà rendere più coerente e irreversibile il cambiamento. Questo è il significato della manifestazione di Roma dei pescatori; questa è la sfida che ci proponiamo di raccogliere, che il Governo, le regioni, i comuni e lo Stato nel suo complesso, nelle sue varie articolazioni, dovranno essere in grado di raccogliere.

Quindi attenzione al problema che abbiamo di fronte. Non basta avere una legge giusta; occorre che questa legge non sia un libro dei sogni, come è capitato per tante leggi manifesto, per leggi programma. Occorre che diventi materia di attività del Governo. Tutti i giorni il Governo dovrà ispirarsi alle indicazioni che la legge propone. Occorre evitare la politica dei due tempi, la cosiddetta politica dei due tempi che tanti danni ha fatto al nostro paese in tutti i campi dell'economia.

Da un lato si propone sempre la coscienza politica, l'acquisizione culturale della dimensione, dello spessore di un problema, della necessità di porvi rimedio con grandi iniziative e dall'altra invece si ricade sempre nel piccolo cabotaggio, nell'intervento immediato, nella riduzione del grande disegno all'attività quotidiana e quindi, di fatto, alla vivente contraddizione tra ciò che si dice in maniera convinta e ciò che si fa magari poco convinti di doverlo fare.

Quindi il problema è in fondo quello degli adempimenti che il Governo ha in ordine a questa legge. Dico il Governo, onorevoli colleghi, perchè questa legge non è una legge regionalista. E voglio sottolineare che non lo è a ragione poichè sul mare è giusto che vi sia una giurisdizione nazionale. Quindi il Governo in primo luogo ha determinati obblighi; deve attrezzarsi e organizzare il Ministero della marina mercantile di più e meglio, deve porsi in grado di affrontare i compiti nuovi che la legge che stiamo per approvare gli pone.

Quindi, vi è la funzione che è scritta nella Costituzione e che non è stata mai affrontata adeguatamente da parte dei Governi del nostro paese, quella del coordinamento del-

le politiche regionali nel settore della pesca. Basti pensare alla disparità di interventi che si ha per quanto riguarda la costruzione dei pescherecci, ai contributi che vengono riconosciuti in maniera diversa in questa o in quella regione. Basti pensare alla diversità di trattamento tra i pescatori siciliani e gli altri per quanto riguarda il contributo integrativo del prezzo del gasolio.

Se diciamo che il mare e l'attività che in esso si svolge hanno una dimensione almeno nazionale, non è compatibile con questo un atteggiamento del Governo rinunziatario rispetto agli obblighi costituzionali di coordinare le politiche delle regioni e dello Stato nei confronti della pesca.

Si guardi alle regioni oggi. Avrei preferito scrivere in questa legge: « le regioni sono tenute », anzichè: « le regioni possono ». Ma dire « sono tenute » avrebbe sollevato chissà quanti problemi anche in campo avverso al regionalismo oltre che nel campo dei regionalisti convinti e quindi si è detto « possono »; ma dire « possono » deve poter significare che le regioni debbono sentire l'obbligo di intervenire in questo campo che la legge offre loro anche se non gliene fa specifico obbligo. Quindi alcune regioni sono già intervenute; e voglio citarne un'altra di altro colore, perchè altrimenti pare che cito sempre la regione Emilia-Romagna perchè diretta dalle sinistre, cioè la regione Marche che con la regione Emilia-Romagna, già in vista dell'approvazione di questa legge, si è preoccupata di incaricare ricercatori, tecnici, per poter predisporre un piano attuativo e molto complesso delle norme della legge che stiamo per approvare. Ma quante regioni faranno questo? Quante regioni si porranno questo problema? Ecco perchè il Governo ha un compito importante e perchè le forze politiche hanno una funzione essenziale nell'orientamento della loro attività nelle regioni.

Io credo che se noi sapremo affrontare, se il Governo saprà affrontare in termini nuovi e diversi gli obblighi previsti da questa legge, probabilmente essa non rimarrà un libro dei sogni o una legge programmatica disattesa, ma potrà produrre una situazione nuova nel campo della pesca, potrà quindi dare convenienze nuove al superamento anche di

quei momenti « solidaristici » che sono stati resi necessari da una pratica che non ha consentito una stabilità, una continuità, una certezza di reddito per i lavoratori della pesca.

Per quale ragione quindi oggi, mentre noi proponiamo questa politica, viene avanti anche la necessità di un altro contributo per il prezzo del gasolio nell'attività di pesca? Qualcuno a ragione — certi altri provocatoriamente e questi ci interessano un po' meno — si chiede sinceramente perchè mai dovremmo integrare il prezzo del gasolio. Il gasolio aumenta per tutti, venga scaricato sul prezzo. Questa è l'osservazione logica.

Io credo che un'osservazione legittima potrebbe essere fatta al contributo sul prezzo del gasolio non solo dal punto di vista della CEE, che va pure tenuto presente, ma anche dal punto di vista degli innovatori, diciamo così, nel campo della pesca. Potrebbe infatti essere posto il problema: ma perchè mai si parla di riposo biologico, di limitazione dello sforzo di pesca e poi per integrare il reddito dei pescatori, con il contributo sul gasolio, si va a correre il rischio di incrementare lo sforzo di pesca? Per questa valutazione quindi potrebbe nascere l'esigenza che più volte tutti quelli che si occupano di questioni inerenti alla pesca hanno affermato, cioè l'esigenza di cambiare il carattere di questo contributo e di riconoscerlo finalizzato più al riposo biologico che come contributo sul prezzo del gasolio.

Ma perchè si pone questa necessità mentre noi affrontiamo il problema di una nuova politica della pesca? Perchè si tratta di stabilire una saldatura tra il vecchio e il nuovo che non può essere pagata unilateralmente dai pescatori; ai pescatori in fondo va riconosciuto un minimo reddito nella loro attività, non possono pagare essi tutte le strozzature del mercato, tutte le difficoltà dello Stato a far fronte a tutti i problemi che non sono creati dai pescatori, bensì sono subiti dai pescatori.

Fino a quando gli effetti di una legge come questa, se bene applicata, non daranno i risultati che tutti noi ci auguriamo, si dovrà comunque continuare ad intervenire, in maniera — io mi auguro — decrescente e nuova secondo le indicazioni che cercavo di

dare, a sostegno di una categoria di lavoratori che ha bisogno di un intervento sia pur limitato ma solidaristico da parte dello Stato.

Quindi credo che si dovrebbe tener presente un fatto, cari colleghi. Ho fatto un'osservazione riguardante gli aumenti dei costi medi; voglio fare un confronto tra il 1973 e il 1981. Ebbene, mentre il costo della vita dal 1973 al 1981 è aumentato del 207 per cento, il costo all'ingrosso del pesce azzurro è aumentato del 150 per cento e il costo delle altre specie di pesce è aumentato del 200 per cento: al di sotto dell'aumento del costo della vita. Ma nel contempo tutti i costi di produzione sono aumentati. Basti ricordare per tutti l'aumento da 17 lire a 355 lire del costo del gasolio: è aumentato nel contempo, dal 1973 al 1981, del 1751 per cento e, se consideriamo il confronto con il 1982, del 2.080 per cento. Considerando che il costo del gasolio grava per il 40 per cento sui costi di produzione, credo che quei colleghi che si pongono la domanda che ricordavo all'inizio di questo ragionamento potrebbero trovare in questo non tutte le risposte ma almeno alcune.

Si guardi contemporaneamente ai prezzi del pesce. Guardate, io l'ho visto nel mercato di Ancona e nei mercati delle Marche, ma ogni collega può farlo nella sua regione: non credo che troverà tante differenze. Ebbene, nel mercato comunale di Ancona — gestito dal comune di Ancona, non gestito in maniera sospetta, ma in maniera del tutto chiara, in una regione del tutto chiara — il prezzo medio (non voglio darvi tante cifre: mi limito a queste) nel 1976 era di 1.068 lire al chilogrammo per tutte le specie; nel 1980 era di 1839 lire. Voi vedete quanto questo prezzo all'ingrosso stia al di sotto del prezzo che poi al consumo diventa esorbitante e inaccessibile.

Ecco allora, cari colleghi, che il problema della commercializzazione è quello fondamentale al quale occorre far fronte: e in questa legge non è affrontato in maniera ampia. Ci sono altre leggi che devono essere operanti. Altra attenzione deve essere prestata dalle regioni, dai comuni, dal Governo centrale nella promozione diversa del consumo del pesce e nella modificazione della domanda

che sta alla base di questo consumo perchè si realizzino convenienze nuove e diverse nel campo della pesca. Se verranno affrontate le questioni poste da questa legge con una nuova intenzione da parte del Governo, presto riusciremo, in un periodo ragionevole di tempo, a superare le necessità che finora esistono di pratiche solidaristiche e a porre tutto su un terreno di convenienza economica. Altrimenti avremo fatto una legge che sarà bella da studiare, ma continueremo a percorrere vecchie strade assistenziali che creano disagio, frustrazione e difficoltà in primo luogo nella categoria dei pescatori.

Vorrei infine, signor Presidente, ricordare che l'azione del Governo nel campo della pesca non deriva tutta da questa legge. Ci sono problemi che devono essere affrontati e che stanno fuori di questa legge. Basti guardare tutte le questioni dell'inquinamento, la grande problematica della pesca oceanica, che pure deve essere vista e indagata. Si deve studiare un intervento nuovo e diverso anche delle partecipazioni statali in questo settore e si deve affrontare rapidamente, e non nei termini consueti, la questione della politica estera nel campo della pesca.

C'è questo problema delle società miste che è stato tanto dibattuto come strumento per il superamento dei vecchi trattati, che favorivano solo i paesi che avevano praticamente il dominio dei mari e la pratica esclusiva di pesca con tutti gli altri paesi rivieraschi e si impadronivano — diciamo pure chiaramente — delle risorse di altri paesi. Oggi occorre tener conto anche delle ragioni che altri paesi, i paesi terzi, rispetto alla Comunità europea pongono circa la riappropriazione e utilizzazione delle loro risorse. Non possiamo dare a questa questione la risposta che qualche volta sento invocare: quella delle cannoniere, delle minacce, perchè noi tutti sappiamo, in questo Parlamento, come stanno le cose nel mare Mediterraneo, quali sono e quali non sono i nostri diritti e quali quelli degli altri. Dobbiamo guardarci bene dal porre le questioni dello sfruttamento comune e razionale delle risorse in termini vecchi rispetto a un mondo che cambia e che pone la questione di nuovi rapporti.

Da tempo abbiamo posto la questione del superamento dei vecchi trattati di pesca, che praticamente compravano il diritto di sfruttare come meglio si credeva le risorse degli altri, perseguendo invece la cooperazione, l'organizzazione comune dell'attività nel campo della pesca, l'integrazione anche dei mercati, lo scambio della ricerca e della tecnologia, quindi la possibilità per noi di continuare ad operare in tutto il mar Mediterraneo, ma con il consenso, con la collaborazione, con il vantaggio anche dei paesi terzi.

Questa deve essere la politica da perseguire e mi pare che in tutti questi anni il Governo sia stato piuttosto timido e incerto, piuttosto assente rispetto a questa necessità anche nelle sedi comunitarie. Si guardi tutta la storia del trattato di pesca con i paesi terzi e con la Jugoslavia, che ha subito una proroga anche recente; solo da poco c'è stato un ravvedimento che può portare a conclusioni positive. Si guardi, per esempio, a tutta la trattativa che è in corso tra l'Italia e la Jugoslavia. Si deve tener conto che a questa trattativa ha contribuito più il movimento cooperativo che non il Governo italiano. Credo che il Governo italiano debba porsi il problema, perchè altrimenti non si riuscirà a venirne fuori nei termini di cui parlavamo. Oggi, per esempio, con la Jugoslavia si va raggiungendo un accordo che propone una società mista, con sede in Italia, con in prima istanza l'affitto di 10 pescherecci nostri per la pesca « volante » del pesce azzurro per gli jugoslavi che hanno un mercato che chiama molto questo tipo di specie e la possibilità per 48 pescherecci italiani di operare nel mare jugoslavo per le specie di fondo che hanno un mercato molto ampio nel nostro paese.

Quindi, il contributo di 8 miliardi che il dipartimento economico del Ministero degli esteri mette a disposizione di questa operazione è un segno positivo che voglio sottolineare, perchè non mi piace solo dire i difetti, ma anche i segnali che possono dar luogo ad un indirizzo nuovo nella politica mediterranea. Noi non ci sentiamo di approvare questa legge in termini dubbiosi e passivi perchè ci sentiamo (non soli, perchè altri hanno concorso ad elaborare una politica della pesca

e anche questo disegno di legge) parte attiva, protagonisti del provvedimento in esame e siamo anche preoccupati. Infatti, contemporaneamente, non possiamo guardare con una grande fiducia alle azioni del nostro Stato, così come è organizzato, per applicare una legge così importante che potrebbe cambiare il modo di intervenire e di lavorare nel settore della pesca. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

**P R E S I D E N T E .** Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

**A V E L L O N E , relatore.** In sede di replica mi corre l'obbligo di svolgere qualche più dettagliata considerazione in ordine ai meccanismi finanziari previsti dal disegno di legge. Va innanzi tutto ricordato che in sostituzione del fondo di rotazione per l'esercizio del credito peschereccio, istituito con la legge n. 1457 del 1956, è stata prevista, all'articolo 10 del disegno di legge, l'attivazione di un fondo centrale per il credito peschereccio, che opererà presso il Ministero della marina mercantile, con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 1041 del 1971. Il fondo sarà alimentato attraverso stanziamenti annuali, determinati in sede di piano nazionale della pesca, nonchè dalle rate di ammortamento, dai rientri derivanti da estinzioni anticipate dei mutui, dagli interessi e dalle penalità previste ai sensi dell'articolo 19 del disegno di legge e infine dalle dotazioni e dalle somme risultanti a credito dell'estinto fondo di rotazione. I mutui saranno concessi per un ammontare fino al 70 per cento della spesa documentata, elevato all'80 per cento per le cooperative e consorzi di cooperative e saranno gravati di un interesse pari al 40 per cento del tasso di riferimento stabilito semestralmente dal Ministro del tesoro. Per le iniziative localizzate nel Mezzogiorno, l'interesse sarà ridotto al 30 per cento del tasso di riferimento.

Sempre allo scopo di favorire le iniziative localizzate nelle regioni meridionali, va ricordato che ad esse sarà destinato il 60 per cento degli interventi finanziari a carico del

fondo, nell'ambito del piano nazionale. I mutui a tasso agevolato erogati dal fondo centrale saranno utilizzati per la costruzione di navi da pesca, previa demolizione di vecchie unità; per la costruzione di unità per la lavorazione, la trasformazione e il trasporto dei prodotti della pesca; per i lavori di ammodernamento degli scafi e delle apparecchiature di bordo; per la costruzione, l'ampliamento e il miglioramento degli impianti di acquacoltura nonchè degli impianti per la conservazione, lo stoccaggio e la commercializzazione dei prodotti. Le dotazioni del fondo saranno altresì utilizzate per finanziare iniziative volte al potenziamento delle infrastrutture per la vendita dei prodotti ittici nonchè per l'erogazione di prestiti di esercizio a favore delle imprese armatrici di navi adibite alla pesca oceanica, di società a capitale misto costituite con cittadini o enti di altri Stati, delle organizzazioni dei produttori e delle cooperative costituite per la trasformazione, la conservazione e la vendita di prodotti ittici.

Oltre all'istituzione del fondo centrale per il credito peschereccio, i meccanismi finanziari predisposti da questo disegno di legge comprendono anche l'erogazione di contributi a fondo perduto previsti anch'essi nell'ambito del piano nazionale per la pesca ed alimentati con stanziamenti annuali, entro il limite del 25 per cento degli stanziamenti complessivi previsti dallo stesso piano. Tali contributi, concessi in misura non superiore al 30 per cento della spesa documentata, riguarderanno le iniziative per l'ammodernamento del naviglio e il potenziamento delle infrastrutture e saranno volti inoltre ad incentivare la demolizione di naviglio vetusto nonchè la cessione gratuita di navi da pesca a istituti scientifici. Attraverso i contributi a fondo perduto saranno altresì finanziati corsi di qualificazione per soci di cooperative, iniziative volte a favorire la cooperazione nonchè la costituzione di società miste, di capitali o armamento, con cittadini o enti di altri Stati.

Va inoltre ricordato che la prima dotazione del piano nazionale per la pesca, relativamente al periodo 1981-1983, è prevista nella misura di 60 miliardi che saranno stan-

ziati secondo quote da determinare in sede di legge finanziaria.

Sulla base dei meccanismi ora ricordati si può dire quindi che la politica di programmazione, che costituisce il dato saliente del provvedimento, potrà essere sostenuta da un adeguato apparato finanziario in modo da garantire, per questo settore, un sicuro e costante flusso di risorse sia per l'ammodernamento e la specializzazione del naviglio, sia per l'adeguamento e potenziamento degli impianti e delle infrastrutture a terra, la cui efficienza influisce non poco sulla catena dei costi delle diverse fasi fra la produzione, la commercializzazione e la vendita del pescato.

Le agevolazioni finanziarie previste dal disegno di legge intendono poi incentivare innovazioni importanti in questo settore, sia sotto il profilo produttivo, come, ad esempio, l'estensione degli impianti di acquacoltura, sia sotto il profilo organizzativo, attraverso la costituzione di società miste, una soluzione questa che potrebbe rivelarsi la più adeguata per superare l'ormai anacronistica politica degli accordi di pesca con i paesi rivieraschi e disinnescare così l'attuale persistente contenzioso che continua a suscitare forti disagi e non trascurabili tensioni soprattutto nei poli di maggiore attività peschereccia.

Fatte queste opportune puntualizzazioni ad integrazione della relazione scritta da me predisposta su mandato dell'8ª Commissione, nel ringraziare i colleghi Barsacchi e Guerrini del valido e prezioso contributo fornito al dibattito, raccomando all'Assemblea l'approvazione del disegno di legge in esame. (*Applausi dal centro*).

**P R E S I D E N T E**. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

**P A T R I A R C A**, *sottosegretario di Stato per la marina mercantile*. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, il Governo esprime il suo vivo compiacimento per la conclusione unitaria alla quale si è giunti in rapporto al disegno di legge che per la prima volta prevede una programmazione definitiva sul problema della riorganizzazione e della razionalizzazione del settore della pesca marittima nel nostro paese. A questa conclusione si

è giunti attraverso un dibattito fecondo, che affonda le sue radici in una serie di convegni culturali che si sono tenuti nel nostro paese ad opera dei soggetti interessati e in modo particolare dei qualificati settori del nostro Parlamento.

Il disegno di legge n. 1626, presentato per la prima volta dal ministro Signorello, e sul quale si è trovata la concordanza di tutte le forze politiche, è un provvedimento che prevede per la prima volta un organico impegno a favore del settore della pesca. Si abbandona la casualità con la quale si è intervenuto in determinati settori, obbedendo anche a un voto espresso nelle giornate della pesca a Cosenatico, e si introduce l'esigenza di una programmazione non solo delle risorse, ma anche degli incentivi e degli interventi in ordine a questo settore.

In questo dibattito è emersa da parte di tutti gli oratori la più vasta problematica che interessa questo settore. Ci si è particolarmente soffermati sui problemi che riguardano la politica internazionale e si è sottolineata l'esigenza di dar corso alle società miste come mezzo di superamento di una crisi che ha visto alcune punte drammatiche che hanno preoccupato enormemente il nostro paese.

Il Governo ha portato avanti in questo settore alcuni importanti accordi con la Jugoslavia, accordi ai quali è stato fatto riferimento da parte del senatore Guerrini e che noi speriamo possano andare a buon fine a breve termine. Sono inoltre in corso di studio e di attuazione i programmi di società miste con i paesi rivieraschi del Mediterraneo.

Indubbiamente con questa legge — e in modo particolare con la gestione che di questa legge farà il Ministero, insieme a tutti gli organismi chiamati nei vari comitati, e con il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica, che per la prima volta non viene più affidata ad interventi casuali ed episodici, ma risponde organicamente a tutto un programma di intervento e di sviluppo rispetto a tutto questo disegno — noi ci prepariamo ad affrontare questa nuova fase dei rapporti con i paesi terzi, con quelli rivieraschi che avevano contribuito nel 1960, insie-

me ad altri fattori, a portare avanti uno sviluppo abbastanza consistente del nostro armamento, della nostra pesca e in modo particolare di quella nel Mediterraneo ed oceanica. Abbiamo tentato di porre rimedio alle insorgenze di una serie di difficoltà di carattere giuridico che indubbiamente hanno portato il nostro paese a ricercare, anche attraverso i suggerimenti e la collaborazione della CEE, mediante la costituzione delle società miste, nuove forme di intervento più razionali e più rispondenti alle esigenze complessive di questo settore.

Sono state anche evidenziate in questa sede le enormi difficoltà che hanno contribuito negli ultimi anni a mettere in crisi il settore della pesca. Alcune di queste difficoltà vengono affrontate e superate dalla normativa di questo disegno di legge, per altre il Parlamento rinvia ad altri provvedimenti che sono in corso di esame da parte dello stesso Parlamento. Il Ministero, inoltre, va ad approntare nuove iniziative che tengono conto di alcune esigenze emerse nei dibattiti ai quali abbiamo fatto riferimento.

Si è parlato anche della necessità della formazione professionale e a questo riguardo il Governo opererà un'opportuna sollecitazione alle regioni perchè nei programmi di adeguamento dell'istruzione professionale si tenga conto anche della fondamentale esigenza di preparare professionalmente le nuove leve per il settore della pesca.

Il Governo, comunque, complessivamente è lieto e soddisfatto d'aver realizzato una convergenza unitaria rispetto a questo disegno di legge che, come ho detto in precedenza, non propone il semplice rifinanziamento di leggi di sostegno finanziario vigenti, bensì l'impostazione di un primo organico programma di interventi, concertato con tutte le categorie interessate e con i rappresentanti della ricerca scientifica, riferito a tutte le attività direttamente e indirettamente collegate con le attività di pesca e con l'acquacoltura, con obiettivi dichiarati e programmati e con valide indicazioni circa le azioni da svolgere per raggiungerli.

Lo schema di legge vincola i benefici derivanti dagli interventi finanziari previsti — fondo di rotazione, contributo a fondo per-

duto, contributo per la ricerca — all'attuazione delle misure necessarie affinché la pesca marittima possa svolgersi in un quadro di razionalizzazione delle strutture e di sfruttamento ottimale delle risorse biologiche del mare.

Indubbiamente siamo coscienti — e questo fa parte della nuova cultura della pesca alla quale è stato fatto riferimento anche in questa sede e alla quale ha fatto riferimento più volte anche il ministro Mannino — che va radicandosi la convinzione che le risorse viventi del mare non siano inesauribili. Tutto questo è necessario portarlo avanti non solo a livello di gruppo responsabile e dirigente, ma anche a livello di singoli operatori. Infatti il fenomeno della sovrappesca si dimostra assai dannoso, perchè è collegato ad uno sfruttamento intensivo e incontrollato delle risorse viventi del mare e non tiene conto della necessità e della possibilità di una loro riproduzione.

A questo riguardo il Governo riafferma l'esigenza e la necessità di una gestione economica e biologica delle risorse ittiche. E tutto questo può diventare operante attraverso l'attuazione e attraverso la gestione di questa legge con il collegamento di fondo con tutte le strutture della ricerca, quelle esistenti e quelle ipotizzate nell'apposito disegno di legge. Però il Governo ci tiene a confermare al Parlamento che la tutela di tali risorse non può essere affidata soltanto a limitazioni o a restrizioni concernenti l'esercizio dell'attività di pesca, pur se necessaria e valida, ma deve trovare il suo logico sbocco in una gestione dinamica e flessibile che realizzi concretamente tra l'altro la regolazione dello sforzo di pesca. Tutto questo anche attraverso una grande presa di coscienza dell'esigenza di salvaguardare da parte degli operatori del settore quell'*habitat* marino nel quale essi stessi potranno continuare un'attività altamente meritoria, un'attività che oltretutto ha bisogno di essere incrementata e rafforzata, anche per ridurre il *deficit* alimentare in questo settore. (*Applausi dal centro*).

P R E S I D E N T E . Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge n. 1626. Se ne dia lettura.

COLOMBO VITTORINO, (V.).  
segretario:

Art. 1.

(Piano nazionale)

Al fine di promuovere lo sfruttamento razionale e la valorizzazione delle risorse biologiche del mare attraverso uno sviluppo equilibrato della pesca marittima, il Ministro della marina mercantile, tenuto conto dei programmi statali e regionali anche in materie connesse, degli indirizzi comunitari e degli impegni internazionali, adotta con proprio decreto il piano nazionale degli interventi previsti dalla presente legge. Tale piano, di durata triennale, è elaborato dal Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare, istituito ai sensi del successivo articolo 3, ed approvato dal CIPE.

Con la stessa procedura sono adottati i successivi piani triennali, da predisporre entro il penultimo semestre di ciascun triennio, e le eventuali modifiche che si rendessero necessarie in relazione alla evoluzione tecnologica ed alla situazione della pesca marittima.

Gli interventi previsti dalla presente legge debbono essere finalizzati al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- a) gestione razionale delle risorse biologiche del mare;
- b) incremento di talune produzioni e valorizzazione delle specie massive della pesca marittima nazionale;
- c) diversificazione della domanda, ampliamento e razionalizzazione del mercato, nonchè aumento del consumo dei prodotti ittici nazionali;
- d) aumento del valore aggiunto dei prodotti ittici e relativi riflessi occupazionali;
- e) miglioramento delle condizioni di vita, di lavoro e di sicurezza a bordo;
- f) miglioramento della bilancia commerciale del settore.

Per il raggiungimento di tali obiettivi debbono essere realizzati:

- 1) lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima ed all'acquacoltura nelle acque marine e salmastre;
- 2) la conservazione e lo sfruttamento ottimale delle risorse biologiche del mare;
- 3) la regolazione dello sforzo di pesca in funzione delle reali ed accertate capacità produttive del mare;
- 4) la ristrutturazione e l'ammodernamento della flotta peschereccia e dei mezzi di produzione;
- 5) l'incentivazione della cooperazione, dei consorzi di cooperative e delle associazioni dei produttori;
- 6) lo sviluppo dell'acquacoltura nelle acque marine e salmastre;
- 7) l'istituzione di zone di riposo biologico e di ripopolamento attivo, da realizzarsi anche attraverso strutture artificiali;
- 8) l'ammodernamento, l'incremento e la razionalizzazione delle strutture a terra;
- 9) la riorganizzazione e lo sviluppo della rete di distribuzione e conservazione dei prodotti del mare;
- 10) il potenziamento delle strutture centrali e periferiche indispensabili per la prevenzione, il controllo e la sorveglianza necessari alla regolazione dello sforzo di pesca e alla programmazione.

(È approvato).

Art. 2.

(Elaborazione del piano)

Il piano nazionale della pesca è costituito di tre parti.

La prima parte riguarda l'attività in mare della pesca marittima e lo sviluppo dell'acquacoltura ed è intesa a mantenere l'equilibrio più conveniente per la collettività nazionale tra livello di sfruttamento delle risorse e loro disponibilità, sulla base della relazione e delle indicazioni, che costituiscono parte integrante del piano, fornite

dal Comitato per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima di cui al successivo articolo 6.

Il mancato accoglimento di tali indicazioni deve essere motivato.

La seconda parte riguarda le strutture a terra collegate all'esercizio della pesca marittima, con particolare riguardo allo sviluppo della cooperazione tra i pescatori, dell'associazionismo tra gli armatori, dell'adeguamento e modernizzazione dei mercati ittici all'ingrosso, delle reti distributive, degli impianti di conservazione, lavorazione e trasformazione dei prodotti della pesca.

Le regioni potranno fornire, entro i primi quattro mesi di ogni anno successivo al secondo anno dell'insediamento del Comitato di cui al successivo articolo 3, un esauriente quadro conoscitivo, articolato in specifici progetti tecnico-finanziari ed elaborato sulla base di apposito schema-tipo predisposto dal Ministero della marina mercantile, formulando proposte allo scopo di raggiungere gli obiettivi generali della presente legge.

La terza parte costituisce il bilancio preventivo per quanto riguarda la ripartizione degli stanziamenti tra i contributi per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca, che debbono essere almeno pari al 5 per cento degli stanziamenti annuali, i contributi a fondo perduto, che non debbono superare il 25 per cento degli stanziamenti annuali, i contributi per le attività promozionali e l'ammontare dei fondi annuali destinati al Fondo centrale per il credito peschereccio. Il preventivo dovrà prevedere anche gli stanziamenti necessari per il funzionamento tecnico degli organi previsti dalla presente legge.

Gli stanziamenti sul Fondo per il credito peschereccio e quelli per i contributi a fondo perduto sono destinati per almeno il 50 per cento ad iniziative promosse da cooperative di pescatori o da loro consorzi. Le quote di riserva a favore delle cooperative e dei loro consorzi, non utilizzate per mancanza di iniziative ammissibili, in ciascun anno, possono essere utilizzate, senza alcun vincolo di riserva, previo parere favorevole del Comitato di cui al successivo articolo 23.

I piani nazionali della pesca successivi al primo sono preceduti dalla relazione annuale del Ministro della marina mercantile sullo stato di attuazione del precedente piano.

(È approvato).

### Art. 3.

(Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare)

Per l'elaborazione e l'aggiornamento del piano di cui al precedente articolo 1 la Commissione consultiva centrale per la pesca marittima, istituita dalla legge 14 luglio 1965, n. 963, si costituisce in « Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare »; a tal fine la Commissione è integrata da:

a) un rappresentante del Ministro per la ricerca scientifica e tecnologica;

b) un rappresentante per ciascuna delle regioni Sicilia, Sardegna e Friuli-Venezia Giulia;

c) cinque rappresentanti delle altre regioni designati dalla Commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281;

d) un rappresentante delle industrie conserviere;

e) un rappresentante designato dal Comitato per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima previsto dal successivo articolo 6.

Il presidente del Comitato può invitare alle riunioni rappresentanti di associazioni e di organizzazioni interessate alla materia.

Il Comitato può operare anche per gruppi di lavoro. Le funzioni di segreteria del Comitato e dei relativi gruppi di lavoro sono affidate al segretario della Commissione consultiva centrale per la pesca marittima, coadiuvato da due impiegati di livello inferiore al VII.

Il regolamento interno del Comitato è approvato entro 3 mesi dalla entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro della marina mercantile, su proposta dello stesso Comitato.

(È approvato).

## Art. 4.

*(Regolazione dello sforzo di pesca)*

Al fine di regolare lo sforzo di pesca sulla base della consistenza delle risorse biologiche del mare, il Ministro della marina mercantile può stabilire, tenuto conto delle indicazioni contenute nella prima parte del piano nazionale della pesca, il numero massimo delle licenze di pesca, suddivise a seconda delle zone di pesca, degli attrezzi utilizzati, delle specie catturabili, della distanza dalla costa e della potenza dell'apparato motore installato sulla nave.

Si intende per licenza di pesca un documento, rilasciato dal Ministero della marina mercantile, che autorizza la cattura di una o più specie in una o più aree da parte di una nave di caratteristiche determinate con uno o più attrezzi. La proprietà o il possesso di una nave da pesca non costituisce titolo sufficiente per ottenere la licenza di pesca.

I permessi di pesca rilasciati ai sensi dell'articolo 12 della legge 14 luglio 1965, n. 963, sono equiparati alle licenze di pesca in attesa della loro sostituzione con il nuovo documento.

Il Ministro della marina mercantile, su conforme parere del Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare, con proprio decreto:

a) approva il modello della licenza di pesca;

b) emana le norme necessarie per la costituzione presso il Ministero della marina mercantile, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dell'archivio delle licenze di pesca;

c) determina i criteri per l'assegnazione delle nuove licenze di pesca qualora le richieste siano superiori alle previsioni di rilascio;

d) adotta le eventuali misure di riduzione del numero delle licenze oppure di modifica delle zone di pesca, delle specie o delle attrezzature consentite.

*(È approvato).*

## Art. 5.

*(Statistiche della pesca ed adeguamento delle strutture amministrative)*

Presso l'Istituto centrale di statistica è costituito un gruppo di lavoro incaricato della formulazione di proposte relative alle modifiche od alle integrazioni ritenute necessarie per migliorare l'attuale sistema di statistiche della pesca, composto da:

a) due funzionari dell'ISTAT, dei quali uno designato a convocare e presiedere il gruppo;

b) due funzionari del Ministero della marina mercantile — Direzione generale della pesca marittima — designati dal Ministro della marina mercantile;

c) un rappresentante del Comitato di cui all'articolo 6 della presente legge, designato dal Comitato stesso.

I componenti il gruppo di lavoro sono nominati con delibera del presidente dell'ISTAT entro un mese dalla pubblicazione della presente legge e svolgono la loro attività per un triennio.

Alle riunioni del gruppo di lavoro possono essere invitati esperti le cui specifiche competenze siano ritenute necessarie per l'espletamento dell'incarico affidato al gruppo stesso.

Il titolare di una licenza di pesca, rilasciata ai sensi dell'articolo 4 della presente legge, è tenuto a presentare una dichiarazione concernente i dati statistici riguardanti l'attività svolta. In caso di mancata od inesatta dichiarazione, accertata da un agente delle statistiche della pesca, si applica una pena pecuniaria da 50 mila a 500 mila lire. La sanzione è comminata dal comandante della Capitaneria di porto competente.

Al fine di adeguare le strutture centrali e periferiche del Ministero della marina mercantile ai compiti derivanti dal perseguimento degli obiettivi stabiliti dall'articolo 1 della presente legge, alla Direzione generale della pesca marittima, alle Direzioni marittime ed alle Sezioni pesca dei

Compartimenti marittimi è assegnato il personale civile indispensabile per la raccolta, la verifica e l'elaborazione delle dichiarazioni statistiche presentate dai titolari delle licenze di pesca e di tutti i dati necessari per la realizzazione della programmazione dell'attività peschereccia e della ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca, della gestione razionale delle risorse biologiche del mare, della regolazione dello sforzo di pesca, nonché della razionalizzazione della rete di commercializzazione, trasformazione, lavorazione e conservazione dei prodotti della pesca marittima e dell'acquacoltura.

Il personale di cui al comma precedente è assunto per pubblico concorso ed è ripartito come segue:

a) n. 2 impiegati con il profilo professionale di funzionario addetto alle statistiche della pesca in possesso del diploma di laurea in scienze statistiche ed attuariali della settima ed ottava qualifica funzionale di cui alla legge 11 luglio 1980, n. 312, da assegnare alla Direzione generale della pesca marittima;

b) n. 60 impiegati con il profilo professionale di agente addetto alle statistiche della pesca in possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado della sesta e settima qualifica funzionale di cui alla legge 11 luglio 1980, n. 312, da destinare come segue:

n. 5 alla Direzione generale della pesca marittima;

n. 12 alle Direzioni marittime con il compito di coordinare la raccolta, la verifica e l'elaborazione delle dichiarazioni statistiche e degli altri dati riguardanti i compartimenti della Direzione marittima;

n. 43 alle Sezioni pesca delle Capitanerie di porto.

Il personale di cui sopra, oltre ai compiti connessi con gli obiettivi di cui al precedente quinto comma, svolge tutte le funzioni di coordinamento, raccolta, verifica ed elaborazione delle dichiarazioni statistiche e di tutti i dati relativi al settore della pesca marittima.

In relazione a quanto previsto dai commi precedenti, a partire dal 1° gennaio 1982 i posti indicati nella tabella A relativa alla carriera direttiva del ruolo amministrativo del Ministero della marina mercantile, approvata con decreto interministeriale del 19 dicembre 1972, sono aumentati di due unità. A partire dalla stessa data i posti indicati nella tabella B relativa alla carriera di concetto del ruolo amministrativo del Ministero della marina mercantile, approvata con decreto interministeriale del 25 giugno 1971, sono aumentati di n. 60 unità.

I funzionari e gli agenti addetti alle statistiche della pesca assumono la qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria quando svolgono i compiti relativi agli accertamenti connessi all'obbligo della dichiarazione statistica che incombe ai titolari delle licenze di pesca.

*(È approvato).*

#### Art. 6.

*(Comitato per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima)*

Presso il Ministero della marina mercantile è istituito il Comitato per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima.

Su richiesta del Ministro della marina mercantile, il Comitato esprime il proprio parere su ogni questione relativa agli studi, alle ricerche ed alle indagini che abbiano importanza scientifica, tecnica, statistica ed economica per la pesca marittima.

Il Comitato è presieduto dal direttore generale della pesca marittima ed è composto dai seguenti membri:

1) il vice direttore generale della pesca marittima che, in caso di assenza od impedimento del direttore generale, assume le funzioni di presidente;

2) tre funzionari del Ministero della marina mercantile — Direzione generale della pesca marittima — con qualifica di primo dirigente;

3) il direttore generale dei Servizi veterinari ed il direttore generale dell'Igiene, alimenti e nutrizione del Ministero della sanità;

4) un esperto designato dal Ministro per la ricerca scientifica;

5) il direttore dell'Istituto centrale per le ricerche scientifiche e tecnologiche applicate alla pesca marittima di cui al successivo articolo 8;

6) il direttore del Laboratorio centrale di idrobiologia del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

7) il direttore dell'Istituto di ricerche sulla pesca marittima del CNR di Ancona;

8) il direttore del Laboratorio di tecnologia della pesca e del pescato del CNR di Mazara del Vallo;

9) il direttore del Laboratorio per lo studio dello sfruttamento biologico delle lagune del CNR di Lesina;

10) il direttore del consorzio per il Centro universitario di studi e ricerche sulle risorse biologiche marine di Cesenatico;

11) il direttore del Laboratorio di biologia marina e pesca dell'Università di Bologna in Fano;

12) il presidente dell'Istituto nazionale della nutrizione;

13) un esperto in biologia e tecnologia applicata alla pesca marittima ed all'acquacoltura designato dal Consiglio nazionale delle ricerche;

14) tre esperti in ricerche applicate alla pesca scelti dal Ministro della marina mercantile tra quelli designati dai presidenti delle regioni marittime.

Le designazioni dei membri del Comitato debbono essere effettuate entro trenta giorni dalla richiesta formulata dal Ministero della marina mercantile. Trascorso tale termine si provvederà alla nomina del Comitato che sarà successivamente integrato con le designazioni pervenute dopo il predetto termine.

I membri del Comitato sono nominati con decreto del Ministro della marina mercan-

tile; restano in carica per tre anni e possono essere riconfermati.

Nell'ambito del Comitato possono essere costituiti gruppi di lavoro per la trattazione di specifici argomenti. In particolare, deve essere costituito il gruppo di lavoro tecnico di gestione delle risorse biologiche del mare, ai cui lavori possono essere invitati a partecipare anche esperti designati dagli istituti, laboratori o centri di ricerca che si occupino di valutazione e gestione delle risorse biologiche del mare, nonché esperti italiani o stranieri. Il gruppo di lavoro tecnico di gestione delle risorse biologiche del mare ha il compito di accertare l'abbondanza ed il grado di sfruttabilità delle risorse biologiche dei mari italiani, allo scopo di fornire al Comitato, di cui all'articolo 3 della presente legge, i dati necessari per mantenere l'equilibrio più conveniente tra livello di sfruttamento delle risorse e loro disponibilità. In particolare il gruppo di lavoro tecnico formula proposte di razionalizzazione della pesca, di interventi attivi di ripopolamento e di valorizzazione delle risorse poco o male sfruttate.

Le funzioni di segreteria del Comitato o dei gruppi di lavoro sono affidate ad un funzionario del Ministero della marina mercantile — Direzione generale della pesca marittima — di un livello non inferiore al settimo coadiuvato da due impiegati appartenenti ad un livello inferiore al settimo.

Il presidente può invitare alle sedute del Comitato funzionari dell'Amministrazione dello Stato e delle regioni o persone particolarmente esperte ed interessate ai problemi all'ordine del giorno, senza diritto di voto.

(È approvato).

#### Art. 7.

(Programmi relativi agli studi ed alle ricerche)

Entro il secondo semestre di ogni anno il Comitato di cui all'articolo 6 predispone l'elenco delle ricerche e degli studi che siano ritenuti meritevoli di finanziamento, se-

condo valutazioni di priorità specificamente enunciate.

L'elenco e la relativa previsione di spesa sono approvati con decreto del Ministro della marina mercantile e sono allegati al piano nazionale della pesca come parte integrante di esso.

Nella scelta degli studi e delle ricerche da finanziare deve essere data priorità ai progetti riguardanti la valutazione e la gestione razionale delle risorse biologiche del mare.

Fatte salve le priorità di cui al precedente comma, l'elenco può comprendere i programmi relativi a:

1) la realizzazione di studi e ricerche a carattere chimico, fisico, biologico e tecnologico sull'ambiente marino e sulle soluzioni tecnico-scientifiche adeguate a ripristinare la salubrità delle acque, a conservare le risorse biologiche e ad individuarne di nuove;

2) la realizzazione di studi e ricerche di ogni ordine scientifico, tecnologico, economico, merceologico, nutrizionale e statistico, volti alla valutazione delle risorse, alla loro gestione razionale, al loro possibile incremento e/o alla loro protezione, anche mediante opportune iniziative di ripopolamento, alla razionalizzazione dei sistemi di cattura, alla riduzione dei costi di produzione, al miglioramento dei sistemi di lavorazione, conservazione e trasformazione a terra ed a bordo dei prodotti ittici ed a quanto altro consenta uno sviluppo razionale della pesca marittima ed una migliore distribuzione, utilizzazione e valorizzazione delle risorse stesse;

3) la realizzazione di studi e ricerche concernenti lo sviluppo dell'acquacoltura in acque marine e salmastre, nonchè la patologia ittica;

4) la realizzazione di studi e ricerche volti a dotare il Comitato di cui all'articolo 3 delle informazioni necessarie per il suo funzionamento;

5) l'acquisto, la costruzione, la trasformazione e/o il noleggio di mezzi nautici, apparecchiature, strumenti, attrezzature, impianti sperimentali e quant'altro necessario

all'espletamento degli studi e delle ricerche indicati ai precedenti numeri 1, 2, 3 e 4;

6) il conferimento di borse di studio e soggiorno per il perfezionamento presso sedi nazionali ed estere e per la qualificazione, l'aggiornamento o la specializzazione del personale tecnico e scientifico direttamente coinvolto nella realizzazione degli studi e delle ricerche indicate ai precedenti numeri 1, 2, 3 e 4;

7) l'istituzione di corsi d'insegnamento o di corsi di qualificazione tecnico-scientifica in discipline attinenti alle scienze del mare afferenti alla pesca, presso università o istituti specializzati, e la realizzazione di seminari, convegni ed altre iniziative idonee alla formazione del personale e dei quadri tecnici ed alla diffusione, all'ampliamento ed alla applicazione pratica delle conoscenze tecnico-scientifiche acquisite, organizzati dal Ministero della marina mercantile, dalle università o da istituti scientifici.

I contributi per studi e ricerche sono concessi con decreto del Ministro della marina mercantile.

I risultati delle ricerche eseguite sono esaminati dal Comitato di cui all'articolo 6 che riferisce, con le proprie valutazioni, al Ministro della marina mercantile, al quale ne può proporre la pubblicazione; i risultati delle ricerche debbono essere, in ogni caso, trasmessi al Ministro per la ricerca scientifica.

(È approvato).

#### Art. 8.

*(Istituto centrale per le ricerche scientifiche e tecnologiche applicate alla pesca marittima)*

In attesa della riforma della organizzazione nazionale della ricerca scientifica e del riordinamento degli enti pubblici di ricerca, è istituito, sotto la vigilanza del Ministero della marina mercantile, l'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima, inserito nella categoria VI « Enti scientifici di ricerca e sperimentazione » della tabella

allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70.

L'Istituto provvede all'espletamento sistematico delle ricerche di ogni ordine scientifico e tecnologico nonchè dei servizi tecnici riguardanti:

a) la valutazione dell'entità e della capacità produttiva delle risorse biologiche del mare;

b) la individuazione e la sperimentazione degli interventi tecnici idonei a proteggere, a sviluppare e a migliorare le risorse ittiche ai fini di un esercizio razionale della pesca e dell'acquacoltura nelle acque marine;

c) lo studio e il controllo dell'inquinamento del mare ai fini della pesca marittima e dell'acquacoltura;

d) la pubblicazione dei risultati scientifici e tecnologici d'interesse generale ed applicativo per i settori inerenti alle proprie competenze istituzionali;

e) la qualificazione e la specializzazione professionale del proprio personale, nonchè di giovani laureati e diplomati in discipline inerenti all'attività istituzionale, mediante corsi di perfezionamento, conferimento di borse di studio ed altre idonee iniziative a carattere nazionale ed internazionale.

Nell'ambito dei propri fini istituzionali l'Istituto svolge altresì gli incarichi che, mediante convenzioni, ad esso vengano conferiti da altre pubbliche amministrazioni, da enti ed organizzazioni nazionali ed internazionali.

L'Istituto comunica, ai fini di coordinamento, i propri programmi di ricerca al Ministro incaricato per la ricerca scientifica e tecnologica ed al presidente del Consiglio nazionale delle ricerche.

Organi di amministrazione dell'Istituto sono:

- 1) il presidente;
- 2) il Consiglio di amministrazione;
- 3) il Collegio dei revisori dei conti.

Il presidente è nominato con decreto del Ministro della marina mercantile, con la procedura prevista dall'articolo 1 della leg-

ge 24 gennaio 1978, n. 14, ed è scelto tra persone aventi comprovate competenze professionali o scientifiche.

Il Consiglio di amministrazione è composto:

a) dal direttore generale della pesca marittima che, in caso di assenza o di impedimento del presidente dell'Istituto, ne assume le funzioni vicarie;

b) da due funzionari della Direzione generale della pesca marittima con qualifica non inferiore a primo dirigente;

c) da un rappresentante del Ministro incaricato del coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica;

d) da un rappresentante del CNR;

e) da tre rappresentanti della cooperazione peschereccia, designati dalle associazioni cooperativistiche a base nazionale;

f) da un rappresentante dei datori di lavoro della pesca designato dalla Federazione nazionale delle imprese di pesca.

Al Consiglio di amministrazione partecipa il direttore dell'Istituto.

Il Collegio dei revisori dei conti è composto:

1) da un rappresentante del Ministro del tesoro, che lo presiede;

2) da un rappresentante del Ministro della marina mercantile;

3) da un rappresentante del Ministro incaricato del coordinamento della ricerca scientifica.

Il personale dell'Istituto è composto come segue:

a) il direttore dell'Istituto;

b) 10 ricercatori in possesso della laurea in scienze naturali od in scienze biologiche;

c) 5 ricercatori laureati in matematica od in informatica;

d) 3 ricercatori laureati in chimica;

e) 2 ricercatori laureati in fisica;

f) 2 ricercatori laureati in ingegneria elettronica;

g) 3 ricercatori medici veterinari specializzati in ittiopatologia;

h) 2 ricercatori laureati in ingegneria navale;

i) 2 laureati in scienze economiche e commerciali;

l) 2 laureati in scienze giuridiche;

m) 10 diplomati degli istituti nautici;

n) 10 impiegati in possesso della licenza media.

Si applicano all'Istituto per quanto riguarda l'ordinamento, il reclutamento e la disciplina del personale le disposizioni di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70.

Con decreto del Ministro della marina mercantile sono definite entro sei mesi le norme di organizzazione dell'Istituto.

(È approvato).

#### Art. 9.

*(Stanziamiento per l'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima)*

Per far fronte alle spese necessarie per l'impianto dell'Istituto centrale di cui al precedente articolo 8, è autorizzata la concessione all'Istituto medesimo di un contributo straordinario in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1981, 1982 e 1983, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della marina mercantile negli anni finanziari medesimi.

Per le spese relative al funzionamento dell'Istituto centrale, è autorizzata la concessione, a decorrere dall'anno 1982, di un contributo ordinario, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della marina mercantile, la cui misura sarà annualmente determinata con apposita norma da inserire nella legge di approvazione del bilancio dello Stato.

(È approvato).

#### Art. 10.

*(Istituzione del « Fondo centrale per il credito peschereccio »)*

È istituito presso il Ministero della marina mercantile il « Fondo centrale per il

credito peschereccio » per i fini indicati nel successivo articolo 11, con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.

Al predetto Fondo affluiscono le somme di cui al precedente articolo 2, le rate di ammortamento dei mutui erogati dal Fondo stesso, i rientri provenienti da estinzioni anticipate totali o parziali dei mutui medesimi, gli interessi e le penalità stabilite nel successivo articolo 19, relativi a contratti di mutuo concessi ai sensi della presente legge, nonché le dotazioni e le somme risultanti a credito del fondo di rotazione per l'esercizio del credito peschereccio di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1457, e successive modificazioni ed integrazioni.

Gli Istituti di credito possono sospendere, in caso di inadempienza dei mutuatari, il versamento delle rate di ammortamento all'atto della dichiarazione di risoluzione del contratto di mutuo, che è tempestivamente comunicata al Ministero della marina mercantile.

Le eventuali perdite derivanti dai mutui sono poste a carico del fondo.

Alla data di entrata in vigore della presente legge cessa di funzionare il « Fondo di rotazione per l'esercizio del credito peschereccio », di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1457, e successive modificazioni ed integrazioni. Le domande di mutuo presentate ed istruite prima dell'entrata in vigore della presente legge e che hanno ottenuto il parere favorevole del Comitato di cui all'articolo 3 della legge 28 marzo 1968, n. 479, sono sottoposte solo all'esame del Comitato previsto dall'articolo 13 della presente legge.

Le domande avanzate ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1457, e successive modificazioni ed integrazioni, per l'ottenimento di mutui sul fondo di rotazione per l'esercizio del credito peschereccio, possono essere rinnovate entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con istanza ricognitiva, conservando le priorità acquisite, purchè compatibili con i vincoli e gli obiettivi fissati dal piano nazionale di cui all'articolo 1. La documentazione già presentata è valida purchè conforme alle disposizioni della presente legge.

Gli interventi finanziari a carico del fondo, nell'ambito del piano nazionale della pesca marittima, devono essere erogati nella misura del sessanta per cento a favore di iniziative localizzate nel Mezzogiorno.

Le somme non utilizzate nel corso dell'esercizio possono essere impegnate anche nell'esercizio successivo per iniziative localizzate nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523.

(È approvato).

#### Art. 11.

##### (Iniziativa da finanziare)

Le dotazioni del Fondo centrale per il credito peschereccio sono utilizzate per la concessione di mutui a tasso agevolato per le seguenti iniziative:

1) costruzione di navi da adibire in via esclusiva alla pesca marittima, previa demolizione di unità già di proprietà dei richiedenti da almeno due anni, in esercizio o in disarmo da non oltre sei mesi dalla data della domanda, per un tonnellaggio complessivo non inferiore al 70 per cento di quello delle navi da costruire. Nel piano sono stabilite, in relazione al tipo di nave da costruire, al sistema di pesca cui le navi saranno adibite e alle zone di pesca, deroghe all'obbligo della preventiva demolizione, a condizione che i beneficiari del mutuo:

a) siano pescatori marittimi iscritti da almeno 3 anni nel registro di cui all'articolo 9 della legge 14 luglio 1965, n. 963;

b) non siano proprietari di navi da almeno tre anni;

c) siano soci di cooperative di pescatori o di associazioni di produttori della pesca marittima;

2) costruzione di navi per la lavorazione, la trasformazione ed il trasporto dei prodotti della pesca;

3) lavori di trasformazione, di ampliamento o miglioramento degli scafi esistenti nonché sostituzione di apparati motori a bordo di navi da pesca già in esercizio; acqui-

sto di apparecchiature per la pesca ivi compresi i mezzi necessari per l'individuazione dei banchi di pesci, inclusi gli aeromobili appartenenti a cooperative o a consorzi di cooperative; acquisto di apparati radioelettrici, radar, ecometri e di altri strumenti per la navigazione e per la cattura del pesce; miglioramento e potenziamento degli impianti di conservazione del pescato a bordo;

4) costruzione, ampliamento o miglioramento di impianti di acquacoltura in acque marine e salmastre, per la riproduzione e crescita di pesci, crostacei e molluschi; costruzione di strutture artificiali a fini di ripopolamento attivo;

5) costruzione, ampliamento o miglioramento di impianti a terra per la depurazione, la conservazione, lo stoccaggio, la lavorazione, la trasformazione, la commercializzazione e la raccolta dei prodotti della pesca nazionale o proveniente dai paesi membri della Comunità economica europea; acquisto di impianti esistenti al netto di eventuali contributi ottenuti per la loro realizzazione dallo Stato, regioni, Cassa per il Mezzogiorno o da altri enti pubblici ed istituti, ovvero dalla Comunità economica europea;

6) acquisto di contenitori o di automezzi frigoriferi o isotermici per il trasporto e la vendita dei prodotti della pesca, esclusi i normali mezzi di trasporto da parte di cooperative o di consorzi di cooperative di pescatori;

7) costruzione, ampliamento o miglioramento di spacci gestiti da cooperative di pescatori, da consorzi di cooperative di pescatori oppure dai produttori della pesca marittima associati, per la vendita diretta dal produttore al consumatore dei prodotti nazionali della pesca, ivi compresi gli acquisti delle relative attrezzature; acquisto di spacci esistenti al netto di eventuali contributi ottenuti per la loro realizzazione dallo Stato, regioni, Cassa per il Mezzogiorno o da altri enti pubblici ed istituti, ovvero dalla Comunità economica europea;

8) costruzione, acquisto, ampliamento o miglioramento di magazzini, negozi, impien-

ti e relative attrezzature per l'acquisto collettivo e la vendita ai propri soci di materiale nautico, carburante, imballaggi, provviste di bordo, nonchè per la fabbricazione di ghiaccio per la istituzione di centri di raccolta di prodotti ittici e per le confezioni e riparazioni di reti ed attrezzature di pesca;

9) altre iniziative collegate all'applicazione dei regolamenti emanati dalla Comunità economica europea in materia di pesca marittima, nonchè allo sviluppo delle attività di pesca ritenute meritevoli di incentivazione ed inserite nel piano nazionale di cui al precedente articolo 1 nonchè per prestiti per capitale d'esercizio a favore:

a) delle imprese armatrici di navi adibite alla pesca oceanica;

b) delle società di capitale ovvero di armamento costituite tra cittadini o enti italiani e cittadini o enti di altri Stati per l'esercizio della pesca in acque territoriali o comunque sottoposte alla giurisdizione dei predetti Stati;

c) delle organizzazioni dei produttori riconosciute oppure delle imprese singole od associate che trasformino il proprio prodotto;

d) delle cooperative di pescatori e dei consorzi fra loro costituiti per anticipazioni ai propri soci in caso di trasformazione, conservazione, stoccaggio e vendita dei loro prodotti.

L'ammontare complessivo annuo dei prestiti per capitale d'esercizio non deve superare il 15 per cento della dotazione del fondo.

Ai fini di quanto stabilito al n. 1 del presente articolo, si considerano demolite le navi da pesca di proprietà del richiedente perdute per naufragio nei 12 mesi precedenti la data di presentazione della domanda.

Gli interventi finanziari per la costruzione di navi da pesca saranno destinati prioritariamente ai progetti concernenti navi rispondenti a particolari tipologie costruttive indicate nel piano di cui all'articolo 1.

(È approvato).

## Art. 12.

(Beneficiari dei mutui)

I mutui sono concessi alle imprese singole od associate che esercitino direttamente:

1) l'attività della pesca marittima con mezzi propri e siano iscritte da almeno 3 anni nel registro delle imprese di pesca, previsto dall'articolo 11 della legge 14 luglio 1965, n. 963.

Nel caso di domande avanzate da cooperative di pescatori o da consorzi di cooperative di pescatori si prescinde dal requisito dell'iscrizione da almeno tre anni nel registro delle imprese di pesca, a condizione che non meno dell'80 per cento dei soci siano iscritti da almeno 5 anni nel registro dei pescatori di cui all'articolo 9 della legge 14 luglio 1965, n. 963;

2) l'allevamento delle specie ittiche in acque marine e salmastre e siano iscritte presso la Camera di commercio per l'esercizio dell'attività per la quale richiedono le provvidenze previste dalla presente legge oppure di attività connesse;

3) la conservazione, la lavorazione o la trasformazione dei prodotti nazionali della pesca e siano iscritte presso la Camera di commercio per l'esercizio delle attività per le quali richiedono le provvidenze previste dalla presente legge.

Beneficiari dei mutui sono anche le cooperative che esercitano a favore dei propri soci i servizi e le attività di cui al punto 8), primo comma, del precedente articolo 11.

Le cooperative ed i consorzi di cooperative debbono risultare da dichiarazione rilasciata dalla competente Prefettura, in possesso dei requisiti di mutualità previsti dalle leggi in vigore.

(È approvato).

## Art. 13.

(Concessione dei mutui)

La concessione dei mutui è disposta con decreto del Ministro della marina mercanti-

le previa delibera del Comitato di cui all'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367, e successive modificazioni.

I rapporti con gli Istituti di credito abilitati sono regolati da apposite convenzioni stipulate tra il Ministero della marina mercantile, il Ministero del tesoro e gli Istituti di credito. Le convenzioni sono approvate con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro del tesoro.

Nelle convenzioni sono stabilite anche le modalità per la devoluzione degli interessi maturati sui mutui.

(È approvato).

#### Art. 14.

(Condizioni dei mutui)

I mutui previsti dagli articoli precedenti sono concessi per un ammontare fino al 70 per cento della spesa documentata.

Per le cooperative di pescatori e per i consorzi di cooperative di pescatori il predetto limite è elevato all'80 per cento.

L'ammortamento dei mutui è compiuto nel termine massimo di:

a) 15 anni per le iniziative di cui ai nn. 1 e 2 dell'articolo 11;

b) 3 anni per le iniziative di cui al n. 3 dell'articolo 11;

c) 20 anni per le iniziative di cui ai nn. 4, 5 e 7 dell'articolo 11;

d) 3 anni per le iniziative di cui al n. 6 dell'articolo 11;

e) 1 anno per prestiti per capitale di esercizio.

La durata massima per l'ammortamento dei mutui concessi ai sensi dei nn. 8 e 9 dell'articolo 11 è determinata nel piano di cui all'articolo 1.

I mutui entrano in ammortamento il 1° gennaio od il 1° luglio successivi alla data di somministrazione del prestito.

I mutui indicati alle lettere a) e c) del terzo comma del presente articolo entrano in ammortamento un anno dopo l'entrata in esercizio delle navi o degli impianti a terra.

I criteri per la concessione di prestiti per capitale di esercizio sono stabiliti nel piano di cui all'articolo 1.

(È approvato).

#### Art. 15.

(Impianti igienico-sanitari)

Le navi da pesca superiori a 50 tonnellate di stazza lorda debbono essere dotate degli indispensabili impianti igienico-sanitari, aventi i requisiti stabiliti con decreto del Ministro della marina mercantile, sentita la Commissione prevista dall'articolo 80 della legge 16 giugno 1939, n. 1045.

(È approvato).

#### Art. 16.

(Vigilanza)

Le navi in costruzione sono iscritte negli appositi registri tenuti dall'autorità marittima e sono sottoposte alla vigilanza del R.I.Na. Gli impianti a terra sono costruiti sotto la vigilanza degli uffici del Genio civile per le opere marittime, che provvedono anche ai collaudi e all'accertamento degli stati di avanzamento.

Ai fini della vigilanza sulla corretta utilizzazione degli interventi finanziari, concessi per gli scopi stabiliti dalla presente legge, il Ministero della marina mercantile, anche d'intesa con il Ministero del tesoro, dispone ispezioni e verifiche a mezzo di dipendenti propri o di altre amministrazioni dello Stato o di enti pubblici tecnici.

I beneficiari delle provvidenze sono tenuti a fornire ogni informazione necessaria ed a collaborare per lo svolgimento delle ispezioni e verifiche ritenute utili per l'espletamento della vigilanza.

(È approvato).

## Art. 17.

*(Garanzia)*

I crediti derivanti dai mutui concessi in base alla presente legge sono garantiti da ipoteca di primo grado sulle navi, da ipoteca di primo grado e privilegio sugli immobili, sui macchinari, sugli impianti a terra e sugli automezzi.

Le navi date in garanzia debbono essere assicurate contro i rischi ordinari della navigazione entro i limiti in cui le navi stesse sono autorizzate a navigare dall'autorità marittima. Gli altri beni debbono essere assicurati contro il rischio della perdita totale o parziale e per furto. Le relative polizze di assicurazione debbono essere vincolate a favore dell'Istituto di credito finanziatore per l'intera durata dell'ammortamento del mutuo.

Gli Istituti di credito non possono chiedere garanzie oltre quelle previste nei commi precedenti.

*(È approvato).*

## Art. 18.

*(Interessi)*

I mutui concessi in base alla presente legge sono gravati da un interesse pari al 40 per cento del tasso di riferimento stabilito ogni semestre dal Ministero del tesoro, ai sensi dell'articolo 2 della legge 25 maggio 1978, n. 234, e successive modificazioni ed integrazioni. Per le iniziative localizzate nel Mezzogiorno l'interesse è del 30 per cento del tasso di riferimento predetto.

*(È approvato).*

## Art. 19.

*(Modalità e vincoli per la concessione dei mutui)*

Le domande di ammissione ai finanziamenti sul Fondo per il credito peschereccio devono essere presentate prima dell'inizio

della costruzione delle navi o delle opere e prima dell'acquisto dei beni.

Le costruzioni devono, a pena di decadenza, salvo i casi di forza maggiore da accertarsi a cura del Ministero della marina mercantile, essere iniziate entro un anno dalla data di comunicazione della concessione del finanziamento e completate entro il termine stabilito dal provvedimento di concessione del mutuo. Entro tale ultimo termine devono essere perfezionati gli acquisti.

Il cambio di destinazione delle opere e dei beni acquistati, per i quali sono stati concessi i mutui previsti dalla presente legge, non può essere effettuato nel corso del periodo di ammortamento del mutuo.

La vendita, nel corso del periodo di ammortamento del mutuo, a cittadini o società italiane può essere autorizzata dal Ministro della marina mercantile soltanto se gli acquirenti siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 12; rimane ferma la competenza del Comitato di cui al precedente articolo 13 in ordine alle modifiche contrattuali che dovessero verificarsi nel corso dell'ammortamento del mutuo. In ogni caso tale vendita non potrà essere effettuata prima che sia trascorsa almeno la metà del periodo di ammortamento.

La vendita o il cambio di destinazione effettuati in violazione dei precedenti commi comportano la decadenza dai benefici e la risoluzione del mutuo. In tal caso i beneficiari sono tenuti a rimborsare in unica soluzione, nel termine di tre mesi dalla data della dichiarazione di decadenza, l'intero ammontare delle rate di ammortamento non ancora pagate, oltre una penale fissata nella misura del doppio del tasso ufficiale di sconto in vigore alla data della dichiarazione di decadenza.

Con il decreto di concessione del finanziamento il Ministro della marina mercantile dispone l'erogazione in base agli stati di avanzamento della costruzione delle navi o delle opere stabilendo le relative garanzie.

Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche alle domande di mutuo indicate al quinto comma dell'articolo 10.

Qualora per la medesima iniziativa siano concessi mutui a tasso agevolato da enti nazionali, l'ammontare del mutuo sul Fondo centrale per il credito peschereccio è determinato in misura tale che il finanziamento complessivo non sia superiore alle percentuali di cui al primo e secondo comma dell'articolo 14.

Il Ministero della marina mercantile riduce d'ufficio l'ammontare del finanziamento sul Fondo centrale per il credito peschereccio, qualora i benefici ottenuti per la medesima iniziativa superino nel loro importo nominale le predette percentuali.

I vincoli e la relativa scadenza, indicati nel terzo e nel quarto comma del presente articolo, sono annotati:

a) per le navi, nelle matricole e nei registri tenuti dalle autorità marittime;

b) per gli immobili, nei registri immobiliari;

c) per gli automezzi, nel pubblico registro automobilistico.

Le autorità marittime, i conservatori dei registri immobiliari e i responsabili del pubblico registro automobilistico comunicano al Ministero della marina mercantile le variazioni della proprietà dei beni sopra indicati avvenute nel periodo di ammortamento del mutuo.

(È approvato).

#### Art. 20.

##### (Contributi a fondo perduto)

Gli stanziamenti previsti dall'articolo 2 della presente legge sono utilizzati per la concessione di contributi a fondo perduto nella misura non superiore al 30 per cento della spesa documentata per le iniziative indicate ai numeri 3, 4, 5, 7, 8 e 9 dell'articolo 11, nonché per quelle previste nei successivi articoli 21 e 22.

Possono altresì essere concessi contributi a fondo perduto nella misura e con i criteri stabiliti nel piano di cui all'articolo 1 per:

a) corsi di qualificazione per soci di cooperative di pescatori e consorzi di coo-

perative di pescatori, organizzati dalle associazioni nazionali delle cooperative della pesca marittima riconosciute ai sensi delle leggi vigenti;

b) iniziative volte a favorire la cooperazione tra i pescatori, i consorzi tra cooperative di pescatori e le associazioni tra i produttori della pesca marittima sulla base di programmi annuali o pluriennali predisposti dalle associazioni nazionali;

c) agevolare, secondo le modalità stabilite con il regolamento di cui al successivo articolo 28, la costituzione di società di capitale o di armamento costituite tra cittadini o enti italiani o cittadini o enti di altri Stati per l'esercizio della pesca in acque territoriali o comunque sottoposte alla giurisdizione dei predetti Stati.

Le domande avanzate per beneficiare del contributo a fondo perduto previsto dalla legge 28 marzo 1968, n. 479, e successive modificazioni ed integrazioni, possono ottenere il contributo medesimo a condizione che il Comitato di cui all'articolo 3 della citata legge n. 479 abbia espresso parere favorevole anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.

Le domande che non sono state esaminate dal predetto Comitato, qualora siano rinnovate entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con istanza ricognitiva, conservano le priorità acquisite, purchè compatibili con i vincoli e gli obiettivi fissati nel piano di cui all'articolo 1. Se le originarie domande riguardano le iniziative di cui ai nn. 1, 2, 3 dell'articolo 11 l'istanza di ricognizione deve specificare che si chiede la concessione di un mutuo ai sensi della presente legge in sostituzione del contributo a fondo perduto. La documentazione già presentata si considera valida purchè rispondente alle disposizioni della presente legge.

Per le iniziative indicate al primo comma del presente articolo, i contributi a fondo perduto sono cumulabili con i finanziamenti erogati dal Fondo centrale per il credito peschereccio a condizione che l'intervento complessivo non superi le percentuali di cui al primo e secondo comma dell'articolo 14.

Ove per la medesima iniziativa siano concessi contributi a fondo perduto da altri enti nazionali, il contributo statale è determinato in misura tale che l'intervento complessivo a fondo perduto non risulti superiore al 50 per cento della spesa documentata; tale limite è elevato al 75 per cento per le iniziative localizzate nel Mezzogiorno.

Qualora per le iniziative previste dalla presente legge siano concessi mutui a tasso agevolato e contributi a fondo perduto da enti nazionali e dalla Comunità economica europea, l'intervento dello Stato nella forma di mutuo sul Fondo centrale per il credito peschereccio o di contributo a fondo perduto è determinato in relazione ai limiti massimi stabiliti dalla Comunità economica europea. Gli stessi limiti si applicano anche nel caso di iniziative per le quali siano stati concessi mutui a tasso agevolato e contributi a fondo perduto soltanto da enti nazionali.

Il decreto del Ministro della marina mercantile, con il quale sono concessi contributi, stabilisce l'erogazione del contributo in base a stati di avanzamento dei lavori, determinandone le modalità e le garanzie.

Le disposizioni del comma precedente si applicano anche alle domande di contributo indicate al terzo comma del presente articolo.

(È approvato).

#### Art. 21.

*(Contributo per la demolizione o l'affondamento volontario di navi da pesca)*

Ai soggetti indicati nel precedente articolo 12 è concesso un premio per la demolizione di navi da pesca o per l'affondamento volontario di navi da pesca ai fini della creazione di zone di ripopolamento, purchè si tratti di navi da pesca in esercizio o in disarmo da non più di 6 mesi.

Il contributo è commisurato come segue:

a) lire 400.000 per ogni tonnellata di stazza lorda a condizione che il richieden-

te non costruisca od acquisti altre navi da pesca nei successivi cinque anni. La costruzione o l'acquisto di altre navi da pesca nei successivi cinque anni comportano la decadenza dal contributo e l'applicazione della sanzione indicata nell'articolo 19;

b) lire 200.000 per ogni tonnellata di stazza lorda qualora vi sia la contemporanea costruzione di una nuova nave da pesca.

I contributi sono concessi con decreto del Ministro della marina mercantile.

Le zone di ripopolamento da realizzare mediante l'affondamento volontario di navi da pesca sono stabilite con la procedura prevista dall'articolo 98 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639.

(È approvato).

#### Art. 22.

*(Contributo per la cessione gratuita di navi da pesca ad istituti scientifici)*

Ai soggetti indicati nel precedente articolo 12 è concesso un premio per la cessione gratuita di navi da pesca ad un istituto scientifico, riconosciuto dal Ministero della marina mercantile, a condizione che le unità siano adibite alle ricerche applicate alla pesca marittima.

Il contributo è concesso con decreto del Ministro della marina mercantile nella misura indicata alla lettera a) del precedente articolo 21.

(È approvato).

#### Art. 23.

*(Concessione dei contributi a fondo perduto)*

La concessione dei contributi a fondo perduto è disposta con decreto del Ministro della marina mercantile, sentito il parere di un apposito Comitato, composto da:

a) il direttore generale della pesca marittima, che lo presiede;

b) il vice direttore generale della Direzione generale della pesca marittima, che lo presiede in caso di assenza o impedimento del presidente;

c) due funzionari della Direzione generale della pesca marittima con qualifica non inferiore a primo dirigente;

d) i direttori degli istituti di cui ai nn. 5, 7, 8, 9 e 11 dell'articolo 6;

e) tre rappresentanti delle associazioni nazionali cooperative designati dalle associazioni stesse;

f) tre rappresentanti degli armatori delle navi da pesca designati dalle associazioni nazionali di categoria;

g) quattro rappresentanti dei lavoratori della pesca designati dalle organizzazioni sindacali presenti nella Commissione consultiva centrale per la pesca marittima.

I componenti del Comitato sono nominati con decreto del Ministro della marina mercantile.

Il Comitato esprime il proprio preventivo parere sulle domande di concessione dei mutui sul Fondo per il credito peschereccio.

Il Comitato valuta la compatibilità delle singole iniziative con il piano di cui all'articolo 1, nel rispetto delle priorità, dei vincoli e degli obiettivi fissati dal piano stesso.

Il Comitato riferisce ogni sei mesi, con apposita relazione, al Comitato di cui all'articolo 3.

Le funzioni di segretario sono affidate ad un funzionario della Direzione generale della pesca marittima di livello non inferiore al settimo coadiuvato da un impiegato di livello inferiore al settimo.

Le riunioni sono valide con la presenza della metà dei membri.

Le deliberazioni sono valide quando siano adottate dalla maggioranza degli intervenuti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

Il presidente può convocare alle riunioni, senza diritto di voto, funzionari del Ministero della marina mercantile, di altre amministrazioni dello Stato o estranei all'amministrazione statale.

*(È approvato).*

#### Art. 24.

*(Modalità e vincoli per la concessione dei contributi a fondo perduto per nuove opere ed acquisti)*

Le domande di ammissione a contributi a fondo perduto devono essere presentate prima dell'inizio delle opere e prima dell'acquisto dei beni.

Le opere devono, a pena di decadenza, salvo casi di forza maggiore da accertarsi a cura del Ministero della marina mercantile, essere iniziate entro 6 mesi dalla data di comunicazione della concessione del contributo e completate nel termine stabilito nel provvedimento di concessione. Entro tale ultimo termine devono essere perfezionati gli acquisti.

Le opere e gli acquisti ammessi a contributo sono soggetti, a pena di decadenza, agli stessi vincoli e penalità previsti dall'articolo 19, per la durata indicata al terzo comma dell'articolo 14, lettere b) e c).

*(È approvato).*

#### Art. 25.

*(Priorità a favore delle cooperative)*

Nella concessione dei contributi a fondo perduto e dei mutui a tasso agevolato hanno priorità le richieste delle cooperative dei pescatori e dei consorzi di cooperative di pescatori che provvedono direttamente alla distribuzione, alla commercializzazione e alla lavorazione del pescato o dei prodotti della acquacoltura.

*(È approvato).*

#### Art. 26.

*(Organizzazione delle iniziative promozionali)*

Il programma per l'organizzazione di campagne e di iniziative promozionali deve essere finalizzato al raggiungimento dei se-

guenti obiettivi, tenuto conto delle indicazioni fornite dal piano di cui all'articolo 1:

a) incremento del consumo dei prodotti della pesca marittima, in particolare del pesce azzurro e di altre specie massive poco utilizzate;

b) spostamento della domanda dalle specie cosiddette pregiate di alto prezzo verso le specie abbondanti di prezzo più accessibile.

Il programma è predisposto sulla base delle indicazioni e dei dati forniti dalle associazioni dei produttori e dalle cooperative dei pescatori e loro consorzi.

Esso è articolato in progetti operativi con la specifica indicazione dei tempi e dei mezzi pubblicitari ritenuti più efficaci anche in relazione alle particolari esigenze regionali e locali.

(È approvato).

#### Art. 27.

*(Organizzazione di corsi per il personale civile e militare addetto alla pesca marittima)*

Il personale dell'Amministrazione centrale e quello degli Uffici periferici addetto ai servizi riguardanti la pesca marittima partecipa ai corsi di formazione professionale e di aggiornamento organizzati dal Ministero della marina mercantile in collaborazione con gli istituti scientifici e laboratori riconosciuti ai sensi della legge 14 luglio 1965, n. 963.

(È approvato).

#### Art. 28.

*(Norme di attuazione)*

Con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanare entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge, saranno stabilite le particolari modalità tecniche

per la concessione dei finanziamenti e dei contributi previsti dalla presente legge.

(È approvato).

#### Art. 29.

*(Commissione consultiva centrale per la pesca marittima)*

L'articolo 6 della legge 14 luglio 1965, n. 963, è sostituito dal seguente:

« La Commissione consultiva centrale, presieduta dal Ministro della marina mercantile o da un suo delegato, è così composta:

a) il direttore generale della pesca marittima;

b) il vice direttore generale della Direzione generale della pesca marittima;

c) tre funzionari del Ministero della marina mercantile aventi qualifica non inferiore a quella di primo dirigente;

d) un rappresentante del Ministero del tesoro;

e) un rappresentante del Ministero delle finanze;

f) un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

g) un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

h) un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero;

i) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

l) due rappresentanti del Ministero della sanità, rispettivamente della Direzione generale servizi veterinari e della Direzione generale igiene degli alimenti e nutrizione;

m) un rappresentante del Consiglio superiore della marina mercantile;

n) un rappresentante dell'Istituto italiano della nutrizione;

o) il direttore dell'Istituto centrale per le ricerche scientifiche e tecnologiche applicate alla pesca marittima;

p) il direttore del Laboratorio di idrobiologia del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

q) quattro esperti scelti tra docenti universitari e cultori di discipline scientifiche, giuridiche, economiche applicate alla pesca di cui due designati dal Consiglio nazionale delle ricerche e due dal Consiglio superiore della pubblica istruzione;

r) tre rappresentanti della cooperazione peschereccia scelti tra terne designate da ciascuna delle associazioni cooperativistiche a base nazionale;

s) un rappresentante dell'Unione italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

t) un rappresentante dei commercianti in prodotti ittici;

u) quattro rappresentanti dei lavoratori della pesca scelti tra terne designate da ciascuna delle associazioni sindacali a base nazionale;

v) tre rappresentanti dei datori di lavoro della pesca scelti tra terne designate da ciascuna delle associazioni sindacali a base nazionale;

z) un rappresentante della pesca sportiva designato dalla organizzazione nazionale della pesca sportiva.

I componenti della Commissione sono nominati con decreto del Ministro della marina mercantile e durano in carica un triennio; quelli di cui alle lettere m), n), q), r), s), t), u), v) e z) possono essere riconfermati una sola volta.

Le sedute della Commissione sono valide con l'intervento di almeno la metà dei membri in prima convocazione o di almeno un terzo in seconda convocazione.

Possono essere chiamati a partecipare ai lavori della Commissione senza diritto di voto persone particolarmente esperte in materia di pesca nonchè i rappresentanti di enti interessati ai problemi posti all'ordine del giorno.

Le funzioni di segretario della Commissione sono affidate ad un funzionario del Ministero della marina mercantile di livello non inferiore al settimo ».

(E approvato).

#### Art. 30.

##### *(Commissioni consultive locali per la pesca marittima)*

Il terzo comma dell'articolo 8 della legge 14 luglio 1965, n. 963, è modificato come segue:

« I membri della Commissione sono nominati dal capo del compartimento marittimo e durano in carica un triennio; i componenti di cui alle lettere f), h), i), l), m) e q) possono essere confermati una sola volta. Le sedute della Commissione sono valide con l'intervento di almeno la metà dei membri in prima convocazione e di almeno un terzo in seconda convocazione ».

(E approvato).

#### Art. 31.

##### *(Composizione del Consiglio superiore della marina mercantile)*

Il numero dei rappresentanti dell'armamento peschereccio in seno al Consiglio superiore della marina mercantile, istituito con decreto del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 1177, è elevato a due, di cui uno appartenente al movimento cooperativo.

(E approvato).

#### Art. 32.

##### *(Abrogazioni espresse)*

Sono abrogate tutte le norme in contrasto od incompatibili con la presente legge.

(E approvato).

#### Art. 33.

##### *(Oneri finanziari)*

Per l'attuazione del piano di cui all'articolo 1 della presente legge relativo al periodo 1981-1983 è autorizzata la spesa compless-

siva di lire 60 miliardi, che verrà iscritta nello stato di previsione del Ministero della marina mercantile secondo quote da determinare in sede di legge finanziaria, di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468.

La quota relativa all'anno 1981 viene determinata in lire 2 miliardi.

(È approvato).

Art. 34.

(Copertura finanziaria)

All'onere di lire 2 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1981 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Art. 35.

(Norme transitorie)

Il primo piano nazionale della pesca è predisposto entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, tenuto conto delle indicazioni che le regioni potranno fornire entro 6 mesi dalla predetta data.

In attesa del compimento delle fasi necessarie per l'elaborazione e l'approvazione del primo piano nazionale, il Ministro della marina mercantile è autorizzato, per il periodo di 12 mesi dalla data di emanazione del decreto di cui al precedente articolo 28, a concedere mutui sul Fondo centrale per il credito peschereccio, contributi a fondo perduto e contributi per le ricerche scientifiche e tecnologiche applicate alla pesca, a condizione che gli interventi siano effettuati:

a) nel rispetto degli obiettivi fissati nell'articolo 1;

b) in conformità alle priorità, ai vincoli ed alle linee stabilite in uno schema pre-

liminare di piano approvato entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge dalla Commissione consultiva centrale per la pesca marittima e adottato dal Ministro della marina mercantile con proprio decreto.

(È approvato).

P R E S I D E N T E . Passiamo alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

N E P I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

N E P I . Signor Presidente, il Gruppo della Democrazia cristiana riconosce nel disegno di legge illustrato dalla relazione del senatore Avellone la validità degli obiettivi e degli strumenti indicati per far fronte ai problemi della pesca marittima italiana. Siamo convinti che la normativa al nostro esame, che raccoglie e armonizza la proposta di iniziativa governativa e quelle di iniziativa parlamentare, corrisponde alle più urgenti attese degli operatori del settore e al più generale interesse dell'economia nazionale.

L'aver finalizzato gli interventi nell'ambito di un piano pluriennale alla gestione delle risorse biologiche del mare, alla valorizzazione delle specie massive proprie della pesca nazionale, a una moderna razionalizzazione del mercato, al miglioramento della bilancia commerciale del settore ittico e al miglioramento delle condizioni di vita e del lavoro dei pescatori costituisce l'insieme organico di un impegno programmatico avente carattere prioritario e condizionante l'intera normativa.

L'aver previsto adeguati strumenti di intervento in direzione della ricerca scientifica e tecnologica, della ristrutturazione e dell'ammodernamento della flotta peschereccia e dei mezzi di produzione, dell'incentivazione e della cooperazione dei consorzi di pescatori e delle associazioni dei produttori, dello sviluppo dell'acquacoltura nelle acque marine e dell'ammodernamento e razionaliz-

zazione delle strutture a terra, della riorganizzazione e sviluppo della rete di conservazione e distribuzione dei prodotti ittici rappresenta un elemento positivo che risponde in modo realistico alle esigenze di questo importante settore dell'economia italiana.

Per il consolidato collegamento e per il forte impegno che la Democrazia cristiana ha sempre mantenuto con il mondo della pesca, a sostegno del progressivo miglioramento delle condizioni di vita dei lavoratori della pesca, delle iniziative degli operatori del settore, per il raggiungimento della capacità competitiva del prodotto ittico nazionale, esprimiamo un giudizio largamente positivo su questa legge perchè ne riconosciamo, nei contenuti e nelle prospettive programmatiche, la capacità di impulso e di rilancio della pesca marittima corrispondente all'urgenza e alla profondità dei problemi che essa è chiamata a risolvere.

Occorreranno ulteriori norme di coordinamento per dare maggiore incisività all'attuale normativa, come è stato ricordato anche in questo dibattito; ma noi riteniamo che il provvedimento che oggi approviamo. — e sottolineo il dato positivo di una larga convergenza — assicuri certezza ed organicità ad una politica programmata per lo sviluppo della pesca marittima su cui il Governo dimostra un'attenzione ed un impegno che meritano il nostro apprezzamento.

Queste ragioni, che integrano quelle puntualmente esposte dal relatore Avellone e richiamate in questa sede dal rappresentante del Governo senatore Patriarca, motivano il voto favorevole del Gruppo della Democrazia cristiana. (*Applausi dal centro. Congratulazioni*).

M I T R O T T I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M I T R O T T I . Signor Presidente, onorevoli colleghi, la motivazione di fondo di questo mio intervento è l'espressione, da parte del mio Gruppo, di un assenso al significato che noi annettiamo a questo provvedimento, ovvero la conferma attraverso un

atto legislativo di un inizio di programmazione per il settore della pesca. Ed è in questa ottica che io anticipo il voto favorevole del Movimento sociale italiano-Destra nazionale; ma devo al tempo stesso rilevare come il provvedimento si presti a considerazioni di non lieve portata, tenuto conto dei riflessi che esso avrà nel settore della pesca. Non meraviglierà, quindi, se dalle considerazioni che farò in quest'Aula emergeranno critiche nei confronti dello stesso provvedimento. Ho inteso formulare questa chiarificazione iniziale anche per sottolineare l'attesa che ormai il settore aveva manifestato da tempo e che è stata ancor più ingigantita per gli addetti alla pesca da un profluvio di norme di carattere regionale che hanno teso più a burocratizzare il lavoro della pesca che a facilitarne lo svolgimento.

Come prima considerazione devo rilevare come, tristemente, questo disegno di legge riposi nello stesso alveo di burocratizzazione già richiamato per il settore della pesca. Ma prima di accingermi ad una disamina un po' particolare (per la quale chiedo in anticipo al Presidente di poter disporre di qualche minuto in più anche perchè ho evitato di intervenire, per dichiarazione di voto, su ogni articolo proprio perchè alla fine dovevo esprimere un voto favorevole), prima di fare delle considerazioni sull'articolato, devo rilevare come le stesse dichiarazioni del relatore muovano a considerazioni critiche. Si tratta di dichiarazioni che confermano la persistenza di un modello assistenziale, l'esistenza di una legislazione di marcata casualità, che attestano, ancora, che è stata lasciata in ombra la questione degli strumenti amministrativi così come accertano che non esistono strutture di controllo ed, ancora, fanno notare la mancata previsione di eventi forse prevedibili, l'assenza di una rilevazione statistica sistematica e l'impossibilità, addirittura, del Ministero della marina mercantile di effettuare controlli, vigilanza ed elaborazioni statistiche.

Come si vede vi è sufficiente materia per poter capire il *deficit* della bilancia commerciale che per il settore è stato di 700 miliardi.

Sarebbe stato doveroso cogliere e fare cogliere — oltre che elencare le carenze che

hanno portato a questo pesante *deficit* — anche le responsabilità delle carenze stesse.

Non mi soffermerò su quelle che io ho definito aspirazioni di fondo del disegno di legge, perchè mi sembra che esse raccolgano le indicazioni che, in diversi momenti, si sono avute nelle conferenze specifiche per i problemi del settore. Devo solo rilevare come un intervento di tale portata meritava di essere raccordato e di essere reso congruente con un più vasto intervento di attuazione della legge n. 382 in fatto di completamento sul versante statale. L'accento che se ne è fatto in relazione non trova alcune connessioni nel testo normativo. Peraltro mi sembra che questo disegno di legge muova e percorra il suo itinerario normativo unicamente sul binario dei problemi della pesca anche se questi problemi sono stati qualificati fino alla soglia della ricerca scientifica e tecnologica per il settore.

Ma devo anticipatamente rilevare, perchè poi sarò costretto a dirlo in modo particolare per alcune enunciazioni della norma, come utopistiche finiscano con l'essere certe previsioni e certe intenzioni del legislatore se a corollario di queste intenzioni e delle norme che le traducono non si realizzino o non si consolidino quelle strutture che sono tese ad inglobare il problema e la sua soluzione all'interno del più vasto tessuto della problematica nazionale; altre ammissioni, quale l'assenza di una visione organica per i problemi del settore, mi sembra che possano essere stemperate almeno nel tentativo di riorganizzazione operato con questo disegno di legge. Non dedicherò a questo problema altre considerazioni se non quelle che ineriscono i settori sindacali (che sono stati elevati a dignità di interlocutori diretti del Ministero) che mi sembra abbiano scoperto l'uovo di Colombo quando hanno suggerito il rafforzamento di strutture che loro ben sapevano e ben sanno fatiscanti. Forse la cronaca di questi giorni impone un altro richiamo in fatto di strutturare, impone una riflessione sulla situazione dei Ministeri: non starò qui ad indicarli per competenza anche perchè mi sembra che tutti possano essere collocati sul denominatore comune di una disgrega-

zione interna di strutture, di un allentamento della sensibilità di quanti sono preposti a funzioni e a responsabilità se è vero, come è vero, che, in presenza di una deplorabile inerzia dei vertici responsabili dei Ministeri stessi, la magistratura è stata costretta ad intervenire per restituire ai singoli la dignità di lavoratori e per richiamarli, al tempo stesso, ai doveri cogenti che essi hanno nei confronti dello Stato.

Devo anche dire, riprendendo quanto ho osservato in Commissione, che sarebbe stato auspicabile leggere attraverso questa normativa un raccordo con altra legislazione che ad essa doveva essere raccordata; voglio in particolare riferirmi alla legge sulla difesa del mare ed alla legislazione regionale alla quale ho avuto già modo di ricollegarmi con qualche richiamo.

In particolare, per quanto riguarda la legge sulla difesa del mare, devo dire che poteva essere raccordato con la legge già varata dal Parlamento il problema dell'assistenza a terra. Non sta a me prendere in quest'Aula lo spunto da questo problema specifico, ma ritengo che se si aprisse un dibattito su questo problema vi sarebbero ore ed ore da dedicarvi per passare in rassegna situazioni deficitarie fino al limite del rischio della vita di quanti operano sul mare.

L'ultimo naufragio che ha subito l'Italia ha dato la dimostrazione eclatante dei vuoti che si sono aperti (e che sono diventati falle) in determinate situazioni di pericolo.

Devo altresì dire come non risulta colta neanche in quest'occasione la problematica connessa all'assistenza sanitaria a bordo delle navi da pesca e come fino ad oggi il legislatore non abbia dimostrato sensibilità sufficiente per intravedere una normativa che consenta l'utilizzazione a bordo di personale paramedico, perlomeno per la flotta di medio tonnellaggio. Di certo si dirà qui che tale problema è competenza del Ministero della sanità che presiede alla riforma sanitaria; ed in questo palleggio si perde tempo e si svilisce l'attenzione su problemi non ritenuti prioritari e per i quali taluni rischiano la vita lavorando sul mare.

Non risulta neanche colta la possibilità di offrire agli operatori della pesca condizioni

di ristoro (ho voluto chiamarlo « premio ») per i recuperi archeologici a mare; anche questa è una connessione che poteva essere colta, perchè è anche di questi giorni la pubblica denuncia del depauperamento dei nostri beni culturali e archeologici che soggiacciono ad un'assenza totale di controlli e quindi ad un saccheggio che anno per anno ne rende minore la consistenza.

Devo anche dire che occasione di raccordo tra la legislazione esistente e incompleta e quella che è al varo poteva essere l'esame della situazione delle capitanerie lungo la costa e come fosse possibile intravedere per esse un salto qualitativo delle loro funzioni, in raccordo sempre con le prospettive della legislazione che tende anch'essa ad effettuare un salto in avanti in senso qualitativo.

Il raccordo è mancato anche con la legislazione regionale, che largamente ormai ha fatto suoi temi quali il sostegno dei costi di gestione della pesca marittima e i problemi dell'acquacoltura; l'aver legiferato con il disegno di legge in esame in ritardo rispetto agli stadi avanzati della legislazione regionale svuota di significato un testo normativo che, per tale motivo, difficilmente porterà alla revisione di certi orientamenti regionali e cadrà, come tanti altri suggerimenti del Parlamento, nel dimenticatoio delle singole regioni.

Vorrei, anche per dare più tono e significato al commento critico cui mi sono riferito prima, effettuare qualche considerazione sulla normativa in esame. Ritengo che sia sfuggita ai colleghi la considerazione di quante tappe intermedie e innovative il provvedimento inserisce in un processo di riordino del problema della pesca. Ne elencherò alcune e mi fermerò quando avrò segni di stanchezza da parte di chi cortesemente mi ascolta.

Si è detto che bisognava e bisognerà effettuare una pianificazione triennale, e siamo al primo appuntamento. Al tempo stesso, sono state previste anche « eventuali modifiche » del piano; quindi è questa una seconda occasione decisionale e perciò di blocco dell'attività di intervento dello Stato. È stato

altresì deliberato (e sarà questa la norma) che bisognerà realizzare per gli interventi un bilancio preventivo (e questo sarà un appuntamento che richiederà dei tempi) ed è stato detto, poi, che prima dell'operatività del piano sarà necessaria una relazione annua del Ministro; e siamo già a 4 tappe di arresto temporaneo della operatività degli interventi.

È stato detto, altresì, che verrà istituito un comitato di esame nazionale, con la trasformazione dell'esistente commissione consultiva centrale per la pesca marittima: siamo al quinto intervento normativo di filtraggio operativo. Sono stati previsti dei gruppi di lavoro: e siamo, con tale ulteriore frazionamento dell'impegno, alla sesta tappa. È stato previsto un gruppo di lavoro all'interno dell'organizzazione ISTAT: siamo al settimo frazionamento di responsabilità. Sono stati previsti dei concorsi pubblici per le assunzioni: siamo all'ottava tappa da dover assolvere nell'ottica di un pieno adempimento del piano. È stato previsto un comitato di coordinamento per la ricerca scientifica: nono assolvimento sempre per il completamento degli interventi. Non sto citando le decretazioni e i pareri da intercalare perchè li elencherò dopo.

È stato istituito l'istituto centrale per le ricerche scientifiche: siamo al decimo assolvimento che viene richiesto per rendere attuabile la legge. Di questo passo, fino all'istituzione del fondo centrale per il credito, siamo all'inserimento di undici momenti di esame e/o decisionali dell'azione governativa di sostegno della pesca.

Non ho citato gli interventi di decretazione e i pareri e non sono pochi! Abbiamo il decreto, per il varo del regolamento interno del Comitato; abbiamo il decreto per l'approvazione del modello della licenza; abbiamo la delibera del Presidente dell'ISTAT per quanto riguarda il gruppo di lavoro nominato per le statistiche della pesca; abbiamo il parere che il Ministero della marina mercantile richiede al comitato per il coordinamento della ricerca scientifica; vi sono le designazioni dei membri del comitato ed il decreto del Ministro per la nomina dei mem-

bri; vi sono le nomine dei componenti dei gruppi di lavoro costituiti all'interno del comitato; vi sono l'elenco delle ricerche ed il decreto del Ministro per il varo dell'elenco delle ricerche.

Ritengo che la noia che vi avrò regalato con questo rosario di adempimenti sgretoli la graniticità che, in positivo, qualcuno potrà aver colto da una legge di programmazione per il settore della pesca.

Le considerazioni svolte meritano un'attenta riflessione, ancor più se correlate ad alcune indicazioni specifiche che è possibile trarre dall'articolato in esame. Anzitutto (e dicendo questo non dico cose nuove, ma riprendo considerazioni dei colleghi che sono su altre sponde politiche) i problemi della pesca non sono problemi che consentono soluzioni a breve termine; essi peraltro necessitano di impegno operativo costante in un arco adeguato di tempo; talchè, aver previsto una struttura di intervento talmente frammentata comporterà unicamente una maggiore lentezza del meccanismo di intervento che, ove dovesse incepparsi in uno solo degli ingranaggi che i vari articoli innestano, porterebbe (in un arco di tempo che si allungerebbe a dismisura) a vanificare ogni concreto risultato che è legittimo, da parte degli addetti al settore, attendersi e che è doveroso, per un legislatore, promuovere attraverso adeguata articolazione normativa. Peraltro la norma, così come è articolata, non ha posto premesse a garanzia di una sua attuazione (premesse che dovrebbero essere consolidate prima ancora del varo della norma stessa) perchè ritengo che tutti insieme possiamo essere concordi nell'affermare che, prima ancora di poter vedere concretato il primo programma triennale, ci ritroveremo nelle condizioni di dover superare il primo e forse il secondo triennio unicamente alle prese con i problemi di realizzazione delle strutture intraviste e previste.

Desto meraviglia — consentitemi di dirlo — constatare come si sia potuto esprimere, da altra parte politica, convinzione e direi certezza circa l'operatività di queste norme. Potrebbe sembrare altresì strano che alle con-

siderazioni inizialmente formulate (che tendevano a chiarire una posizione di assenso della mia parte politica) stiano facendo seguito queste considerazioni critiche, ma ritengo che la doverosità di un esame obiettivo della realtà, correlata all'articolazione della norma, imponga un atteggiamento siffatto.

**P R E S I D E N T E .** Senatore Mitrotti, le ho permesso di andare oltre il doppio del tempo normalmente concesso per la dichiarazione di voto. La prego di concludere.

**M I T R O T T I .** Concludo, signor Presidente. Un altro aspetto mi preme rilevare ed è quello che mette in risalto la fiscalità del provvedimento nei confronti della pesca. L'istituzione degli agenti delle statistiche della pesca e la possibilità di applicazione di pene pecuniarie riposano su una voluta ignoranza della realtà del settore. Chi al settore doverosamente si è accostato, chi al settore ha guardato per leggerne l'attuale realtà, le sue linee di tendenza, avrà ben visto come i lavoratori del mare oggi siano succubi di organizzazioni cooperative; siano succubi perchè questa è gente che, vivendo la propria giornata di lavoro di notte, è costretta a riposarsi di giorno e a delegare adempimenti connessi alla propria attività a queste organizzazioni. Del resto — e voglio chiamare il Ministero delle finanze in causa — la mia denuncia ormai risulta accertata agli atti dei vari uffici finanziari che sono intervenuti per verifiche presso queste cooperative (a seguito di correlazione dei consumi di gasolio con il pescato); l'aver voluto chiudere deliberatamente gli occhi di fronte a questa realtà non ha portato nè sollievo al problema della pesca nè soluzione dei problemi dello Stato. Sarebbe stato auspicabile che un intervento effettivamente sollecito si fosse risolto, ad esempio, nell'apertura di « conti di credito » per i pescatori che consentissero a costoro, ad esempio, al momento del rifornimento del carburante, di beneficiare di aiuti dello Stato senza anticipazioni di capitali propri e senza il ricorso a fondi ed a marchingegni o alla legislazione regionale.

**Presidenza del vice presidente MORLINO**

(Segue MITROTTI). Peraltro l'aver inserito l'agente delle statistiche della pesca come controllore e il non aver posto questi operatori dello Stato nelle condizioni di beneficiare di una struttura in cui muoversi e per la quale agire vanificherà l'intento del legislatore di controllare anche il settore della pesca con l'aggravio peraltro, sul fronte della spesa, dei costi.

Mi fermo a queste considerazioni ritenendo di aver anche abusato del tempo a mia disposizione. Voglio chiudere con l'esortazione a quanti sono responsabili, in questo momento, del varo di questa legge — e noi ci riteniamo al pari responsabili con costoro — di non restare appagati del solo varo della normativa. Mi sembra che il problema della pesca richieda un'attenzione costante. E poiché tutti assieme possiamo avere la certezza che le norme al varo non sposteranno granchè in meglio la situazione che oggi tutti conosciamo, vi deve essere, da parte di ciascuno, l'impegno costante di una verifica della operatività delle norme stesse al fine di promuovere, ove la realtà lo consigliasse, quei tempestivi interventi di rimedio tesi a razionalizzare e a snellire un intervento che, articolato sul piano della burocratizzazione — com'è leggibile attraverso questo provvedimento — è destinato a disperdere nei rivoli delle competenze che tante volte si sovrappongono, nella palude delle responsabilità che mai vengono a galla, oltre che ogni buon intento, anche quelle risorse economiche della povera nazione Italia che in questo momento invece impongono a tutti maggiore oculatezza e doverosa responsabilità d'impiego.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti il disegno di legge n. 1626 nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**E approvato.**

Restano pertanto assorbiti i disegni di legge nn. 1179 e 1657.

**Inversione dell'ordine del giorno**

**PRESIDENTE.** Onorevoli colleghi, a seguito di richieste che mi sono pervenute, dispongo, ai sensi dell'articolo 56, terzo comma, del Regolamento, l'inversione dell'ordine del giorno, nel senso di procedere immediatamente alla discussione dei disegni di legge nn. 959, 492, 765, 953, 984 e 1569, riguardanti il settore edilizio e, successivamente, alla discussione del disegno di legge n. 1487.

**MORANDI.** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**MORANDI.** Signor Presidente, naturalmente non voglio fare eccezioni, ma mi sembra abbastanza singolare il modo in cui questa seduta pomeridiana si sta svolgendo. Posso capire che vi è una quantità di esigenze, peraltro a me ignote, però voglio far presente alla Presidenza che questo non è un modo ragionevole di procedere. È chiaro che ci sono degli interessi contrapposti ma, quando si sa di un programma, c'è chi si assume degli impegni. Di conseguenza, siccome è stato invertito l'ordine del giorno ed è stato detto all'ultimo momento, non voglio fare altro che sottolineare che questo non è un metodo accettabile. Detto questo, mi rimetto all'Assemblea.

**PRESIDENTE.** Lei non può rimettersi all'Assemblea, si deve rimettere alla responsabilità della Presidenza, che ha ritenuto opportuno accogliere le richieste di inversione dell'ordine del giorno per soddisfare esigenze ampiamente motivate.

**Discussione dei disegni di legge:**

- « **Modifiche ed integrazioni all'articolo 15 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, recante sanzioni amministrative in materia edilizia ed urbanistica. Disciplina e recupero delle opere abusive realizzate prima dell'entrata in vigore della medesima legge** » (959);
- « **Modifiche alle disposizioni vigenti in materia urbanistica e sanatoria degli abusi edilizi a determinate condizioni** » (492), d'iniziativa del senatore Schietroma e di altri senatori;
- « **Norme per il recupero e il riordino urbanistico edilizio** » (765), d'iniziativa del senatore Damagio e di altri senatori;
- « **Norme sulla disciplina urbanistica e il recupero di costruzioni edilizie abusive** » (953), d'iniziativa del senatore Tanga;
- « **Norme per il rilancio del settore edilizio** » (984), d'iniziativa dei senatori Malagodi e Fassino;
- « **Nuove norme sull'ordinamento dei servizi urbanistici per il rilancio del settore edilizio** » (1569), d'iniziativa del senatore Crollalanza e di altri senatori.

Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 959. Stralcio degli articoli 1 e 2 del disegno di legge n. 492. Stralcio degli articoli 1, 2 e 3 del disegno di legge n. 953. Stralcio degli articoli da 1 a 6 e da 8 a 16 del disegno di legge n. 984. Stralcio degli articoli da 1 a 26 e da 37 a 56 del disegno di legge n. 1569

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge: « Modifiche ed integrazioni all'articolo 15 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, recante sanzioni amministrative in materia edilizia ed urbanistica. Disciplina e recupero delle opere abusive realizzate prima dell'entrata in vigore della medesima legge »; « Modifica alle disposizioni vigenti in materia urbanistica e sanatoria degli abusi edilizi a determinate condi-

zioni », d'iniziativa dei senatori Schietroma, Cioce e Parrino; « Norme per il recupero e il riordino urbanistico edilizio », d'iniziativa dei senatori Damagio, Del Ponte, D'Amelio e Saporito; « Norme sulla disciplina urbanistica ed il recupero di costruzioni edilizie abusive », d'iniziativa del senatore Tanga; « Norme per il rilancio del settore edilizio », d'iniziativa dei senatori Malagodi e Fassino; « Nuove norme sull'ordinamento dei servizi urbanistici per il rilancio del settore edilizio », d'iniziativa dei senatori Crollalanza, Filetti, Finestra, Franco, La Russa, Marchio, Mitrotti, Monaco, Pecorino, Pisanò, Pistolese, Pozzo e Rastrelli.

Dichiaro aperta la discussione generale. È iscritto a parlare il senatore Ottaviani. Ne ha facoltà.

OTTAVIANI. Signor Presidente, onorevole Ministro, non riprenderò in questo mio breve intervento tutti i temi, pure importanti, che sottostanno allo specifico argomento oggetto di questo disegno di legge sull'abusivismo edilizio.

Non affronterò il problema più generale della situazione dell'abitare in Italia, della crisi edilizia che da lungo tempo attraversiamo, dei provvedimenti che sono stati posti in essere, anche recentissimi, come il decreto-legge *bis* rinnovato in questi giorni dal Governo, eccetera. Nè riprenderò le cose che sono state dette, con molta chiarezza, dal relatore Degola nella relazione scritta che accompagna questo disegno di legge. Farò solo alcune brevi considerazioni.

La prima è questa. Il fenomeno dell'abusivismo ha assunto nel nostro paese dimensioni spaziali e temporali notevoli; viene da lontano e ha praticamente interessato tutto il territorio nazionale, con maggiore gravità nei territori del centro e, in modo particolare, del sud del nostro paese.

Ha finito, quindi, questo fenomeno con l'assumere una rilevanza politica e sociale tale da far ritenere ormai impossibile che potesse essere in qualche modo sottoposto a controllo attraverso l'applicazione di misure che fossero meramente amministrative o repressive.

Da qui la necessità per il Parlamento di affrontare, sia pure con ritardo, lo dobbiamo riconoscere, la materia e avviarla a una qualche soluzione.

C'è ritardo, ho detto, e mi pare che a sottolineare questo riconoscimento c'è il fatto che già alcune regioni, sotto l'incalzare della situazione, dinanzi al diffondersi incontrollato dell'abusivismo edilizio, hanno dovuto correre in qualche modo ai ripari e assumere delle normative di carattere regionale. Da qui un altro motivo d'urgenza ad intervenire per il legislatore nazionale per evitare che si consolidasse una legislazione regionale, estremamente differenziata. Da qui la necessità per il Parlamento di fissare alcuni principi e di approvare una legge-quadro che potesse costituire la cornice entro la quale armoniosamente le regioni avrebbero potuto affrontare e risolvere il problema dell'abusivismo edilizio. Da qui nasce il carattere, dunque, del disegno di legge che stiamo esaminando.

Il testo base è quello del disegno di legge proposto dal Governo; dobbiamo però anche dire che questo disegno di legge è stato a lungo meditato da parte dell'8ª Commissione sia in Commissione plenaria che in comitato ristretto, ed esso ha subito una serie di modifiche e integrazioni che oggi ragionevolmente ci portano a sostenere che ci troviamo in presenza di una legge che può assolvere bene il compito che si era prefissato.

Il Parlamento consegna dunque agli altri operatori del settore dell'urbanistica e della edilizia, in modo particolare alle regioni e ai comuni, uno strumento legislativo chiaro ed efficace. Molto dipenderà dall'applicazione che di questa normativa si vorrà fare per vedere quali risultati positivi potranno essere raggiunti.

Voglio anche sottolineare, almeno per quanto riguarda la nostra parte politica, un altro carattere di questa legge che come ho già detto, consideriamo una legge chiara, razionale, utile.

È probabile che nell'impatto con la società, dinanzi a un fenomeno così diffuso e complesso e che nasce da una molteplicità di cause, che vanno da bisogni reali insoddi-

sfatti a spinte speculative, è probabile — dico — che questa legge possa manifestare alcuni limiti, ed anche alcune astrattezze. Può accadere che non riuscirà a tradursi in strumenti, nelle mani degli operatori, veramente risolutori. Di qui il carattere anche sperimentale che vogliamo attribuire a questa legge. Sarà l'esperienza, in un certo arco di tempo e attraverso l'applicazione da parte delle regioni e dei comuni, a suggerire al legislatore nazionale quali ulteriori accorgimenti si potranno porre in essere per avere una legislazione la più appropriata ed efficace possibile.

Desidero solo, avviandomi a concludere, brevemente ricordare alcuni fondamentali aspetti di questa legge che non erano contenuti nel provvedimento originario del Governo: intanto lo sforzo di riordinare tutta la materia delle sanzioni amministrative prevista dalla legge n. 10 per rendere queste sanzioni più chiare, meglio leggibili e anche più severe, in modo da scoraggiare in partenza il fenomeno dell'abusivismo.

Mi preme in particolare sottolineare alcune norme che puntano a stroncare alla radice il fenomeno dell'abusivismo. L'articolo 13, infatti intende porre un ostacolo decisivo a chi vuole violare la legge dichiarando annullabili i negozi giuridici relativi alla compravendita di edifici e nulli i contratti giuridici relativi all'acquisto di suoli abusivamente lottizzati.

Pregio di questo disegno di legge è quello di avere definito per la prima volta in modo chiaro il concetto di lottizzazione abusiva riconfermando il principio che i suoli di lottizzazioni abusive, riconosciute tali per sentenza passata in giudicato, sono acquisiti alla pubblica amministrazione.

Per quanto si riferisce alla sanatoria dell'abusivismo pregresso ricordo le due norme principali: l'una, in base alla quale tutto il fenomeno dell'abusivismo anteriore al 1967, anno in cui ci fu in Italia, dopo una lunga, troppo lunga interruzione di normativa urbanistica, il rilancio della legislazione urbanistica, con la legge n. 765 viene sanato *ope legis*. Per le opere abusive realizzate successivamente è prevista una serie di norme,

che non intendo richiamare in dettaglio, imperniate fundamentalmente sul principio del recupero urbanistico, e cioè della facoltà, riconosciuta con legge regionale ai comuni, di procedere ad apportare varianti ai loro strumenti urbanistici per recuperare i nuclei abitativi più o meno grandi che sono stati costruiti abusivamente e reinserirli in un tessuto urbano civilmente organizzato e nel quale sia possibile costruire i servizi necessari per recuperare anche queste aree ad una qualità di vita urbana attualmente carente.

Sono questi i punti fondamentali, insieme ad altri, che tendono a dare con la legge possibilità di spazi operativi ai comuni, in modo da risolvere una serie di problemi, dando concrete risposte a quell'abusivismo di bisogno che spesso costringe la gente, per la insufficienza dell'azione amministrativa degli enti, a delinquere. Ricordo, per esempio, la possibilità per i comuni di procedere a permuta, fra lotti edificabili e abusivi, l'obbligo di dotarsi di piani di zona ex legge 167, per avere disponibilità di aree da mettere a disposizione anche di coloro che vogliono costruire per sé alloggi economici e popolari.

Si tratta quindi di una legge alla quale abbiamo cercato di dare un contributo di proposte e di idee che sono nate dalla esperienza che si è realizzata nel nostro paese e sulla quale si è svolto un dialogo aperto e costruttivo. Si tratta di una legge-quadro che il Parlamento consegna ad altri operatori; noi abbiamo la consapevolezza di aver fatto un buon lavoro. Probabilmente ci potranno essere lacune e si potranno incontrare al momento dell'applicazione pratica delle difficoltà, ma riteniamo che l'esperienza concreta che la legge stimolerà (sia nelle due regioni che finora hanno affrontato il problema, come il Lazio e la Sicilia, che in tutte le altre dove il fenomeno dell'abusivismo è largamente diffuso) avvierà un processo di recupero materiale ma anche di cambiamento di costume e di comportamento di tutti gli operatori in modo che per l'avvenire si costruiscano città, o pezzi di città, che siano in armonia con i livelli di civiltà urbana a cui il nostro popolo è storicamente abituato. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

**P R E S I D E N T E** . Dichiaro chiusa la discussione generale. Ha facoltà di parlare il relatore.

**D E G O L A** , *relatore*. Signor Presidente non ho da aggiungere nulla alla relazione scritta se non questo: che ho predisposto una serie di emendamenti, che do per illustrati, unitamente all'emendamento 7.1 della Commissione, dovuti alla necessità di tenere conto del nuovo parere espresso dalla Commissione affari costituzionali.

Debbo inoltre far presente che la Commissione propone lo stralcio degli articoli 1 e 2 del disegno di legge n. 492, degli articoli del disegno di legge n. 953, ad eccezione del 4 e del 5, degli articoli del disegno di legge numero 984, ad eccezione del 7, degli articoli del disegno di legge n. 1569, ad eccezione degli articoli da 27 a 36, che andranno a formare autonomi disegni di legge.

**P R E S I D E N T E** . Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

**C A S A L I N U O V O** , *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Signor Presidente, onorevoli senatori, prendo la parola soltanto per sottolineare l'importanza del disegno di legge al nostro esame che questa sera va in approvazione con un largo consenso che sta a dimostrare appunto l'importanza del provvedimento medesimo e sta a sottolineare la rilevanza dei suoi contenuti.

Mi pare che gli obiettivi che il Governo si prefiggeva con il disegno di legge che è stato posto a base dei lavori della competente Commissione del Senato si siano ben delineati attraverso la formulazione di precise e specifiche disposizioni che sono volte, da una parte, a rendere le sanzioni amministrative, previste dalla legge Bucalossi, più adeguate alle molteplici forme in cui l'abusivismo edilizio si è manifestato ed anche più severe e a disciplinare, dall'altra parte, le situazioni diverse nate dal diffuso abusivismo degli anni passati.

Il disegno di legge del Governo è stato largamente approfondito in Commissione che vi ha apportato alcune modificazioni che debbo senz'altro definire migliorative (e di

questo ringrazio la Commissione stessa), fermi rimanendo i due capi principali sui quali il disegno di legge si articolava e che ho sommariamente ricordato. La Commissione ha poi ritenuto di aggiungere un terzo capo relativamente a disposizioni di carattere generale e di carattere fiscale ed anche su questo il Governo ha dato e dà questa sera il suo assenso. Le modificazioni apportate, ripeto, sono da noi condivise e anche il Governo si augura che questo complesso disegno di legge, che tende a combattere l'abusivismo edilizio che in questi ultimi anni particolarmente ha dilagato in maniera così impressionante nel nostro paese, valga appunto a porvi un freno.

Certo, si tratta di sperimentare talune nuove disposizioni, anche a confronto con quelle del passato, con quelle della legge n. 10. Ma sono sicuro che si tratta di disposizioni assai pertinenti, che indubbiamente porteranno a modificare e a migliorare l'attuale situazione.

Quindi, concludendo, ringrazio la Commissione, ringrazio il suo Presidente, ringrazio il relatore, che ha presentato una relazione scritta, completa sotto ogni profilo, alla quale mi riporto integralmente in questo momento conclusivo del dibattito, esprimendo la soddisfazione del Governo per l'importante tappa che questa sera si raggiunge nell'Aula del Senato.

**PRESIDENTE.** Quindi, onorevole Sottosegretario, lei ha già espresso parere favorevole sugli emendamenti presentati dal relatore?

**CASALINUOVO**, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Sì, signor Presidente.

**PRESIDENTE.** Metto anzitutto ai voti le proposte di stralcio avanzate dal relatore.

Chi le approva è pregato di alzare la mano.

**Sono approvate.**

Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge n. 959, nel testo proposto dalla Commissione. Se ne dia lettura.

**COLOMBO VITTORINO (V.)**, segretario:

#### CAPO I

### MODIFICHE E INTEGRAZIONI DELL'ARTICOLO 15 DELLA LEGGE 28 GENNAIO 1977, N. 10, RECANTE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA EDILIZIA ED URBANISTICA

#### Art. 1.

*(Sostituzione di norme)*

Le disposizioni recate dall'articolo 15 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, concernente norme per la edificabilità dei suoli, sono sostituite da quelle di cui ai successivi articoli della presente legge.

*(È approvato).*

#### Art. 2.

*(Ritardato od omesso versamento del contributo afferente alla concessione)*

Il mancato versamento, nei termini di legge, dei contributi di cui agli articoli 5, 6 e 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, comporta:

a) la corresponsione degli interessi legali di mora se il versamento avviene nei successivi sessanta giorni;

b) la corresponsione di una penale pari al doppio degli interessi legali qualora il versamento avvenga negli ulteriori sessanta giorni;

c) l'aumento di un terzo del contributo dovuto, quando il ritardo si protragga oltre il termine di cui alla precedente lettera b).

*(È approvato).*

#### Art. 3.

*(Vigilanza sulle costruzioni)*

La vigilanza sulle costruzioni è esercitata dal sindaco ai sensi dell'articolo 32 della

legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni.

(È approvato).

Art. 4.

(Responsabilità solidale)

Il titolare della concessione, il costruttore e il direttore dei lavori sono responsabili della conformità delle opere alla concessione di edificare e alle modalità esecutive che siano stabilite dalla medesima.

(È approvato).

Art. 5.

(Opere eseguite in assenza o in totale difformità dalla concessione)

Salvo quanto disposto nel comma sesto del presente articolo, le opere eseguite in assenza di concessione o in totale difformità dalla concessione medesima debbono essere demolite, a cura e spese del proprietario, entro il termine fissato dal sindaco con ordinanza. In caso di mancata demolizione, le predette opere sono acquisite gratuitamente con l'area su cui insistono ed entrano a far parte del patrimonio indisponibile del comune che le utilizza ai fini pubblici, compresi quelli di edilizia residenziale pubblica.

L'area da acquisire gratuitamente con l'opera abusiva è quella di pertinenza secondo le prescrizioni dello strumento urbanistico.

L'acquisizione gratuita si effettua con ordinanza del sindaco, che costituisce titolo per la trascrizione nei registri immobiliari e per l'immissione nel possesso.

Qualora contrasti con rilevanti interessi urbanistici o ambientali ovvero non possa essere utilizzata per fini pubblici, l'opera, acquisita gratuitamente, ai sensi del precedente primo comma, viene demolita. Al pagamento delle spese di demolizione sono solidalmente obbligati il proprietario, il costruttore e il direttore dei lavori qualora non abbia contestato ai detti soggetti e comuni-

cato al comune la totale difformità delle opere rispetto alla concessione.

Sono opere eseguite in totale difformità quelle che comportano variazioni essenziali al progetto oggetto della concessione.

Qualora l'opera eseguita in assenza di concessione o in totale difformità da essa sia conforme agli strumenti urbanistico-edilizi vigenti nel momento in cui è stata realizzata, l'interessato può ottenere, in sanatoria, la concessione corrispondendo il relativo contributo in misura doppia di quella prevista ai sensi degli articoli 5, 6 e 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

Nel caso di totale difformità quando la concessione in sanatoria sia rilasciata entro i termini di validità della concessione originaria, dal contributo di concessione è detratto quello già versato.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo sono stati presentati alcuni emendamenti. Se ne dia lettura.

C O L O M B O V I T T O R I N O (V.), segretario:

Al terzo comma dopo la parola: « sindaco » inserire le altre: « non sottoposta all'esame dell'organo regionale di controllo ».

5.1 MURMURA, SICA, COLELLA, de' COCCI, BERLANDA, AGRIMI, ROSI, DEL NERO

Al quarto comma, alla fine del primo periodo, inserire il seguente: « I comuni possono, previo accordo con la competente autorità militare, avvalersi per le demolizioni del Genio militare ».

5.2 MURMURA, SICA, COLELLA, de' COCCI, BERLANDA, AGRIMI, ROSI, DEL NERO

All'ultimo comma, sostituire la parola: « rilasciata » con l'altra: « richiesta ».

5.3 DEGOLA

P R E S I D E N T E . Stante l'assenza dei presentatori, dichiaro decaduti gli emendamenti 5.1 e 5.2.

Senatore Degola, mantiene il suo emendamento 5.3?

D E G O L A , *relatore*. Lo mantengo.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 5.3, presentato dal senatore Degola. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**E approvato.**

Metto ai voti l'articolo 5 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**E approvato.**

Passiamo all'esame degli articoli successivi. Se ne dia lettura.

COLOMBO VITTORINO (V.),  
*segretario:*

Art. 6.

*(Interventi di restauro ed altri interventi)*

Salvo quanto previsto nei commi successivi, le opere di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia e quelle che comportano mutamenti di destinazione d'uso, eseguite in assenza di concessione edilizia quando dovuta, debbono essere demolite ovvero rimosse o ricondotte a conformità degli strumenti urbanistici ed edilizi entro il termine precisato dal sindaco con ordinanza. La mancata esecuzione della ordinanza del sindaco comporta il pagamento di una sanzione pecuniaria da lire 300 mila a lire un milione ove l'esecuzione avvenga negli ulteriori 30 giorni; la sanzione è aumentata di un decimo dell'importo per ogni dieci giorni di ritardo.

Qualora le opere siano conformi alla normativa urbanistico-edilizia vigente nel momento in cui sono state realizzate, il proprietario può chiedere, in sanatoria, la concessione corrispondendo il relativo contributo nella misura doppia di quella prevista ai sensi degli articoli 5, 6 e 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10. Per gli interventi di cui

all'articolo 9, lettere a), b), c), e), f) e g), della citata legge 28 gennaio 1977, n. 10, il contributo per la concessione in sanatoria viene corrisposto nella misura prevista dagli articoli 5 e 6 della stessa legge.

Per gli interventi di manutenzione straordinaria eseguiti in assenza dell'autorizzazione del sindaco, prevista dall'articolo 48 della legge 5 agosto 1978, n. 457, il proprietario può chiedere, in sanatoria, il rilascio dell'autorizzazione, corrispondendo una sanzione pecuniaria da lire 100 mila a lire 500 mila.

*(È approvato).*

Art. 7.

*(Annullamento della concessione)*

In caso di annullamento della concessione, qualora non sia possibile la rimozione dei vizi delle procedure amministrative o la riduzione in pristino, il sindaco applica una sanzione pecuniaria che, per le opere riguardanti edifici destinati alla residenza, è pari al valore locativo calcolato nei modi stabiliti dalla legge 27 luglio 1978, n. 392, aggiornato annualmente in misura pari alla variazione, accertata dall'Istituto centrale di statistica, dell'indice del costo di costruzione dei fabbricati residenziali, verificatosi nell'anno precedente. Negli altri casi la sanzione è pari al valore venale determinato dall'ufficio tecnico erariale. L'atto contenente la stima è notificato alla parte dal comune e diviene irrevocabile decorsi i termini d'impugnativa. La sanzione è rapportata alle opere o alle loro parti abusivamente eseguite.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

COLOMBO VITTORINO (V.),  
*segretario:*

*Dopo le parole:* « edifici destinati alla residenza », *inserire le altre:* « siti nei comuni nei quali si applica la legge 27 luglio 1978, n. 392 ».

7.1

LA COMMISSIONE

**P R E S I D E N T E .** Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 7 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

Passiamo all'esame degli articoli successivi. Se ne dia lettura.

**COLOMBO VITTORINO (V.),**  
segretario:

Art. 8.

*(Opere eseguite in parziale difformità  
dalla concessione)*

Sono opere eseguite in parziale difformità quelle che comportano variazioni non essenziali al progetto oggetto della concessione.

Salvo quanto disposto nel comma successivo le opere eseguite in parziale difformità dalla concessione sono demolite a spese del concessionario; ovvero, quando non possono essere demolite senza pregiudizio della parte conforme, sono assoggettate dal sindaco ad una sanzione pari al doppio del valore venale della parte dell'opera realizzata in difformità dalla concessione.

Qualora la parte difforme dal progetto oggetto della concessione risulti conforme alle disposizioni urbanistico-edilizie vigenti al momento del rilascio dell'originaria concessione, il proprietario, nei termini di validità, può richiedere la variante della concessione stessa versando l'eventuale conguaglio del contributo concessorio. Scaduti detti termini il proprietario può richiedere una nuova concessione in sanatoria, per la parte difforme.

*(È approvato).*

Art. 9.

*(Opere eseguite su suoli di proprietà dello  
Stato o di enti territoriali)*

Le opere eseguite da terzi, in totale difformità dalla concessione o in assenza di

essa, su suoli di proprietà dello Stato o di enti territoriali, sono gratuitamente acquisite, rispettivamente al demanio dello Stato e al patrimonio indisponibile degli enti stessi, salvo il potere di ordinarne la demolizione, da effettuarsi a cura e spese del costruttore entro sessanta giorni, qualora l'opera contrasti con rilevanti interessi urbanistici ed ambientali. In caso di mancata esecuzione dell'ordine, alla demolizione provvede il comune con recupero delle spese ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Qualora le opere siano solo parzialmente difforme dalla concessione si applica il disposto del secondo comma del precedente articolo 8.

**P R E S I D E N T E .** Su questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

**COLOMBO VITTORINO (V.),**  
segretario:

*Aggiungere in fine il seguente comma:*

« Le disposizioni di cui ai precedenti commi non si applicano nel comune di Vibo Valentia relativamente al compendio demaniale "Pennello" di cui alla legge 23 marzo 1973, n. 81 ».

9.1 MURMURA, SICA, COLELLA, de' COCCI, BERLANDA, AGRIMI, ROSI, DEL NERO

**P R E S I D E N T E .** Stante l'assenza dei presentatori, dichiaro decaduto questo emendamento.

Metto ai voti l'articolo 9. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 10. Se ne dia lettura.

COLOMBO VITTORINO (V.),  
segretario:

Art. 10.

(Varianti autorizzate)

Non si procede alla demolizione ovvero all'applicazione della sanzione di cui agli articoli precedenti nel caso di realizzazione di varianti che non modifichino la misura del contributo di concessione, purchè esse non siano in contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti e non modifichino la sagoma, le superfici utili e la destinazione d'uso delle costruzioni per le quali è stata rilasciata la concessione. Le varianti dovranno comunque essere autorizzate prima del rilascio della licenza di abitabilità.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo sono stati presentati alcuni emendamenti. Se ne dia lettura.

COLOMBO VITTORINO (V.),  
segretario:

*Sopprimere le parole:* « che non modifichino la misura del contributo di concessione ».

10.2

DEGOLA

*Sopprimere le parole:* « non siano in contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti e ».

10.1 MURMURA, SICA, COLELLA, de' COCCI, BERLANDA, AGRIMI, ROSI, DEL NERO

*All'ultima riga sostituire le parole:* « licenza di abitabilità » *con le parole:* « certificato di abitabilità ».

10.3

DEGOLA

P R E S I D E N T E . Stante l'assenza dei presentatori dichiaro decaduto l'emendamento 10.1.

Metto ai voti l'emendamento 10.2, presentato dal senatore Degola. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**E approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 10.3, presentato dal senatore Degola. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**E approvato.**

Metto ai voti l'articolo 10 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**E approvato.**

Passiamo all'esame degli articoli successivi. Se ne dia lettura.

COLOMBO VITTORINO (V.),  
segretario:

Art. 11.

(Riscossione)

I contributi, le sanzioni e le spese di cui alla legge 28 gennaio 1977, n. 10, vengono riscossi con l'ingiunzione prevista dall'articolo 2 del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, che è emessa dal sindaco del comune interessato.

(E approvato).

Art. 12.

(Determinazione delle variazioni essenziali e non essenziali)

Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro dei lavori pubblici, sentite le Regioni, stabilisce con proprio decreto quali sono le variazioni essenziali ai fini di cui ai precedenti articoli 5, 8 e 9, tenuto conto che l'essenzialità della variazione ricorre quando vi sia:

mutamento della destinazione d'uso di interi edifici o in violazione delle previsioni degli strumenti urbanistici;

ovvero un consistente aumento della cubatura, da valutare in relazione al volume approvato;

ovvero sostanziale modifica dei parametri urbanistico-edilizi fondamentali;

ovvero mutamento delle caratteristiche dell'intervento edilizio concesso, in relazione alla classificazione di cui all'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

Sono, in ogni caso, da considerare variazioni essenziali quelle che riguardano interventi su immobili sottoposti, ai sensi delle vigenti leggi statali e regionali e delle norme degli strumenti urbanistici comunali, a vincoli di tutela storica, artistica ed ambientale, quando le variazioni contrastino con le finalità del vincolo.

Non possono ritenersi, comunque, variazioni essenziali quelle che incidono su aspetti estetici delle costruzioni, sull'entità delle cubature accessorie e sui volumi tecnici.

**P R E S I D E N T E .** Su questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

**COLOMBO VITTORINO (V.),**  
*segretario:*

*Al primo comma dopo le parole: « le Regioni » inserire le altre: « e l'ANCI ».*

12.1 **MURMURA, SICA, COLELLA, de' COCCI, BERLANDA, AGRIMI, ROSI, DEL NERO**

**P R E S I D E N T E .** Stante l'assenza dei presentatori, dichiaro decaduto questo emendamento.

Metto ai voti l'articolo 12. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 13. Se ne dia lettura.

**COLOMBO VITTORINO (V.),**  
*segretario:*

**Art. 13.**

*(Contratti di vendita - Frazionamenti - Lottizzazioni abusive - Relative sanzioni)*

Gli atti giuridici tra vivi aventi per oggetto trasferimento o costituzione o sciogli-

mento della comunione di diritti reali su edifici o loro parti sono annullabili ove da essi non risultino:

per gli edifici realizzati dopo il 30 gennaio 1977, gli estremi della concessione di edificare ovvero della concessione in sanatoria rilasciata ai sensi della presente legge;

per gli edifici realizzati dopo il 1° settembre 1967 e fino al 30 gennaio 1977, gli estremi della licenza edilizia o della concessione in sanatoria rilasciata ai sensi della presente legge, ovvero della relativa domanda, ovvero di un attestato del sindaco dal quale risulti che il proprietario ha corrisposto ovvero ha chiesto di corrispondere la sanzione pecuniaria di cui all'articolo 19 della presente legge;

per tutti gli altri edifici, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, rilasciata dal proprietario o altro avente titolo ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante che l'edificio esisteva in data anteriore al 1° settembre 1967. Tale dichiarazione può essere ricevuta ed inserita nello stesso atto di trasferimento o di costituzione o di scioglimento della comunione di diritti reali. Se redatta su documento separato, questo deve allegarsi all'atto medesimo.

Gli atti giuridici tra vivi aventi per oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali su terreni sono nulli ove da essi non risulti, per dichiarazione dell'alienante, la destinazione urbanistica dei terreni stessi secondo gli strumenti urbanistici, ove esistenti.

In caso di terreni edificabili gli atti suddetti devono indicare se, ai sensi del piano regolatore generale ovvero del programma di fabbricazione, esiste, per la zona in cui i terreni sono situati, la necessità di strumenti urbanistici attuativi ai fini della realizzazione dello scopo edilizio.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano agli atti costitutivi di diritti reali di garanzia.

I frazionamenti catastali di terreni non possono essere iscritti al catasto senza esibizione di una copia della domanda o del relativo tipo di frazionamento che risulti

notificata al sindaco a norma degli articoli 138 e seguenti del codice di procedura civile.

I pubblici ufficiali che vengono richiesti di ricevere o autenticare atti aventi per oggetto il trasferimento, anche senza frazionamento catastale, di appezzamenti di terreno di superficie inferiore a 5.000 metri quadrati debbono trasmettere, entro 30 giorni dalla data di registrazione, copia dell'atto da loro ricevuto o autenticato al sindaco del comune competente per territorio.

I pubblici ufficiali, ottemperando a quanto disposto nel presente articolo, sono esonerati da ogni responsabilità inerente alla suddivisione e al trasferimento dei terreni stessi.

L'osservazione delle formalità di cui ai commi precedenti tiene anche luogo del rapporto di cui all'articolo 2 del codice di procedura penale.

Le disposizioni dei commi precedenti si applicano agli atti stipulati ed ai frazionamenti presentati dopo l'entrata in vigore della presente legge.

Si ha lottizzazione abusiva di terreni a scopo edilizio quando vengono abusivamente iniziate opere che comportano trasformazione urbanistica o edilizia dei terreni stessi.

Per le zone nelle quali gli strumenti urbanistici individuano il piano di lottizzazione come presupposto necessario per il rilascio delle concessioni di edificare, si ha lottizzazione abusiva altresì quando al frazionamento catastale dei terreni in lotti si procede prima del conseguimento della prescritta autorizzazione alla lottizzazione.

I terreni compresi in una lottizzazione abusiva a scopo edilizio, risultante da sentenza passata in giudicato per il reato previsto dall'articolo 17, lettera *b*), della legge 28 gennaio 1977, n. 10, sono acquisiti di diritto e gratuitamente come effetto della sentenza stessa al patrimonio indisponibile del comune, ferma restando la responsabilità dell'alienante. La sentenza sarà trascritta, a cura del cancelliere, nei registri immobiliari ai sensi dell'articolo 2643, numero 14, del codice civile.

Il quarto comma dell'articolo 31 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, come modifica-

to dall'articolo 10 della legge 6 agosto 1967, n. 765, è abrogato.

È vietato a tutte le aziende erogatrici di servizi pubblici di somministrare le loro forniture per l'esecuzione di opere prive di concessione.

**P R E S I D E N T E**. Su questo articolo sono stati presentati numerosi emendamenti. Se ne dia lettura.

**COLOMBO VITTORINO (V.)**, segretario:

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

« (Negozii giuridici - Frazionamenti Lottizzazione abusiva - Relative sanzioni) »

Gli atti giuridici tra vivi aventi per oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali relativi ad edifici o loro parti sono annullabili ove da essi non risultino;

gli estremi della concessione di edificare per gli edifici realizzati dopo il 30 gennaio 1977, ovvero della concessione in sanatoria rilasciata ai sensi della presente legge;

gli estremi della licenza edilizia per quelli realizzati dopo il 1° settembre 1967 e fino al 30 gennaio 1977 o della concessione in sanatoria rilasciata ai sensi della presente legge, ovvero della relativa domanda, ovvero di un attestato del sindaco dal quale risulti che il proprietario ha corrisposto ovvero ha chiesto di corrispondere la sanzione pecuniaria di cui all'articolo 19 della presente legge;

per gli edifici realizzati anteriormente al 1° settembre 1967 gli estremi della licenza edilizia ovvero una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, rilasciata dal proprietario o altro avente titolo ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante che l'edificio esisteva in data anteriore al 1° settembre 1967. Tale dichiarazione può essere ricevuta ed inserita nello stesso atto di trasferimento o di costituzione o di scioglimento della comunione di diritti reali. Se redatto su documento separato questo deve allegarsi all'atto medesimo.

Gli atti giuridici tra vivi aventi per oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali relativi a terreni sono nulli ove da essi non risulti per dichiarazione dell'alienante la destinazione urbanistica dei terreni stessi secondo gli strumenti urbanistici, ovvero la dichiarazione di inesistenza degli stessi. In caso di terreni edificabili gli atti suddetti devono indicare se, ai sensi dello strumento urbanistico, sia richiesta per la zona in cui i terreni sono ubicati la preventiva autorizzazione alla lottizzazione ai fini della realizzazione dello scopo edilizio.

Le disposizioni che precedono non si applicano agli atti costitutivi di diritti reali di garanzia o di servitù.

Gli atti giuridici di cui ai precedenti commi possono essere convalidati anche da una sola delle parti in essi convenute mediante atto giuridico posto in essere nella stessa forma dell'atto da convalidare e nel quale siano riportati gli estremi o le dichiarazioni omessi.

I frazionamenti catastali dei terreni non possono essere iscritti al catasto se non hanno allegato copia della domanda o del relativo tipo notificato al sindaco del comune ove è sito il terreno, a norma degli articoli 138 e seguenti del codice di procedura civile.

I pubblici ufficiali che ricevono o autenticano atti aventi per oggetto il trasferimento, anche senza frazionamento catastale, di appezzamenti di terreno di superficie inferiore a 5.000 metri quadrati debbono trasmettere, entro trenta giorni dalla data di registrazione, copia dell'atto da loro ricevuto o autenticato al sindaco del comune ove è sito l'immobile.

I pubblici ufficiali, ottemperando a quanto disposto nel presente articolo, sono esonerati da ogni responsabilità inerente al trasferimento o alla divisione dei terreni stessi.

L'osservanza delle formalità di cui ai commi precedenti tiene anche luogo del rapporto di cui all'articolo 2 del codice di procedura penale.

Le disposizioni dei commi precedenti si applicano agli atti stipulati e ai frazionamenti presentati ai competenti uffici del

catasto dopo l'entrata in vigore della presente legge.

Si ha lottizzazione abusiva di terreni a scopo edilizio quando vengono abusivamente iniziate opere che comportino trasformazione urbanistica o edilizia dei terreni stessi.

Per le zone nelle quali gli strumenti urbanistici individuano il piano di lottizzazione come presupposto necessario per il rilascio delle concessioni di edificare, si ha lottizzazione abusiva altresì quando si procede al frazionamento catastale dei terreni in lotti prima del conseguimento della prescritta autorizzazione alla lottizzazione.

I terreni compresi in una lottizzazione abusiva a scopo edilizio, ai sensi dei commi precedenti, risultante da sentenza passata in giudicato per il reato previsto dall'articolo 17, lettera b), della legge 28 gennaio 1977, n. 10, sono acquisiti di diritto e gratuitamente, come effetto della sentenza stessa, al patrimonio indisponibile del comune ove sono siti, ferma restando la responsabilità del venditore.

La sentenza sarà trascritta a cura del cancelliere nei registri immobiliari ai sensi dell'articolo 2643, n. 14, del codice civile.

Il quarto comma dell'articolo 31 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, come modificato dall'articolo 10 della legge 6 agosto 1967, n. 765, è abrogato.

È vietato a tutte le aziende erogatrici di pubblici servizi di somministrare le loro forniture per l'esecuzione di opere prive della concessione di edificare ».

13.1 SICA, CERAMI, COCO, CENGARLE, TRIGLIA, DEL PONTE, ROMEI, VALIANTE

*Sostituire la rubrica con la seguente:*

« (Negozii giuridici relativi ad immobili. Frazionamenti. Lottizzazioni abusive. Relative sanzioni) ».

13.2 DEGOLA

*Al primo comma, sostituire il primo periodo con il seguente:* « Gli atti giuridici tra vivi aventi per oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali relativi a edifici o loro parti

sono annullabili su istanza dell'avente causa ove da essi, per dichiarazione dell'alienante, non risultino: ».

13. 3

DEGOLA

*Al primo comma, quarto alinea, sostituire le parole: « per tutti gli altri edifici » con le altre: « per gli edifici realizzati anteriormente al 1° settembre 1967 ».*

13. 4

DEGOLA

*Dopo il primo comma, inserire il seguente:*  
« Gli atti giuridici di cui al comma precedente possono essere convalidati, anche da una sola delle parti in essi convenuta, mediante atto giuridico, posto in essere nella stessa forma dell'atto da convalidare, nel quale siano riportati gli estremi o le dichiarazioni prescritti ed omessi ».

13. 5

DEGOLA

*Al secondo comma, sostituire le parole: « su terreni » con le altre: « relativi a terreni ».*

13. 6

DEGOLA

*Sostituire il quarto comma con il seguente:*

« Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano agli atti giuridici aventi per oggetto diritti reali di garanzia o di servitù ».

13. 7

DEGOLA

*Al quinto comma, dopo le parole: « notificata al sindaco » inserire le altre: « del comune ove è sito l'immobile ».*

13. 8

DEGOLA

*Alla fine del sesto comma sostituire le parole: « competente per territorio » con le altre: « ove è sito l'immobile ».*

13. 9

DEGOLA

*Al dodicesimo comma, dopo le parole: « abusiva a scopo edilizio » inserire le altre: « ai sensi dei commi precedenti ».*

13. 10

DEGOLA

*Alla fine dell'ultimo comma, dopo la parola: « concessione » aggiungere le altre: « di edificare ».*

13. 11

DEGOLA

D E G O L A , relatore. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

D E G O L A , relatore. Signor Presidente, ritiro gli emendamenti 13. 2, 13. 3, 13. 4, 13. 5, 13. 6, 13. 7, 13. 8, 13. 9, 13. 10 e 13. 11 e faccio mio l'emendamento 13. 1, che dovrebbe essere dichiarato decaduto per assenza dei presentatori, modificandolo come segue:

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

*(Negozi giuridici - Frazionamenti  
Lottizzazione abusiva - Relative sanzioni)*

Gli atti giuridici tra vivi aventi per oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali relativi ad edifici o loro parti sono annullabili ove da essi non risultino, per dichiarazione dell'alienante:

gli estremi della concessione di edificare per gli edifici realizzati dopo il 30 gennaio 1977, ovvero della concessione in sanatoria rilasciata ai sensi della presente legge;

gli estremi della licenza edilizia per quelli realizzati dopo il 1° settembre 1967 e fino al 30 gennaio 1977 o della concessione in sanatoria rilasciata ai sensi della presente legge, ovvero della relativa domanda, ovvero di un attestato del sindaco dal quale risulti che il proprietario ha corrisposto ovvero ha chiesto di corrispondere la sanzione pecuniaria di cui all'articolo 19 della presente legge;

per gli edifici realizzati anteriormente al 1° settembre 1967 gli estremi della licenza edilizia ovvero una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, rilasciata dal proprietario o altro avente titolo ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante che l'edificio esisteva in data anteriore al 1° settembre 1967. Tale dichiarazione può essere ricevuta ed inserita

nello stesso atto di trasferimento o di costituzione o di scioglimento della comunione di diritti reali. Se redatto su documento separato questo deve allegarsi all'atto medesimo.

Gli atti giuridici tra vivi aventi per oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali relativi a terreni sono nulli ove da essi non risultino, per dichiarazione dell'alienante, la destinazione urbanistica dei terreni stessi secondo gli strumenti urbanistici, ovvero la dichiarazione di inesistenza degli stessi. In caso di terreni edificabili gli atti suddetti devono indicare se, ai sensi dello strumento urbanistico, sia richiesta per la zona in cui i terreni sono ubicati la necessità di strumenti urbanistici attuativi ai fini della realizzazione dello scopo edilizio.

Le disposizioni che precedono non si applicano agli atti costitutivi di diritti reali di garanzia o di servitù.

Gli atti giuridici di cui ai precedenti commi possono essere convalidati anche da una sola delle parti in essi convenute mediante atto giuridico posto in essere nella stessa forma dell'atto da convalidare e nel quale siano riportati gli estremi o le dichiarazioni omesse.

I frazionamenti catastali dei terreni non possono essere iscritti al catasto se non hanno allegato copia della domanda o del relativo tipo notificato al sindaco del comune ove è sito il terreno, a norma degli articoli 138 e seguenti del codice di procedura civile.

I pubblici ufficiali che ricevono o autenticano atti aventi per oggetto il trasferimento, anche senza frazionamento catastale, di appezzamenti di terreno di superficie inferiore a 5.000 metri quadrati debbono trasmettere, entro trenta giorni dalla data di registrazione, copia dell'atto da loro ricevuto o autenticato al sindaco del comune ove è sito l'immobile.

I pubblici ufficiali, ottemperando a quanto disposto nel presente articolo, sono esonerati da ogni responsabilità inerente al trasferimento o alla divisione dei terreni stessi.

L'osservanza delle formalità di cui ai commi precedenti tiene anche luogo del rappor-

to di cui all'articolo 2 del codice di procedura penale.

Le disposizioni dei commi precedenti si applicano agli atti stipulati e ai frazionamenti presentati ai competenti uffici del catasto dopo l'entrata in vigore della presente legge.

Si ha lottizzazione abusiva di terreni a scopo edilizio quando vengono abusivamente iniziate opere che comportino trasformazione urbanistica o edilizia dei terreni stessi.

Per le zone nelle quali gli strumenti urbanistici individuano il piano di lottizzazione come presupposto necessario per il rilascio delle concessioni di edificare, si ha lottizzazione abusiva altresì quando si procede al frazionamento catastale dei terreni in lotti prima del conseguimento della prescritta autorizzazione alla lottizzazione.

I terreni compresi in una lottizzazione abusiva a scopo edilizio, ai sensi dei commi precedenti, risultante da sentenza passata in giudicato per il reato previsto dall'articolo 17, lettera b), della legge 28 gennaio 1977, n. 10, sono acquisiti di diritto e gratuitamente, come effetto della sentenza stessa, al patrimonio indisponibile del comune ove sono siti, ferma restando la responsabilità dell'alienante.

La sentenza sarà trascritta a cura del cancelliere nei registri immobiliari ai sensi dell'articolo 2643, n. 14, del codice civile.

Il quarto comma dell'articolo 31 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, come modificato dall'articolo 10 della legge 6 agosto 1967, n. 765, è abrogato.

È vietato a tutte le aziende erogatrici di pubblici servizi di somministrare le loro forniture per l'esecuzione di opere prive della concessione di edificare.

13.1

O T T A V I A N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

O T T A V I A N I . Vorrei fare un'osservazione per rendere più coerente il testo dell'emendamento, visto che ora è stato riordinato. Al quarto comma, le parole: « Gli atti giuridici di cui ai precedenti commi » mi

sembra debbano essere sostituite dalle altre:  
« Gli atti giuridici di cui al primo comma ».

D E G O L A , *relatore*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

D E G O L A , *relatore*. L'osservazione del senatore Ottaviani mi sembra pertinente. Accetto pertanto la rettifica da lui proposta.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 13. 1, sostitutivo dell'intero articolo, con la modifica proposta dal senatore Ottaviani. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 14. Se ne dia lettura.

COLOMBO VITTORINO (V.),  
*segretario*:

## CAPO II

### DISCIPLINA E RECUPERO DELLE OPERE ABUSIVE REALIZZATE PRIMA DEL 6 MAGGIO 1980

#### Art. 14.

*(Ambito di applicazione)*

Ai fini delle disposizioni di cui al presente Capo sono abusive le opere, ultimate dopo il 1° settembre 1967 e prima del 6 maggio 1980, che siano state realizzate:

senza licenza o senza concessione edilizia o senza autorizzazione ai sensi dell'articolo 48 della legge 5 agosto 1978, n. 457, ovvero in difformità dalle stesse;

in base a licenza o concessione edilizia o autorizzazione annullata, decaduta o comunque divenuta inefficace.

Agli effetti della presente legge si intendono ultimate le opere aventi i requisiti dell'abitabilità o dell'agibilità.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

COLOMBO VITTORINO (V.),  
*segretario*:

*Al primo comma, sostituire le parole: « 6 maggio 1980 » con le altre: « 31 agosto 1981 ».*

14.1 CALARCO, VINCELLI, COCO, SCARDACCIONE, SANTALCO, GENOVESE

SANTALCO . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

SANTALCO . L'emendamento 14.1 tende a spostare l'ambito temporale di applicazione della sanatoria alla data di amnistia e di indulto penali. Questo è lo scopo dell'emendamento.

OTTAVIANI . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

OTTAVIANI . A noi pare che l'emendamento 14.1 deroghi dalla natura del provvedimento. Abbiamo detto che è una legge quadro, di principi; abbiamo anche detto che il termine che è stato previsto nella legge è del tutto astratto perchè il termine per sanare i fatti abusivi è stato fissato alla data in cui il Governo ha presentato il suo disegno di legge. Non è da escludere che nell'ultima fase della discussione in Parlamento questa data possa anche in qualche modo slittare ma prevedere due date diverse per fatti sostanzialmente analoghi ci pare che tolga valore ad una normativa che deve essere di principi, di carattere generale e non particolare.

Quindi siamo contrari all'emendamento.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

D E G O L A , *relatore*. Pur rendendomi conto delle ragioni per le quali è stato presentato l'emendamento 14.1, la Commissione non è favorevole perchè un conto è la sanatoria urbanistica per i fatti abusivi, per la quale è stata fissata la data del 6 maggio

1980, un conto è la sanatoria penale, per la quale non mi pare sia essenziale dover fare coincidere la data con quella dell'amnistia. Nel primo capo della legge, si prevede la possibilità di sanatorie anche per il futuro, a regime, ma solo per le opere che sono corrispondenti alla normativa urbanistica vigente e a determinate condizioni.

Siccome abbiamo istituito il capo terzo che è applicabile all'intera legge, la sanatoria penale è applicabile anche a quelle sanatorie che verranno fatte in applicazione del capo primo. Pertanto, non mi sembra essenziale che le due date, quella dell'amnistia e quella della sanatoria urbanistica, debbano coincidere.

Invito perciò a ritirare l'emendamento.

CASALINUOVO, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Il Governo concorda con il parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Senatore Santalco, insiste per la votazione dell'emendamento?

SANTALCO. Ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 14. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

Passiamo all'esame degli articoli successivi. Se ne dia lettura.

COLOMBO VITTORINO (V.), segretario:

Art. 15.

*(Non perseguibilità delle opere abusive ultimate prima della legge 6 agosto 1967, n. 765)*

Alle opere ultimate prima del 1° settembre 1967, diverse da quelle indicate nel successivo articolo 20, non si applica alcuna sanzione amministrativa, purchè gli interessati provvedano a presentare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, la domanda di iscrizione al catasto.

A tali opere non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15 della legge 6 agosto 1967, n. 765.

*(È approvato).*

Art. 16.

*(Concessione in sanatoria per le opere ultimate prima del 30 gennaio 1977 e conformi alla normativa urbanistica vigente alla stessa data)*

I proprietari o gli altri aventi titolo ai sensi dell'articolo 4 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, per le opere di cui al precedente articolo 14, ultimate prima del 30 gennaio 1977 e conformi alle prescrizioni e previsioni degli strumenti urbanistico-edilizi nonché alle disposizioni di legge vigenti alla data del 30 gennaio 1977, possono conseguire la concessione in sanatoria senza la corresponsione del relativo contributo. La concessione è in ogni caso subordinata al pagamento dell'onere relativo alle opere di urbanizzazione primaria ovvero all'impegno del proprietario, o degli altri aventi titolo, da assumere con atto di obbligo trascritto nei registri immobiliari, di realizzarle entro un termine stabilito, qualora tali opere siano inesistenti ovvero inadeguate.

Ferma restando l'applicazione della normativa in materia di tutela ambientale e monumentale, relativa alle opere realizzate per dotare dei servizi igienico-sanitari le abitazioni che ne sono sprovviste, può essere rilasciata la concessione in sanatoria senza la corresponsione del relativo contributo.

*(È approvato).*

Art. 17.

*(Concessione in sanatoria per le opere conformi alla normativa urbanistica vigente al momento del rilascio della concessione in sanatoria)*

I proprietari, o gli altri aventi titolo, ai sensi dell'articolo 4 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, per le opere di cui al precedente articolo 14 conformi alle prescrizioni e pre-

visioni degli strumenti urbanistico-edilizi nonchè alle disposizioni di legge vigenti al momento del rilascio della concessione in sanatoria, possono conseguire la concessione medesima previa corresponsione del relativo contributo.

La misura del contributo e le modalità per la sua corresponsione sono determinate a norma della legge 28 gennaio 1977, n. 10, salvo il disposto del terzo comma del successivo articolo 18.

Per le opere parzialmente difformi dalla licenza o concessione edilizia, costituite da edifici attualmente soggetti a regime di condominio, i contributi ed oneri di sanatoria, nonchè le sanzioni pecuniarie previste dalla presente legge, gravano soltanto sui proprietari delle parti d'edificio realizzate in difformità dalla licenza o concessione.

**PRESIDENTE.** Su questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

**COLOMBO VITTORINO (V.), segretario:**

*Alla fine del secondo comma, sopprimere le parole: « salvo il disposto del terzo comma del successivo articolo 18 ».*

17.1

DEGOLA

**DEGOLA, relatore.** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**DEGOLA, relatore.** Signor Presidente, pregherei di esaminare e votare prima l'articolo 18, perché l'emendamento 17.1 è subordinato alla approvazione dell'emendamento 18.1.

**PRESIDENTE.** D'accordo. Passiamo all'esame dell'articolo 18. Se ne dia lettura.

**COLOMBO VITTORINO (V.), segretario:**

Art. 18.

*(Procedura - Determinazione del contributo)*

La concessione in sanatoria deve essere richiesta entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, ed è rilasciata secondo le modalità di cui al primo comma dell'articolo 4 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

Trascorso detto termine si applicano le sanzioni di cui all'articolo 15 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, come modificato ed integrato dal Capo I della presente legge.

Per i soggetti in possesso dei requisiti previsti per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica possono essere stabilite, con legge regionale, misure più favorevoli, e comunque non inferiori a quelle previste per l'edilizia residenziale pubblica, per il contributo di concessione, per la rateizzazione del contributo medesimo e per gli oneri di urbanizzazione di cui ai precedenti articoli 16 e 17 in relazione alla tipologia, alla destinazione d'uso, alla localizzazione dell'intervento semprechè gli stessi soggetti si impegnino, mediante convenzione o atto d'obbligo unilaterale, a praticare prezzi di vendita e canoni di locazione degli alloggi concordati con il comune.

Al momento del rilascio della concessione l'istante, per poterla ritirare, deve produrre al comune un certificato comprovante l'avvenuta presentazione della domanda d'iscrizione dell'immobile nel catasto.

**PRESIDENTE.** Su questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

**COLOMBO VITTORINO (V.), segretario:**

*Sostituire il terzo comma con il seguente:*

« Per le opere di cui all'articolo 14 della presente legge destinate alla realizzazione di edilizia abitativa, ivi comprese quelle sugli

edifici esistenti, il contributo di concessione per il rilascio della concessione in sanatoria è ridotto alla sola quota di cui all'articolo 5 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, qualora il concessionario si impegni, a mezzo di una convenzione con il comune, redatta con le modalità di cui agli articoli 7 e 8 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, a praticare prezzi di vendita e canoni di locazione degli alloggi concordati con il comune stesso ».

18. 1

DEGOLA

**PRESIDENTE.** Invito il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

**CASALINUOVO**, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Parere favorevole.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'emendamento 18. 1, presentato dal senatore Degola. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 18 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

Riprendiamo l'esame dell'articolo 17 e dell'emendamento 17. 1, precedentemente accantonati.

Metto ai voti l'emendamento 17. 1, presentato dal senatore Degola. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 17 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 19. Se ne dia lettura.

**COLOMBO VITTORINO (V.)**, segretario:

Art. 19.

*(Opere abusive assoggettate alla sanzione pecuniaria di cui all'articolo 13 della legge 6 agosto 1967, n. 765)*

I proprietari delle opere di cui al precedente articolo 14 in contrasto con le prescrizioni, le previsioni e le norme degli strumenti urbanistici ed edilizi, vigenti al momento del rilascio della concessione in sanatoria, sono assoggettati alla sanzione pecuniaria di cui all'articolo 13 della legge 6 agosto 1967, n. 765. Qualora le opere abusive riguardino edifici destinati alla residenza, tale sanzione, rapportata alle opere abusive eseguite, è determinata dal sindaco ed è pari al valore locativo calcolato nei modi stabiliti dalla legge 27 luglio 1978, n. 392, e aggiornato, annualmente, in misura pari alla variazione, accertata dall'Istituto centrale di statistica, dell'indice del costo di costruzione dei fabbricati residenziali verificatasi nell'anno precedente.

La legge regionale prevede i casi in cui la misura della sanzione pecuniaria può essere ridotta, in misura non inferiore alla metà, ed il pagamento può essere rateizzato in relazione alla tipologia edilizia realizzata, alla destinazione d'uso, alla localizzazione dell'intervento ed alle condizioni reddituali dei proprietari purchè questi si impegnino, mediante convenzione o atto d'obbligo unilaterale, a praticare prezzi di vendita e canoni di locazione concordati con il comune. Sono escluse comunque da tali benefici le costruzioni destinate ad abitazioni di lusso, ai sensi del decreto ministeriale 2 agosto 1969.

Le disposizioni dei precedenti commi trovano applicazione semprechè gli interessati presentino apposita istanza entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Qualora entro il termine predetto l'istanza non sia stata presentata, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 15 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, come modificato ed integrato dal Capo I della presente legge.

**P R E S I D E N T E .** Su questo articolo sono stati presentati alcuni emendamenti. Se ne dia lettura.

**COLOMBO VITTORINO (V.),**  
segretario:

*Al secondo periodo del primo comma, dopo le parole: « edifici destinati alla residenza » inserire le altre: « siti in comuni nei quali si applica la legge 27 luglio 1978, n. 392 ».*

19. 1

DEGOLA

*Alla fine del primo comma, aggiungere il seguente periodo: « Nei comuni nei quali la legge 27 luglio 1978, n. 392, non si applica, tale sanzione è determinata dal sindaco con le modalità di cui al secondo comma dell'articolo 13 della legge 6 agosto 1967, n. 765 ».*

19. 2

DEGOLA

*Al secondo comma, sopprimere le parole: « in misura non inferiore alla metà ».*

19. 3

DEGOLA

*Al secondo comma, dopo il primo periodo, inserire il seguente: « La legge regionale potrà stabilire ulteriori agevolazioni a favore di emigranti che abbiano costruito nella provincia di provenienza un alloggio per abitazione propria o della propria famiglia ».*

19. 4

DEGOLA

**D E G O L A ,** relatore. Domando di parlare.

**P R E S I D E N T E .** Ne ha facoltà.

**D E G O L A ,** relatore. Solo per dire che l'emendamento 19. 4 è subordinato all'eventuale reiezione del 19. 3. Ove questo emendamento venisse approvato, il 19. 4 si intende ritirato.

**P R E S I D E N T E .** Metto ai voti l'emendamento 19: 1, presentato dal senatore

Degola. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 19. 2, presentato dal senatore Degola. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 19. 3, presentato dal senatore Degola. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

L'emendamento 19. 4 è ritirato.

Metto ai voti l'articolo 19 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

Dopo l'articolo 19 è stato proposto un articolo aggiuntivo con l'emendamento 19. 0. 1. Se ne dia lettura.

**COLOMBO VITTORINO (V.),**  
segretario:

« Nei comuni colpiti dal fenomeno sismico del 1980 il termine del 6 maggio 1980 di cui al presente capo è prorogato al 23 novembre 1981 per gli edifici non aventi caratteristiche di lusso, costruiti dal proprietario del suolo sul quale insistono ed abitati dallo stesso proprietario, purchè l'abitazione non abbia carattere di provvisorietà o temporaneità e semprechè gli stessi non contrastino con interessi di carattere artistico, storico, paesistico, ambientale e idrogeologico ».

**19. 0. 1** SICA, CERAMI, CENGARLE, VALIANTE, TRIGLIA, ROMEI, COCO, DEL PONTE

**P R E S I D E N T E .** Stante l'assenza dei presentatori, dichiaro decaduto tale emendamento.

Passiamo all'esame dell'articolo 20. Se ne dia lettura.

COLOMBO VITTORINO (V.),  
segretario:

Art. 20.

*(Opere abusive in contrasto con vincoli di interesse generale e con destinazioni urbanistiche di carattere pubblico)*

Le opere di cui al precedente articolo 14, anche se ultimate prima del 1° settembre 1967, sono in ogni caso assoggettate alla sanzione della demolizione ai sensi dell'articolo 13 della legge 6 agosto 1967, n. 765, qualora:

siano in contrasto con vincoli imposti in base a leggi statali o regionali, ovvero previsti da strumenti urbanistico-edilizi in attuazione di dette leggi;

siano in contrasto con le norme urbanistico-edilizie che prevedano la destinazione a sede pubblica o a spazi pubblici;

siano state realizzate da terzi su suoli di proprietà dello Stato o di enti territoriali senza il consenso da parte dell'ente titolare del bene, quando l'ente medesimo non ritenga di acquisire gratuitamente le opere stesse.

Ove il comune non provveda alla demolizione entro 180 giorni decorrenti dall'entrata in vigore della presente legge ovvero, qualora non sia ancora intervenuto l'accertamento dell'abuso, dalla data dell'accertamento medesimo, l'ordine relativo è impartito dal presidente della Giunta regionale o dall'Amministrazione dello Stato nel cui interesse è stato imposto il vincolo violato.

PRESIDENTE. Su questo articolo sono stati presentati alcuni emendamenti. Se ne dia lettura.

COLOMBO VITTORINO (V.),  
segretario:

*Al primo comma, dopo la parola: « qualora » inserire le altre: « anche dopo gli eventuali provvedimenti di recupero urba-*

nistico di cui all'articolo 21 della presente legge ».

20.1 DEGOLA

*Al primo comma, sopprimere l'ultimo alinea.*

20.2 DEGOLA

*Sopprimere il secondo comma.*

20.3 DEGOLA

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 20.1, presentato dal senatore Degola. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 20.2, presentato dal senatore Degola. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 20.3, presentato dal senatore Degola. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 20 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

Dopo l'articolo 20 sono stati proposti due articoli aggiuntivi, con gli emendamenti 20.0.1 e 20.0.2. Se ne dia lettura.

COLOMBO VITTORINO (V.),  
segretario:

*« (Opere abusive realizzate su aree di proprietà dello Stato o di enti pubblici) »*

Per le opere di cui al precedente articolo 14 eseguite da terzi su aree di proprietà dello Stato o di enti pubblici territoriali il rilascio della concessione in sanatoria è su-

bordinato, oltre che al verificarsi delle condizioni previste dalla presente legge, alla disponibilità dell'ente proprietario a concedere l'uso del suolo dove insiste la costruzione. In assenza di tale disponibilità si applica il disposto dell'articolo 9 della presente legge ».

20. 0. 1

DEGOLA

« (Lotti di terreno vincolati a destinazioni pubbliche ed edifici da demolire)

I proprietari di lotti di terreno che, a seguito delle varianti di cui al primo comma del successivo articolo 21, risultassero vincolati a destinazioni pubbliche, possono chiedere al comune, in alternativa all'indennizzo di esproprio, l'assegnazione di altro lotto di terreno edificabile nell'ambito dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, al fine di realizzarvi l'alloggio per l'abitazione propria o della propria famiglia.

I soggetti abitanti, a titolo di proprietà o di locazione decorrente da data anteriore all'entrata in vigore della presente legge, in edifici dei quali sia eventualmente prevista la demolizione in seguito all'approvazione degli strumenti di recupero urbanistico di cui al successivo articolo 21, possono chiedere l'assegnazione di un corrispondente alloggio economico e popolare, qualora abbiano i requisiti di legge previsti per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica.

In tal caso, la demolizione non può aver luogo prima dell'avvenuta consegna dell'alloggio assegnato o di altro alloggio provvisorio ».

20. 0. 2

DEGOLA

**P R E S I D E N T E .** Metto ai voti l'emendamento 20. 0. 1, presentato dal senatore Degola. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**E approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 20. 0. 2, presentato dal senatore Degola. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**E approvato.**

Passiamo all'esame degli articoli successivi. Se ne dia lettura.

**COLOMBO VITTORINO (V.),**  
*segretario:*

Art. 21.

(*Recupero urbanistico  
di insediamenti abusivi*)

Gli insediamenti realizzati in tutto od in parte abusivamente possono formare oggetto di apposite varianti al fine di realizzarne il recupero urbanistico.

Le Regioni, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplinano la formazione delle varianti per il recupero urbanistico, che sono consentite quando ricorrano le seguenti condizioni:

sussista la possibilità di realizzare una soddisfacente dotazione di opere di urbanizzazione, ove queste siano insufficienti;

l'insediamento abbia una rilevanza sociale ed economica, da valutare in riferimento alla sua utilizzazione a scopo produttivo o di residenza permanente, tale da giustificare il recupero, con esclusione degli insediamenti di lusso;

si tratti di insediamenti che non contrastino con interessi di carattere artistico, storico, paesistico, ambientale, idrogeologico;

sia possibile realizzare un razionale inserimento dell'insediamento nel territorio e nell'organismo urbano.

La legge regionale inoltre:

stabilisce i criteri e i termini ai quali debbono attenersi i comuni per l'individuazione e la perimetrazione degli insediamenti abusivi;

precisa i casi in cui l'adozione delle varianti sia obbligatoria e quindi non sottoposta ad autorizzazione regionale;

precisa in quali casi sia da imporre la formazione di consorzi o comparti obbligatori tra proprietari di aree e manufatti ai fini della ripartizione di oneri e vantaggi derivanti dall'attuazione della variante di recupero urbanistico;

prescrive la formazione di un piano finanziario di massima.

I comuni che procedono all'adozione delle varianti di cui al presente articolo devono provvedere, ancorchè non obbligati ai sensi delle norme vigenti, alla formazione dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero procedere, ai sensi dell'articolo 2 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, agli opportuni ampliamenti dei piani già approvati.

I comuni non dotati, alla data di entrata in vigore della presente legge, di piano regolatore generale o di programma di fabbricazione dovranno, in sede di adozione del proprio strumento urbanistico, prevedere espressamente il recupero urbanistico dei nuclei edilizi preventivamente individuati e perimetrati.

Nell'ambito degli insediamenti individuati dai comuni ai fini della loro inclusione nelle varianti di recupero urbanistico autorizzate dalla Regione, è sospesa l'applicazione delle sanzioni amministrative fino all'approvazione delle varianti stesse.

Per quanto riguarda gli effetti penali trovano applicazione le disposizioni del successivo articolo 23.

Le somme eventualmente corrisposte a titolo di sanzione pecuniaria sono scomutate dal contributo di concessione.

I termini per la presentazione delle istanze di concessione in sanatoria decorrono dalla data di approvazione delle varianti di recupero urbanistico.

*(È approvato).*

#### Art. 22.

*(Immobili gravati da vincoli diversi)*

Per le opere realizzate su terreni soggetti in base a leggi statali o regionali a vincoli imposti a tutela di interessi artistici, storici, paesistici, ambientali, agrari, idrogeologici e ad ogni altro vincolo, le concessioni in sanatoria non potranno essere rilasciate senza il parere delle competenti amministrazioni, ove esso sia richiesto dalle norme vigenti.

*(È approvato).*

### CAPO III

#### DISPOSIZIONI COMUNI E FINALI

#### Art. 23.

*(Sospensione ed estinzione dell'azione penale)*

Qualora venga rilasciata ai sensi della presente legge la concessione in sanatoria e il concessionario provveda ai relativi adempimenti, o venga rilasciata, in sanatoria, l'autorizzazione di cui all'articolo 48 della legge 5 agosto 1978, n. 457, ovvero vengano autorizzate le varianti di cui al precedente articolo 10, si estinguono i reati previsti dalle norme vigenti al momento dell'esecuzione dell'opera abusiva e, se vi è stata condanna, ne cessa l'esecuzione. Si estingue altresì il reato quando, a seguito della presentazione dell'istanza, il proprietario abbia pagato la sanzione pecuniaria.

L'esercizio dell'azione penale rimane sospeso finchè il procedimento amministrativo non sia esaurito.

La sospensione è disposta dal giudice anche d'ufficio con ordinanza, in qualsiasi stato e grado del procedimento, sulla base della comunicazione della pendenza del procedimento amministrativo.

Il pretore comunica immediatamente l'ordinanza di sospensione al procuratore della Repubblica.

*(È approvato).*

#### Art. 24.

*(Concessione in sanatoria in caso di lievi difformità rispetto agli strumenti urbanistico-edilizi)*

Per le finalità di cui alla presente legge, il comune stabilisce con deliberazione consiliare i criteri in base ai quali può conseguirsi la concessione in sanatoria per lievi difformità di carattere edilizio rispetto alle prescrizioni e previsioni degli strumenti urbanistico-edilizi, purchè tali difformità non siano superiori al 5 per cento delle

misure riguardanti l'altezza, i distacchi, le superfici utili, il volume e, comunque, non comportino aumento del numero dei vani abitabili.

(È approvato).

#### Art. 25.

(Benefici fiscali)

In caso di rilascio della concessione in sanatoria ai sensi della presente legge, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15 della legge 6 agosto 1967, n. 765.

(È approvato).

**P R E S I D E N T E .** Dopo l'articolo 25 è stato proposto un articolo aggiuntivo con l'emendamento 25.0.1. Se ne dia lettura.

**COLOMBO VITTORINO (V.),**  
segretario:

« (Interpretazione autentica dell'articolo 27 della legge 5 agosto 1978, n. 457)

L'ultimo comma dell'articolo 27 della legge 5 agosto 1978, n. 457, è sostituito dal seguente:

"Sempre nel caso in cui gli strumenti urbanistici generali subordinino il rilascio della concessione alla formazione del piano particolareggiato e quest'ultimo manchi, gli interventi di restauro e di ristrutturazione edilizia che riguardino globalmente edifici costituiti da più alloggi sono consentiti, con il mantenimento delle destinazioni d'uso residenziali, purchè siano disciplinati da convenzione o da atto d'obbligo unilaterale, trascritto a cura del comune e a spese dell'interessato, mediante il quale il concessionario si impegna a praticare prezzi di vendita e canoni di locazione degli alloggi concordati con il comune ed a concorrere negli oneri di urbanizzazione ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10" ».

25:0.1

DEGOLA

**P R E S I D E N T E .** Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 26. Se ne dia lettura.

**COLOMBO VITTORINO (V.),**  
segretario:

(Leggi regionali)

Le leggi regionali eventualmente già promulgate e che non fossero conformi alla presente legge dovranno essere opportunamente adeguate ad essa entro sei mesi dalla sua entrata in vigore.

**P R E S I D E N T E .** Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

Passiamo alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

**B A U S I .** Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**P R E S I D E N T E .** Ne ha facoltà, con la preghiera di attenersi ai tempi previsti dal Regolamento per le dichiarazioni di voto.

**B A U S I .** Signor Presidente, accolgo il suo invito e sarò, spero, molto breve. Il Gruppo della Democrazia cristiana esprime il proprio voto favorevole su questo disegno di legge, ma sente l'obbligo di esprimere anche alcune riserve che derivano dalle seguenti brevi considerazioni. L'abusivismo edilizio ha generalmente due motivazioni: una di carattere speculativo, l'altra determinata dal desiderio o dalla speranza di trovare un tetto da parte di chi non lo ha, nè per sè, nè per la propria famiglia.

Ambedue queste motivazioni sono all'origine di una deformazione grave nella vita delle città che diventano via via invivibili, nella misura in cui manca una programmazione del loro divenire e nella misura in cui na-

scono case senza i servizi, nascono case senza un programma, nascono delle case, appunto, sempre meno vivibili. In queste città viene meno un elemento basilare: quello che viene definito comunemente la qualità della vita.

Però ci rendiamo anche conto che negli ultimi anni, accanto a questi tipi di abusivismo, ne è nato uno minore che potremmo definire abusivismo formale, abusivismo cioè derivante dal mancato rispetto di certe regole formali e in ordine al quale ci domandiamo se maggiore responsabilità sia da attribuire all'opera di coloro che svolgono la loro attività come costruttori o come utenti nel settore dell'edilizia, o viceversa ad una eccessiva macchinosità o ad una oscurità delle leggi che ne rende difficile l'applicazione.

Mi consenta, signor Presidente, di ricordare che spesse volte sentiamo rimproverare anche al Governo una mancanza di presenza nel settore dell'edilizia. A questo proposito vorrei ricordare a me ed ai colleghi ai quali eventualmente fosse sfuggito che, per esempio, per quanto riguarda le iniziative del piano decennale dell'edilizia (legge n. 457 del 1978), per il primo biennio erano a disposizione dell'edilizia sovvenzionata 1.425 miliardi e ne sono stati accreditati soltanto 875 e che nel biennio 1980-1981, a fronte di 1.900 miliardi programmati, ne sono stati accreditati soltanto 113. Ora ci domandiamo se questi ritardi, che sarebbe ingiusto addebitare generalmente al Governo, non siano il frutto di una eccessiva complessità delle procedure, di una macchinosità che in qualche modo rende, se non giustificabile, almeno comprensibile qualche forma di intervento abusivo, di quell'abusivismo minore cui poco prima mi sono riferito. Basti ricordare a questi effetti che, in base a una statistica che, mi rendo conto, è difficile effettuare, ma che tuttavia credo non pecchi se non per difetto, per ottenere in Italia una concessione per qualsiasi intervento di carattere edilizio occorrono, come tempi medi, non meno di due anni.

Pertanto, sotto questo profilo noi consideriamo questo disegno di legge non tanto come un colpo di spugna sul passato, quanto come l'impegno di far sì che vengano me-

no le cause che forse in grande misura hanno determinato questo abusivismo minore, facendo scomparire quella macchinosità delle leggi per lasciare il posto a formulazioni più chiare, più razionali, più logiche, più aderenti non solo alle necessità della popolazione, ma anche alle esigenze degli enti locali che spesso si trovano in autentiche difficoltà interpretative, al fondo delle quali vi sono a volte anche dei procedimenti penali.

Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, ci auguriamo quindi che questo nostro voto di consenso al disegno di legge sia non tanto e non soltanto un voto di consenso per una sanatoria pur necessaria del passato, quanto un impegno per una legislazione più chiara in materia edilizia, chiarezza che per la verità non riteniamo di aver trovato neanche nell'ultimo decreto-legge che va sotto il nome Nicolazzi, specialmente per quanto riguarda alcune modifiche che sono state apportate tra la prima e la seconda edizione.

E proprio sotto questo profilo debbo esprimere a nome del Gruppo la gratitudine e l'apprezzamento nei confronti del relatore e anche del comitato ristretto, che insieme a lui ha lavorato, perchè sono riusciti a dare sostanza ad un'ipotesi di prospettive legislative chiare in materia edilizia. Per questo e con queste motivazioni esprimo il nostro voto favorevole. (*Applausi dal centro*).

**M I T R O T T I**. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**P R E S I D E N T E**. Ne ha facoltà.

**M I T R O T T I**. Devo esplicitare il voto favorevole della mia parte politica sul provvedimento in esame al quale abbiamo concorso con il nostro disegno di legge n. 1569.

Devo ricordare come da parte nostra vi fosse stato uno sforzo propositivo che andava oltre l'ambito entro il quale si è dovuto far rientrare il disegno di legge al varo. Ritenevamo e continuiamo a ritenere — ed è questa la riserva che esprimo in uno con il voto favorevole — che una soluzione integrale dei problemi del settore edilizio non possa viaggiare in forma disgiunta dalla so-

luzione dei tanti problemi collaterali che ci eravamo sforzati di individuare in una revisione degli strumenti urbanistici, in diverse direttive dell'ordinamento urbanistico regionale e, non ultimo, nella riforma degli istituti autonomi per le case popolari. Avevamo anche aggiunto disposizioni che inerivano il settore fiscale che non è di secondo momento rispetto alla normativa al varo.

Dobbiamo ora rilevare come parte delle aspettative e delle aspirazioni che erano state tradotte nel nostro articolato siano state riprese, sia pure integrate dal concorso di quanti hanno partecipato ai lavori in Commissione e nella Sottocommissione. Prendendo atto di questo sforzo congiunto, auspichiamo che, parallelamente al rimedio normativo, vi sia sul piano normativo, da parte dello Stato e delle regioni, un intervento a supporto che possa essere tradotto in un sistematico rilievo aereofotogrammetrico del territorio nazionale; uno strumento, questo, indispensabile per una corretta operatività dei comuni e del quale, purtroppo, tanti comuni sono ancora privi o per indisponibilità di mezzi economici, oppure per mancanza di vedute in tal senso.

Voglio anche ricordare come sia auspicabile, dalla nostra parte politica, una riscoperta dell'iniziativa privata; riscoperta a livelli medio-bassi, a livelli di piccola e media impresa artigiana.

Dobbiamo quindi lamentare come tutt'altre aspettative ci vengono offerte dalle soluzioni anticipate dal ministro De Michelis (che ha assunto contatto con *holdings* finanziarie e grandi accorpamenti di società immobiliari) e come, a livello regionale, si stiano promuovendo finanziarie che dovrebbero monopolizzare interventi nel settore edilizio. Paventiamo queste soluzioni come una possibile fossa per quella iniziativa privata che è stata l'elemento motore, nel settore edilizio, in tanti piccoli e medi comuni dell'Italia. Sollecitiamo altresì l'attenzione di quanti hanno la responsabilità di essere legislatori in questo momento, perchè queste soluzioni non battano strade purtroppo già legislativamente avviate, sia tramite i tentativi — che furono in passato operanti al momento del varo di decreti fiscali — della costitu-

zione di fonti d'incentivazione della metanizzazione (che altro non erano se non coperture economiche per iniziative che si ponevano fuori dalla logica di mercato, dalla logica di lavoro, dalla logica di guida di determinati interventi) e sia tramite il varo di quella legge sulle società di ingegneria che dava l'*imprimatur* alla firma di simili programmatori.

Nell'invitare, pertanto, i colleghi ad essere attenti sul piano della legislazione verso queste soluzioni più di danno che di beneficio per il settore edilizio, rinnovo l'assenso della mia parte politica al varo del provvedimento in esame.

BOZZELLO VEROLE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOZZELLO VEROLE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho chiesto la parola, sia pur brevemente, per esprimere il parere del Gruppo socialista su questo importante disegno di legge che il Governo ha proposto.

Il fenomeno dell'abusivismo edilizio, che in questi ultimi anni ha raggiunto punte non più sopportabili nel nostro paese, va affrontato, a nostro avviso, non solo in termini legislativi di recupero e di repressione *a posteriori*, ma anche e soprattutto in termini economici e sociali preventivi, tenendo presente il reale fabbisogno di edilizia residenziale, specie nelle grandi aree metropolitane.

È inutile nascondere che il processo di migrazione dal Sud al Nord ha prodotto effetti negativi nel settore edilizio, già carente a soddisfare i fabbisogni delle popolazioni esistenti. Riteniamo quindi giunto il momento per una seria riflessione circa la capacità degli attuali strumenti a definire contemporaneamente un'efficace disciplina dell'uso del suolo e un realistico soddisfacimento dei fabbisogni di edilizia residenziale. Questa riflessione, a nostro giudizio, deve partire da una considerazione circa la strategia operata in questi ultimi anni nel settore economico-produttivo e nel settore della pia-

nificazione territoriale delle grandi aree urbane per il raggiungimento di più equilibrati valori distributivi di popolazione nel nostro paese.

Certo dobbiamo constatare che fino ad oggi non molto si è fatto in favore dell'edilizia residenziale. I vari provvedimenti che si sono succeduti dopo il primo periodo d'incertezza di applicazione e di rodaggio cominciano solo ora a produrre effetti positivi.

Fatte queste considerazioni, ritengo a questo punto opportuna l'adozione di una legge di regolamentazione della complessa materia dell'abusivismo. È necessario introdurre infatti un quadro di riferimento entro cui possa esplicarsi l'autonomia legislativa degli enti locali. Con il disegno di legge che stiamo discutendo si introduce una sanatoria degli abusi edilizi e determinate condizioni che noi socialisti speriamo servano a mettere ordine una volta per sempre in questo settore.

Ritengo il provvedimento abbastanza articolato in quanto opportunamente distingue, tra le diverse forme di abusivismo, le sanzioni relative a ciascuna casistica tenendo conto del tipo di abuso commesso. A mio avviso va messa in evidenza l'attribuzione alle regioni della facoltà di stabilire misure più favorevoli per il contributo di concessione e per la rateizzazione per le concessioni in sanatoria, la sospensione della azione penale per le opere per le quali è in corso il provvedimento di rilascio della concessione in sanatoria e l'estinzione della pena una volta rilasciata la concessione, una particolare normativa per il recupero urbanistico di interi insediamenti abusivi e infine norme intese a favorire la realizzazione delle opere di urbanizzazione negli insediamenti residenziali che ne sono privi.

Nel complesso il nostro giudizio sul provvedimento in discussione è senza dubbio positivo, fermo restando l'auspicio di non dover più legiferare in questa materia. Ciò sarà possibile solo se si affronterà in modo diverso il problema della casa, attraverso un programma straordinario di emergenza, dotato di adeguate disponibilità finanziarie e se si promuoverà un processo di razionalizzazione e valorizzazione del patrimonio

abitativo esistente. È di questi giorni l'ultimo provvedimento in materia edilizia che se da una parte servirà ad affrontare con tempestività situazioni già manifestatesi, dall'altra suscita perplessità là dove affronta la tematica delle licenze di costruzione. Infatti così come è posta, rischia di togliere ai comuni e alle regioni un potere conquistato dopo anni di lotta, quello di controllo e di sviluppo ordinato del territorio, e nello stesso tempo potrebbe ridare spazio a quei fenomeni di abusivismo, penalizzando in questo senso i comuni che hanno lavorato in modo ordinato, intervenendo preventivamente contro le speculazioni e applicando le leggi emanate dalle regioni.

Questo decreto, che ha come scopo immediato quello di procrastinare il regime straordinario della sospensione degli sfratti, si pone anche l'obiettivo del rilancio dell'edilizia. Le misure urbanistiche che vi sono contenute però, soprattutto con riferimento al silenzio-assenso, non dovrebbero più creare un alibi all'abusivismo indotto dai ritardi amministrativi per la concessione delle dovute licenze, stimolando invece gli enti locali ad un più tempestivo esame delle richieste che vengono sottoposte ad autorizzazione. Esiste comunque, a nostro avviso, l'esigenza di chiudere un periodo, eliminare vecchie pendenze che assorbono gran parte della capacità dell'intervento degli enti locali al fine di incrementare la lotta all'abusivismo.

Da parte socialista, inoltre, molta importanza riveste la revisione organica della legislazione programmatica del settore nell'ambito degli ulteriori finanziamenti del piano decennale. Il provvedimento che stiamo discutendo è il risultato di un acceso dibattito in Commissione, dove il testo governativo è stato esaminato congiuntamente ad altri testi di iniziativa parlamentare. Ed io credo sia doveroso dare atto allo sforzo del collega Degola per il lavoro che ha svolto, unificando le diverse proposte parlamentari con quelle del Governo e cercando consensi che in verità ha trovato da parte di tutte le forze politiche. Quindi il lavoro della Commissione è stato finalizzato alla necessità di varare una legge più rispondente possibile

alle situazioni createsi nel settore dell'edilizia. Questo disegno di legge, come giustamente ha messo in evidenza il relatore, risponde alla necessità di combattere gli abusi con maggiore rigore distinguendo tra forme di abusivismo compatibili con le leggi urbanistiche e forme incompatibili con esse. Noi, ripeto, abbiamo molto apprezzato lo sforzo del Governo e del relatore e, quindi, nell'auspicare che questa proposta di legge venga approvata il più rapidamente possibile anche dall'altro ramo del Parlamento, diamo il nostro voto favorevole.

**P R E S I D E N T E .** Prima di passare alla votazione finale del disegno di legge, metto ai voti la proposta di coordinamento del relatore Degola tendente ad unificare gli ultimi due commi dell'articolo 5. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**E approvata.**

Metto ai voti il disegno di legge n. 959 nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**E approvato.**

A seguito dell'approvazione del disegno di legge n. 959 restano assorbiti il disegno di legge n. 765, il disegno di legge n. 492, limitatamente agli articoli 3, 4, 5, 6 e 7, con stralcio degli articoli 1 e 2, che andranno a formare un disegno di legge a sè, con il seguente titolo: « Modifiche alle disposizioni vigenti in materia urbanistica » (492-bis); il disegno di legge n. 953, limitatamente agli articoli 4 e 5, con stralcio dei rimanenti articoli, che andranno a formare un disegno di legge a sè, con il titolo: « Norme sulla disciplina urbanistica » (953-bis); il disegno di legge n. 984, limitatamente all'articolo 7, con stralcio dei rimanenti articoli, che andranno a formare un disegno di legge a sè, con il titolo: « Rilancio del settore edilizio » (984-bis); il disegno di legge n. 1569, limitatamente agli articoli da 27 a 36, con stralcio dei rimanenti articoli, che andranno a formare un disegno di legge a sè, con il titolo: « Norme sull'ordinamento dei servizi urba-

nistici per il rilancio del settore edilizio » (1569-bis).

I predetti disegni di legge risultanti dagli stralci restano assegnati alla 8ª Commissione permanente in sede referente.

**Discussione del disegno di legge:**

« Agevolazioni ai turisti stranieri in materia di pedaggi autostradali » (1487)

**Approvazione con modificazioni con il seguente titolo:**

« Agevolazioni ai turisti stranieri »

**P R E S I D E N T E .** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Agevolazioni ai turisti stranieri in materia di pedaggi autostradali ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Morandi. Ne ha facoltà.

**M O R A N D I .** Signor Presidente, onorevole Ministro, abbiamo già avuto occasione di esprimere un voto di astensione in Commissione, desidero ora dichiarare in Aula sul provvedimento sottoposto al nostro esame il mantenimento di quel voto. Vogliamo però accompagnare, sia pure brevemente, questa nostra dichiarazione con alcune considerazioni sforzandoci di motivarla.

Che il provvedimento dovesse passare era determinato dall'esigenza di ripristinare agevolazioni atte a favorire i flussi di turismo straniero in Italia. Un'altra ragione che ci ha spinto a far passare un provvedimento di questa natura era dettata dall'urgenza di far scattare queste provvidenze. Desidero cogliere subito l'occasione anche per rispondere al collega Foschi e al suo garbato invito fattomi in Commissione fondato sull'interrogativo se non potevamo giungere a un voto positivo. Mi vedo obbligato a mantenere la nostra posizione e dirò il perchè. È una posizione che nasce dalla convinzione che occorre un provvedimento diverso, capace di allargare l'orizzonte dell'intervento, con una visione più unitaria, con agevolazioni più incisive, tale da essere dunque ca-

pace di incidere di più e sopra punti diversi. In sostanza nel corso di un lungo e attento lavoro della Commissione è emersa una questione di fondo che è questa: non si inverte la tendenza negativa del turismo con una politica che per tanti segni si rivela insufficiente. Sia pure in modo sommario, per ragioni di brevità, devo dire che questa politica appare soprattutto scoordinata e, ancora di più, non dotata dei mezzi di investimento adeguati.

Nel fronteggiare un processo di progressivo calo dei flussi turistici dall'estero credo che dobbiamo avere preoccupazioni più serie di quelle che sono state espresse. Vi è qualcosa di più significativo di una semplice spia. E questo lo dico a proposito del come è stato definito il calo delle due annate che ci sono più vicine. Tanto per dirne una, dai banchi di quest'Aula voglio dichiarare che non sono d'accordo con quanto il presidente dell'ENIT ha dichiarato su un quotidiano romano sostenendo che saremmo di fronte ad « una contrazione in termini tranquillamente sopportabili ». Il calo del dieci per cento rispetto al 1980, anno che fu già difficile, sia pure sulla base di dati niente affatto sicuri, riflette una perdita secca dell'ordine di grandezza, per il nostro paese, di 1.000 miliardi.

Ho poc'anzi detto che si sta andando per una strada, quella degli investimenti, che appare del tutto insufficiente. Credo di non coinvolgere più di tanto l'onorevole Ministro, se dico che in sede di discussione in Commissione il livello insufficiente degli investimenti è stato riconosciuto anche da parte del rappresentante del Governo.

Come i colleghi avranno potuto notare e senza dilungarmi, il provvedimento in esame ha una dotazione di 117 miliardi cui si aggiungerebbe un miliardo e 250 milioni se l'emendamento presentato in tal senso verrà accolto. Ci pare che una cifra di questo livello non rappresenti l'indicazione della volontà politica di modificare il rapporto tra costo degli investimenti e produttività dei medesimi. Sto pensando ovviamente, e non semplicemente, al recupero dei flussi perduti e di quei 1.000 miliardi cui ho fatto cenno. Penso soprattutto — e qui in-

vece convergo con il presidente dell'ENIT — che è finito il tempo dello « sviluppo spontaneo », del turismo cosiddetto « all'italiana » (confesso che io non amo troppo queste aggettivazioni ma le cito tanto per intenderci). A me ha colpito profondamente il fatto — e credo che questa Assemblea debba averne consapevolezza — che il fatturato prodotto dal turismo è pari a quattro volte quello della FIAT. Quindi ci troviamo di fronte ad un fenomeno i cui riflessi economici sono di una tale serietà e di un tale peso che verso di essi non possiamo muoverci prendendo le cose sotto gamba.

Ecco perchè credo, così come si è convenuto in Commissione, che una politica organica, costruita su un rapporto di maggior consenso con gli operatori del settore, sia l'unica possibile e capace di parare i colpi duri, che peraltro aumenteranno nella loro durezza, che ci vengono dalle grandi concentrazioni multinazionali. Anche su questo so di invitare ad un confronto di grande interesse lo stesso onorevole Ministro, il quale ha a sua disposizione dei dati inoppugnabili che ci dimostrano come, se i nostri interventi non saranno complessivi, organici e penetranti, difficilmente il nostro paese riuscirà a reggere all'urto e alla pressione di queste grandi concentrazioni.

Ribadisco con estrema franchezza — e riutilizzerò in questa sede un termine che non so se sia sufficientemente adeguato o corretto — che il Ministero del turismo e dello spettacolo ha effettivamente raschiato il barile dei fondi a sua disposizione. Ma allora il problema è di altra natura e credo che quest'Assemblea abbia di fronte a sé la responsabilità di chiamare in causa l'Esecutivo nella sua collegialità, perchè o si investe molto di più in questo campo o altrimenti la partita nella quale siamo chiamati ad esprimere il nostro gioco è difficilmente vincibile.

Anche qui per brevità citerò soltanto alcuni punti. Mi scuso per lo schematismo: esso semmai è dovuto alle ragioni per le quali, signor Presidente, mi sono permesso di protestare, poichè immaginavo che saremmo arrivati ad una strozzatura delle possibilità di confronto e di dibattito. Ciò

nondimeno, quali sono le esigenze che si presentano per il paese? In primo luogo bisogna vincere una situazione logorante insorta nel processo di riforma, che fa capo alla legge quadro la quale dovrebbe affrontare il riassetto complessivo del settore e della quale difficilmente si può immaginare una conclusione in tempi brevi.

Credo che proprio in questa situazione alcuni fenomeni, alcune carenze, alcuni vuoti e distorsioni si sono venuti determinando. Tanto per fare qualche esempio: dopo il raggiungimento di risultati anche interessanti come la riorganizzazione dell'ENIT, mi pare che siamo di fronte ad un caso esplosivo: mi riferisco alla questione della Compagnia italiana per il turismo che di recente è deflagrata davanti alla Commissione trasporti della Camera. È una storia di dissesti, è una storia che implica persino, in certe fasi, fenomeni di canalizzazione verso la P2; ed è pertanto una questione sulla quale il Parlamento ha l'obbligo e il dovere di intervenire.

Voglio richiamare un altro problema, anche qui sinteticamente, tanto più che credo sia alla conoscenza dell'onorevole Ministro. Si tratta della vicenda che ha interessato un'iniziativa che poteva essere di grande rilevanza: mi riferisco all'iniziativa lanciata congiuntamente dal Ministero per il Mezzogiorno e dal Ministero dei beni culturali. Una iniziativa che doveva essere dotata di 1.000 miliardi e puntava a mettere in moto 11 itinerari, a costruire infrastrutture, a riorganizzare una serie di patrimoni artistici di beni culturali restaurandoli. Ebbene, dei 1.000 miliardi annunciati per questa iniziativa si è giunti, in una seconda fase, a 300 ed io ho tutta la sensazione che questo pallone che sta già diventando un palloncino presto riceverà il colpo di spillo finale, con il risultato che al nostro paese resterà soltanto dell'aria fritta.

Tutto questo fa pensare ad una situazione nella quale — nonostante gli sforzi, che io voglio riconoscere, prodotti nell'ultima fase da parte del Ministro — le cose si muovono scoordinate e senza alcuna guida.

Forse questa è apparenza ma, anche se le cose non stanno così, per evitare fainten-

dimenti, desidero riconoscere formalmente a lei, onorevole Ministro, di essersi trovato sulle spalle un'eredità assai pesante. Anche per questi retaggi la possibilità di invertire la tendenza circa il modo di gestire gli interventi nel turismo risulta certamente cosa assai difficile. So che lei ha apprezzato i tentativi e lo sforzo di ricerca fatti in Commissione ed è per questo che noi ci siamo collocati su una posizione di astensione, pur avendo tutti quei dubbi che ho denunciato e l'amarezza di non vedere accolte le proposte che avevamo presentato. Circa il modo di muoversi nel campo del turismo e nel lavoro del Ministero riconosco lo sforzo da lei tentato con impegno e serietà, a differenza di quanto fece qualche altro suo predecessore che amava di più gli aspetti della spettacolarità.

Sulla questione della dotazione dei mezzi per far fronte ai problemi che investe l'organizzazione turistica del nostro paese, il problema non può essere risolto chiedendo al Ministero dello spettacolo e del turismo di compiere sforzi che non può fare. Alcuni dati di fatto hanno reso inoppugnabile l'idea che siamo di fronte all'esigenza di mettere in piedi un programma organico di natura economica, politica e culturale, il solo capace di affrontare con il necessario vigore le questioni del turismo. Senza di ciò è davvero impensabile la possibilità di raggiungere dei risultati a breve termine. E in primo luogo, per quanto concerne gli effetti della legge finanziaria e il modo come la maggioranza ha inteso la questione degli investimenti, questo non era forse un settore che meritava di ricevere più investimenti? Tanto più se si considera in quale modo si sia discusso in Commissione del rapporto tra costi e produttività! Ma ad aggravare le cose sono intervenuti anche altri fenomeni: in alcune aree dei settori turistici statali si sono potute notare manifestazioni di lottizzazione: da qui l'urgenza di una nuova politica complessiva, di quella legge quadro cui ho fatto riferimento, ma anche di un confronto circa il modo come si devono attuare i compiti dell'Esecutivo, inteso nella sua collegialità. È alla luce di queste considerazioni che abbiamo

giudicato urgente il provvedimento, anche se l'abbiamo ritenuto macchinoso e troppo farraginoso. Abbiamo proposto delle vie per risolvere in modo più snello questo tipo di interventi; abbiamo chiesto pedaggi gratuiti sull'intera rete autostradale; concentrazione al Sud degli sconti dei buoni benzina; facilitazioni privilegiate per le *roulottes*; l'emissione dei « pacchetti di agevolazioni » legati ad un rapporto più stretto con l'accesso gratuito al patrimonio artistico-culturale di cui disponiamo. Abbiamo proposto di creare una situazione che in modo equilibrato risolvesse i problemi degli afflussi nel Centro-Nord e nello stesso tempo aiutasse flussi più larghi e penetranti nel Sud. Ed è da questo punto di vista che prendiamo atto come, nel contesto dell'ordine del giorno proposto, alcuni dei nostri suggerimenti forniti in Commissione siano stati recepiti. Devo dare atto al relatore, senatore Del Ponte, ed ai colleghi del comitato ristretto che questo sforzo faticoso ha prodotto un documento che può avere anche qualche significato

Mi scusi, signor Ministro, se le dico che ho una naturale diffidenza nei confronti degli ordini del giorno. Lei che è stato su questi banchi prima di diventare Ministro mi insegna che il rischio degli ordini del giorno è quello di restare appesi per aria, senza i piedi per terra, assai esposti all'oblio. Ed allora, supponendo che ella vorrà accettare l'ordine del giorno proposto dalla Commissione, le chiedo di esprimersi in modo circostanziato sulla possibilità di tener fede e di impegnarsi, come Ministro della Repubblica e come rappresentante del Governo, a fare quanto è in suo potere perchè lo stesso ordine del giorno possa trovare in concreto la necessaria attuazione.

Credo a questo punto di poter giungere ad una conclusione. L'ordine del giorno costituisce dunque un atto importante poichè prevede uno sforzo volto a determinare una svolta. È importante poichè collega lo sviluppo ad un rapporto più corretto con il risparmio energetico e ad un legame più profondo con le vocazioni più specifiche del nostro paese (che sono quelle determinate non solo dal paesaggio, ma dal patri-

monio artistico e culturale). Può essere una base seria per cercare una serie di vie nuove per lo sviluppo del turismo: dalle politiche coordinate a livello europeo, ai meccanismi di reciprocità, ad un uso diverso dei vettori per lo spostamento di quel turismo, cosiddetto di massa, che coinvolge grandi flussi (mi riferisco ai *pullmans*, ai treni, agli aerei, ai mezzi marittimi). Qui bisogna fare un grande sforzo per creare tutte quelle forme di incentivazione che siano capaci di favorire gli interscambi e tali da dare luogo a reali punti di forza capaci di parare i colpi che verranno sferrati dalle grandi concentrazioni multinazionali e che ci metteranno in condizione di gettare in campo tutte le possibilità e le disponibilità sulle quali il paese può contare.

È dunque con questo spirito, che io credo non possa essere frainteso, che riconfermo il nostro voto di astensione; ed è con questo stesso spirito — ribadisco la risposta al collega Foschi — che la mia parte politica, che ha dimostrato di volersi assumere con serietà tutte le sue responsabilità, motiva questo voto. Nello stesso tempo però rivendica nel nome degli interessi del paese di poter avere i margini di un confronto più serio: e ciò deve avvenire sull'intero quadro e su di un progetto di politica generale di interventi che siano capaci davvero di invertire una pericolosa tendenza, permettendo al turismo di dare il suo contributo allo sviluppo e al superamento della crisi che investe il paese.

**P R E S I D E N T E .** È iscritto a parlare il senatore Foschi. Ne ha facoltà.

**F O S C H I .** Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, mi pare di poter brevemente rilevare che questa settimana, intensa di impegni parlamentari, così come intensa è stata questa giornata parlamentare, caratterizzata anche da provvedimenti legislativi di profondo significato e portata politica, si chiuda con un provvedimento non meno significativo e non meno importante di altri che hanno preceduto l'esame di questo disegno di legge.

Un gruppo di senatori democristiani presentò un'interpellanza al Presidente del Consiglio e al Ministro del turismo proprio per sollecitare l'esame e l'approvazione del disegno di legge che l'onorevole ministro Signorello presentò, nel maggio del 1981. Ecco, oggi constato che al posto di una risposta, che spesso non può che essere evanescente, a questa interpellanza c'è una risposta con i fatti, una risposta positiva, almeno nella misura in cui questo è stato possibile.

Vado a *flashes* dando per scontato tutto quanto si dovrebbe dire sulla problematica del turismo. Avremo modo di farlo, mi auguro, nell'esame della legge quadro sul turismo. Esprimo l'auspicio che questa legge venga esaminata quanto prima, in modo da trattare ed affrontare più organicamente tutti i problemi del nostro turismo. Premetto che manca ancora una politica e una cultura del turismo, come dice spesso il nostro Ministro. Infatti questa sera il senatore Morandi se ne lamentava, ma guardando come sono vuoti i vari settori dell'Aula, è sintomatico che non è solo da una parte che non c'è ancora sufficiente sensibilità (senza volerne ai colleghi), verso l'economia turistica.

Pertanto sono di avviso alquanto diverso dal senatore Morandi perchè tutti abbiamo constatato con mano che questo provvedimento, avente carattere contingente e sperimentale, costituisce tutto il massimo possibile in questo momento con uno scarso finanziamento di 117 miliardi, ma anche, direi, come prudente reinserimento di questo esperimento dopo alcune delusioni, anche a cavallo degli anni '70, per ciò che ha riguardato abusi che si sono verificati. Incominciamo introducendo queste agevolazioni in maniera graduale per cui vedremo alla fine di questa stagione come saranno andate le cose. Infatti accanto ai contenuti, che sono di tutto rispetto, va aggiunto che il provvedimento ha anche una sua portata psicologica non indifferente. Tanto è vero che anche in questi giorni, mentre si è svolta la fiera turistica a Stoccarda, la nostra organizzazione cooperativa è stata tempestate di telefonate per sentire se il Parlamento approvava o meno queste annunciate agevolazioni per il tu-

rismo. Questo significa che in piena Fiera di Stoccarda c'è un interesse tra i *tour operators* delle varie nazioni straniere per questo provvedimento.

Tralascio di dire che il provvedimento stesso è largamente atteso, che è efficace per il nostro turismo, che è proficuo, come è stato detto dal relatore nella sua relazione, per l'occupazione, la valuta pregiata e quant'altro. Pertanto ci interessa oggi avere consapevolezza che stiamo di fronte all'evolversi di una domanda turistica sempre più diversificata. In questo discorso di turismo diversificato, quello individuale e motorizzato assume più larghe dimensioni, così come questo turismo vuole essere sempre di più escursionistico. Dobbiamo stare attenti a questo tipo di domanda che viene avanti per collegare l'intero paese, con in primo luogo, il Sud, con i suoi tesori d'arte e paesaggistici, attraverso quegli itinerari turistici cui faceva cenno prima il senatore Morandi.

Ciò che al mio Gruppo fa valutare positivamente il provvedimento è anche il contestuale impegno del Governo contenuto nell'ordine del giorno che andremo a votare. Noi lo voteremo per gli impegni in esso contenuti. Esso rappresenta il frutto di uno sforzo comune che ha colto l'essenza, il problema vero al quale sono collegati gli studi che il Governo (rapidamente ci auguriamo), farà perchè ci possa prospettare indicazioni e soluzioni più organiche e più funzionali. Certamente possiamo andare nella direzione della gratuità delle autostrade ed in quella della estensione di queste agevolazioni per quanto concerne i trasporti sulle ferrovie, sugli aerei e sulle vie marittime.

Sottolineo l'impegno di coordinare meglio anche la « disponibilità » dei musei. Oggi, signor Ministro, onorevoli colleghi, per questioni sindacali dei dipendenti dei musei, non riusciamo ad avere orari compatibili con le richieste del turista che si trova nel nostro paese e che desidera visitare i nostri musei. Occorre quindi un collegamento, come ha avvertito sensibilmente il Ministro, con il Dicastero dei beni culturali per rendere questo servizio più disponibile.

L'armonizzazione del settore con i paesi europei è un altro fatto, collega Morandi, sul quale siamo pienamente d'accordo. Riteniamo che — e mi avvio rapidamente alla conclusione — il Ministero del turismo, per quanto possibile, debba fare una specie di analisi conoscitiva per quanto riguarda, nell'intero paese, le incentivazioni e le agevolazioni poste in atto da parte delle regioni, degli enti locali e di quanti altri spesso fanno cose ripetitive, a pioggia, che non hanno l'efficacia che potrebbero avere. Non si tratta qui di interferire nell'autonomia altrui, ma di coordinare al meglio quelle poche risorse di cui oggi disponiamo, per trarne il massimo di efficacia e di incisività per quanto riguarda la promozione del nostro turismo all'estero.

Ci auguriamo che il fenomeno degli abusi non si ripeta. Abbiamo posto in atto degli strumenti, come la carta carburante, che ci forniscono sostanziali garanzie, ma, come ho già detto in Commissione, dovranno essere le categorie degli operatori, le associazioni, il movimento cooperativo, oltre all'ente pubblico, a vigilare contro tentativi di speculazione nei confronti di queste provvidenze.

Nell'annunciare il voto favorevole della Democrazia cristiana su questo provvedimento, mi auguro che anche l'altro ramo del Parlamento approvi questo testo come noi lo licenziamo, non per non voler misconoscere la sovranità dell'altra Camera, ma per l'urgenza di concludere l'iter di questo provvedimento. Mi hanno detto varie persone qualificate in materia di turismo che almeno per la grande Borsa di Berlino dei primi di marzo dovrebbe essere definitivamente approvato questo provvedimento, in modo da arricchire il pacchetto dell'offerta turistica dei nostri operatori e di tutti coloro che vendono le nostre possibilità turistiche alla clientela straniera.

In questo spirito e con questo impegno il nostro Gruppo si accinge a esprimere voto favorevole. Sento il dovere di associarmi agli apprezzamenti espressi nei confronti del Ministro che, come si è capito da una battuta del senatore Morandi, ha « raschiato il barile » del Ministero per reperire il

finanziamento per questa legge. L'onorevole Ministro segue con passione, capacità e impegno questo settore e di ciò dobbiamo dargli atto anche in questa occasione. Esprimo analogo apprezzamento nei confronti del relatore, senatore Del Ponte, che ha svolto un lavoro non facile, portato avanti con lucidità e con una capacità di mediazione che va ascritta a suo merito. Concludo augurandomi che questo provvedimento segni concretamente un'altra tappa nella strada del potenziamento del nostro turismo nazionale. (*Applausi dal centro*).

**P R E S I D E N T E .** Dichiaro chiusa la discussione generale.

Il disegno di legge ha avuto il parere favorevole sia della 1ª che della 5ª Commissione. Tuttavia, poichè ulteriori emendamenti sembrano avere una chiara incidenza finanziaria, pregherei il senatore Colella di confermare, di fronte a tali emendamenti, il parere positivo già espresso in data 21 gennaio dalla 5ª Commissione.

**C O L E L L A .** Signor Presidente, la Commissione bilancio in sede ristretta aveva già espresso parere favorevole sul disegno di legge n. 1487 e sugli emendamenti trasmessi dalla Commissione di merito che sarebbero poi stati accolti nel testo proposto per l'Assemblea.

Si tratta ora di esprimere parere su un nuovo emendamento presentato direttamente in Assemblea, inteso ad elevare a lire un miliardo e duecentocinquanta milioni, a decorrere dall'anno finanziario 1982, lo stanziamento annuo relativo al contributo dello Stato a favore di enti pubblici per iniziative e manifestazioni di carattere nazionale e pluriregionale che interessano il movimento turistico, previste dalla legge 4 agosto 1955, n. 702.

La copertura, in quanto riferita al capitolo 6856 dello stato di previsione del Tesoro del 1982 appare validamente assicurata in quanto l'accantonamento che si intende utilizzare parzialmente e cioè « interventi straordinari a sostegno dell'attività musicale, cinematografica, di prosa e per il potenziamento dell'offerta turistica » mo-

stra di avere capienza sufficiente per contenere questa ulteriore spesa anche sulla base delle prenotazioni sin qui intervenute. Si può pertanto esprimere parere favorevole, rilevando che peraltro occorre di conseguenza modificare l'articolo 8 secondo quanto proposto con l'emendamento 8.1, presentato dai senatori Foschi, Bozzello Verole ed altri.

**P R E S I D E N T E .** Ha facoltà di parlare il relatore che invito anche a svolgere l'ordine del giorno presentato dalla Commissione. Se ne dia lettura.

**COLOMBO VITTORINO (V.),**  
segretario:

« Il Senato,

considerato il ruolo che il turismo ha ormai acquisito quale fattore di accrescimento del prodotto nazionale lordo, di equilibrio valutario con un apporto, nell'ordine di 8.500 miliardi di entrate, stimabile nel 1981, e di formazione di nuovi spazi occupazionali, con particolari prospettive nel Mezzogiorno e nell'ambito giovanile;

rilevato che nel 1980 il bilancio del settore si è chiuso con un tasso di sviluppo zero, al quale è seguito nell'81 un saldo negativo dovuto alla domanda estera, che ha visto decrescere la sua quota sul totale ed ha segnato una flessione nell'ordine del 10 per cento, contro un tasso medio di espansione dei traffici turistici internazionali del 4 per cento;

ravvisata l'opportunità che il turismo sia messo in condizione di sviluppare le rilevanti possibilità produttive e di occupazione delle 250.000 imprese del settore, di fornire un apporto valutario su basi di crescita annuale non inferiore ai tassi di incremento della spesa mondiale e di concorrere ad un consistente assorbimento di nuove forze di lavoro, opportunamente qualificate;

ritenuto necessario porre in essere sollecitamente tutte le misure più appropriate per un rilancio della domanda estera, specialmente della componente più vitale costituita dalle correnti motorizzate che utilizzano il sistema viario nazionale;

preso atto:

del disegno di legge di iniziativa governativa recante « agevolazioni ai turisti stranieri », che testimonia lo sforzo del Paese, per compiere un primo passo concreto nell'ambito di una incisiva politica diretta a stimolare ed a favorire il movimento turistico proveniente dall'estero,

impegna il Governo:

a porre allo studio, con la maggiore urgenza possibile, ulteriori iniziative e strumenti normativi ed operativi, che rendano fattibili nuovi sistemi e meccanismi agevolativi a vantaggio del movimento turistico estero, formulando idonee proposte che tengano conto anche dell'esigenza di perseguire l'obiettivo di garantire la percorrenza gratuita della rete autostradale italiana da parte di autoveicoli e motocicli con targa estera, ivi comprese le *roulottes*, le *caravans* e i *bus operators*, sempre con targa estera,

raccomanda al Governo:

a) l'adozione di misure immediate per il potenziamento, sin dal corrente anno 1982, del servizio di soccorso stradale gratuito in favore dei turisti esteri, senza soluzioni di continuità, lungo l'intera rete stradale nazionale, rendendo maggiormente funzionali i centri di intervento;

b) l'estensione e lo sviluppo delle agevolazioni in atto nel sistema pubblico dei trasporti, promuovendo nuovi tipi di agevolazioni tariffarie nel settore del trasporto aereo, ferroviario e marittimo specialmente a favore dei giovani e degli anziani, con particolare riguardo all'esigenza di un incremento delle attività *charteristiche* internazionali verso l'Italia con incentivi che favoriscano soprattutto le correnti dirette verso il Mezzogiorno d'Italia;

c) l'adozione di misure urgenti tese a garantire la piena fruibilità, da parte dell'utenza turistica italiana ed estera, dei musei, delle gallerie, degli scavi archeologici dello Stato e di tutto il patrimonio storico, artistico e culturale;

d) la promozione di una iniziativa volta ad armonizzare i vari sistemi e provvedimenti in atto presso i diversi Paesi della

Comunità economica europea, a favore del turismo internazionale, nell'intento di garantire, a livello europeo, una omogeneità dell'offerta turistica, in grado di soddisfare compiutamente la domanda mondiale di turismo.

9. 1487. 1

DEL PONTE, *relatore*. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, io non andrò a *flashes*, ho tagliato l'intervento e tiro solo le conclusioni.

Tralasciando altre considerazioni che sono state già riprese nella discussione, dall'esame dei dati statistici che sommariamente sono indicati nella stessa relazione scritta ma che hanno costituito elemento di riferimento costante anche per l'ampia documentazione fornitaci in proposito dal Ministero, in corso di discussione e in Commissione e in sede di comitato ristretto, il relatore ritiene che il quadro così delineato non lasci spazio a soverchie perplessità circa gli interventi da operare, condizionato come è da una serie di riscontri oggettivi quantificati per giunta in cifre ufficiali. Pertanto non può ovviamente essere del tutto d'accordo con il senatore Morandi che parla di una politica scoordinata e priva di mezzi adeguati, ma tanto meno potrebbe essere d'accordo con il presidente dell'ENIT qualora fosse vero che abbia dichiarato che siamo davanti ad un calo sopportabile per quello che riguarda la presenza di turisti stranieri in Italia. In particolare il relatore fa ancora osservare: 1) che il sistema proposto è l'unico al momento attuabile stante la non possibilità tecnica allo stato dell'organizzazione del sistema autostradale della visualizzazione delle targhe e quindi anche dell'applicazione di tariffe ridotte o servendosi di altri strumenti che non siano l'ACI o l'ENIT; 2) che va tenuto presente, soprattutto per quella che appare la complessità delle operazioni richieste, che il pacchetto è stato creato per offrire una serie di agevolazioni ai servizi che hanno un indubbio valore promozionale se considerati globalmente ed è calibrato in modo tale da offrire vantaggi diretti e immediati solo con il regolare utilizzo delle varie pre-

stazioni in esso contenute; 3) che per il regolare utilizzo dei buoni autostradali è stato previsto che il turista apponga sugli stessi il numero di targa corrispondente a quello dell'autovettura per la quale i buoni sono stati rilasciati: ciò comporta a livello psicologico una notevole remora a commettere eventuali illeciti e consente altresì di verificare la regolarità dell'uso; 4) che, d'accordo col Ministero, è assicurato il servizio di soccorso stradale gratuito alle autovetture con targa straniera su tutta la rete stradale nazionale attraverso una convenzione da farsi con l'ACI, evitando quindi che il pacchetto abbia anche l'aggravio dei previsti due buoni di soccorso stradale gratuiti.

In generale, stante quanto già emerso in sede di Commissione e in corso di discussione generale, rilevata la reale necessità di un intervento più snello e soprattutto più incisivo per la materia al nostro esame, pur rendendosi conto delle obiettive difficoltà che esistono sul piano finanziario e tecnico, la Commissione ha ritenuto che il Parlamento e il Governo debbano dare un segnale più marcato in ordine alle iniziative promosse per il settore turistico. E pertanto a nome della Commissione ho presentato un ordine del giorno che (è già stato distribuito a tutti i colleghi e ritengo si illustri da sé) d'altra parte richiama analiticamente molte indicazioni sviluppate nell'intervento del senatore Morandi, a dimostrazione che, se nel Parlamento italiano il confronto e il dibattito può apparire a volte strozzato, direi che questo non è certamente voluto; mi sia consentito di aggiungere anzi che proprio quanto e come si è operato su questo disegno di legge in sede di Commissione e di comitato ristretto, con la piena collaborazione e tanta sensibilità da parte del Governo e quindi del Ministro e dei funzionari ministeriali, starebbe e sta a dimostrare il contrario.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il Ministro del turismo e dello spettacolo.

SIGNORELLO, *ministro del turismo e dello spettacolo*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, desidero esprimere sen-

timenti di viva gratitudine al relatore collega Del Ponte per il suo generoso e costante impegno e ai fini di un approfondimento di tutti gli aspetti del disegno di legge e allo scopo di realizzare il più ampio consenso possibile sul disegno di legge stesso. Un sentito ringraziamento desidero, inoltre, manifestare ai colleghi Morandi e Foschi.

Il senatore Morandi ha fatto osservazioni stimolanti ed ha espresso una posizione complessiva assai responsabile, di là di valutazioni particolari che possono o no essere condivise. Voglio assicurare il collega Morandi che l'accettazione dell'ordine del giorno che il collega Del Ponte ha presentato, in nome della Commissione, da parte mia non è formale. Il mio impegno è di operare in modo continuo e serio coerentemente alle indicazioni fissate nell'ordine del giorno. Il collega Foschi ha qui sottolineato aspetti di grande interesse e il suo apporto e la sua collaborazione sono stati preziosi.

Desidero anch'io, associandomi alla manifestazione di gratitudine espressa al comitato ristretto, sottolinearne il particolare ruolo svolto. La nostra discussione qui può apparire limitata e contenuta, ma debbo dire che questo disegno di legge è frutto di un lavoro molto intenso. Si può dire che questo disegno di legge è stato sottoposto ad una sorta di vera e propria radiografia, sia in comitato ristretto che in Commissione. È stato questo lavoro, spesso puntiglioso, con gli sforzi che tutti insieme abbiamo fatto, che ha consentito di arrivare all'odierna riunione con posizioni chiare, costruttive e concrete.

Per il resto, onorevoli colleghi, il senso del provvedimento è stato ampiamente illustrato. Come è stato sottolineato nei vari interventi, la finalità del provvedimento è quella di incentivare il flusso turistico straniero. La domanda che ci si può porre è sull'utilità e necessità di questo provvedimento. Su questo argomento sarò estremamente sintetico; debbo però far presente che il tema va considerato nel quadro generale dello sviluppo del turismo non solo italiano, ma europeo e mondiale. Vorrei perciò ricordare che il movimento turistico mondiale, interno ed estero, si aggira intor-

no ad oltre 2 miliardi e 600 milioni di arrivi: questo per dare un'idea della dimensione del fenomeno. Su scala mondiale il turismo internazionale ha mantenuto un ritmo di crescita relativamente stabile nel 1981 in rapporto all'anno precedente, con un totale di 290 milioni di arrivi, ossia con un aumento del 4 per cento rispetto al 1980. In Europa, nonostante le difficoltà economiche, il totale degli arrivi turistici nazionali ed internazionali è stimato a più di 1.700 milioni nel 1981, ossia un aumento del 22 per cento rispetto al 1980. Il totale degli arrivi internazionali in Europa nel 1981 è stimato a 202 milioni, il che equivale ad un aumento del 3,6 per cento rispetto al 1980. Per quanto riguarda l'Italia, sulla base dei dati, che ormai abbiamo quasi definitivi, si può dire che nel complesso abbiamo registrato un aumento del movimento degli italiani dell'1,4 per cento per gli arrivi e dello 0,7 per cento per le presenze ed una diminuzione del movimento degli stranieri dell'8,8 per cento per gli arrivi e del 10,7 per cento per le presenze. Nel totale, l'attività degli esercizi ricettivi ha subito una contrazione del 2 per cento per gli arrivi e del 2,9 per cento per le presenze, rispetto al 1980.

Per quanto riguarda la distribuzione territoriale del movimento, occorre rilevare che le regioni meridionali sono state particolarmente penalizzate. Esse non solo hanno subito cali di movimento straniero maggiori (e precisamente dell'ordine di meno 14,3 per cento per gli arrivi e di meno 13,8 per cento per le presenze) delle variazioni medie nazionali, ma hanno subito anche un calo, non particolarmente forte ma significativo, del turismo di provenienza italiana (meno 1,7 per cento per gli arrivi e meno 0,9 per cento per le presenze).

A questi dati vanno aggiunte alcune informazioni al fine di avere un quadro sufficientemente completo della situazione turistica. Nel 1981, in Spagna, le entrate valutarie relative al turismo sono aumentate dell'11 per cento, raggiungendo 6.308 milioni di dollari nei primi undici mesi. Il numero delle persone in entrata alle frontiere è aumentato del 5,5 per cento. In Grecia si è registrato, fino al mese di luglio, un au-

mento del 6,9 per cento dei visitatori, con un incremento delle entrate valutarie del 5 per cento. Anche in Jugoslavia, nel periodo gennaio-settembre 1981, le entrate valutarie sono aumentate del 10 per cento; il numero di visitatori in entrata del 4 per cento e quello dei pernottamenti dell'8 per cento.

Come si può vedere, rispetto ad un movimento mondiale che ha mantenuto tassi di incremento certamente rispettabili; in relazione ad una situazione europea che ha registrato un movimento turistico, pur nel quadro di notevoli difficoltà generali, considerevole; rispetto ad alcuni paesi europei, come la Spagna, la Grecia e la Jugoslavia, che hanno registrato un incremento dei flussi turistici stranieri, l'Italia ha subito una severa flessione del flusso turistico straniero. In relazione all'importanza per il paese — come gli onorevoli colleghi hanno così ampiamente ed in modo preciso dimostrato — dell'apporto valutario del movimento turistico, il Governo non poteva non porsi l'esigenza di intervenire con qualche provvedimento di carattere urgente e immediato.

Basta considerare che sul piano dell'introito valutario oggi possiamo registrare, pur in presenza di un calo significativo e preoccupante del flusso turistico straniero, un introito che supera gli 8.000 miliardi e che, se non si fosse verificata questa flessione del movimento turistico straniero, avremmo forse potuto superare nel 1981 anche i 9.000 miliardi di introito di valuta pregiata per comprendere l'importanza dell'incidenza che il turismo ha sull'equilibrio della bilancia dei pagamenti.

Dunque questo provvedimento non solo è importante, ma è necessario. È sufficiente? Certamente se avessimo potuto fare uno sforzo ulteriore sarebbe stato anche auspicabile; però debbo sottolineare che, nel quadro della situazione economica nazionale, il fatto che a favore del turismo estero in Italia il Governo, il Parlamento impegnino il nostro paese per una spesa di 117 miliardi non va sottovalutato. L'agevolazione che, attraverso i meccanismi del disegno di legge, si prevede di concedere supera le 100.000 lire per gli stranieri motorizzati che si dirigano verso il Mezzogiorno. Il provve-

dimento, che rappresenta una concreta incentivazione dei movimenti turistici stranieri verso il nostro paese, ha soprattutto un valore psicologico. Il collega Foschi, ricordando quello che avviene sul piano del mercato internazionale e in particolare europeo, ha ribadito l'esigenza di dare una dimostrazione dell'attenzione che l'Italia rivolge ai turisti stranieri. Da parte degli altri paesi, soprattutto europei, questo provvedimento sui buoni benzina, cui noi aggiungiamo gli sconti per i pedaggi autostradali e il servizio gratuito di pronto soccorso dell'ACI, è certamente molto atteso. Ad ogni modo, avviamo un'esperienza che sarà di grande interesse ai fini di una compiuta strategia di incentivazione del movimento turistico internazionale verso le nostre città, le nostre regioni.

Associandomi alle considerazioni svolte dai colleghi, ribadisco che questo provvedimento ha un significato, nel quadro delle iniziative che stiamo portando avanti, solo se può concludere il suo *iter* nei tempi più brevi possibili; altrimenti, per i meccanismi propri del movimento turistico, esso potrebbe essere tardivo. Per questo mi si consenta di manifestare i sentimenti di gratitudine alla Presidenza del Senato per l'attenzione, la sollecitudine, la sensibilità con cui ha seguito e ha facilitato l'*iter* del provvedimento in questo ramo del Parlamento. Sono convinto che anche nell'altro ramo del Parlamento incontreremo uguale sensibilità, uguale attenzione.

Aggiungo infine che questo disegno di legge non è certamente unico ed isolato rispetto ad un disegno generale che il Ministero del turismo sta portando avanti. Faccio grazia ai colleghi qui presenti, che conoscono bene il tema, dell'elenco delle iniziative, a partire dal piano triennale per lo sviluppo del turismo a finire alla riforma dell'ENIT, provvedimenti tutti tesi non tanto a rappezzare situazioni contingenti e particolari quanto ad impostare un'organica politica di rilancio del turismo nel nostro paese. Sono convinto che, con la collaborazione delle forze politiche — il senso di responsabilità che qui è stato manifestato è certamente confortante — con l'adesione e il sostegno delle forze sindacali, delle for-

ze sociali e degli operatori economici, questa politica per un rilancio del turismo potrà realmente essere realizzata. E con questa speranza che rinnovo il ringraziamento agli onorevoli colleghi e mi auguro che il voto di questa Assemblea possa essere favorevole. (*Applausi dal centro e dalla sinistra*).

**P R E S I D E N T E .** Metto allora ai voti l'ordine del giorno n. 1. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**E approvato.**

Passiamo all'esame degli articoli nel testo proposto dalla Commissione. Se ne dia lettura.

**COLOMBO VITTORINO (V.),**  
*segretario:*

**Art. 1.**

È ripristinata, fino al 31 dicembre 1983, l'agevolazione prevista alla lettera B), punto 1), della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, per la benzina acquistata dai turisti, sospesa dal 1° gennaio 1980 con il decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 660, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 31.

La predetta lettera B), punto 1), è sostituita dalla seguente:

« B) *Benzina:*

1) acquistata con speciali buoni da automobilisti e da motociclisti stranieri o italiani residenti all'estero per i viaggi di dipartimento nello Stato effettuati con veicoli con targa di registro estero, con esclusione di quelli immatricolati negli Stati di San Marino e della Città del Vaticano - aliquota per ettolitro lire 27.000.

I buoni per l'acquisto della benzina sono emessi dall'Ente nazionale italiano per il turismo e dall'Automobile Club d'Italia e possono essere venduti soltanto all'estero e dagli uffici di frontiera con pagamento in valuta estera. I buoni saranno rilasciati per un quantitativo di 150 litri per anno solare utilizzabili nell'intero territorio dello Stato.

Un ulteriore contingente di buoni di benzina corrispondente a litri 200 per anno solare può essere acquistato, con le stesse modalità di cui al comma precedente, per essere utilizzato esclusivamente nelle Regioni Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.

La eventuale mancata utilizzazione, totale o parziale, dei buoni benzina di cui al precedente comma dà diritto al rimborso della somma corrispondente che deve essere chiesto entro il termine di due anni dalla data di acquisto dei buoni. Le somme non restituite devono essere versate all'erario. Le eventuali differenze di cambio del prezzo di cessioni dei buoni benzina sono di pertinenza dello Stato.

Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del commercio con l'estero, e del turismo e dello spettacolo, saranno stabilite le norme per l'applicazione del beneficio e per la emissione, la distribuzione ed il controllo dei buoni ».

(*E approvato*).

**Art. 2.**

All'articolo 12-bis del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474, è aggiunto al primo comma il seguente periodo: « Con la stessa pena è punito chiunque viene trovato in possesso dei predetti buoni senza averne titolo o in numero superiore a quello consentito dalle vigenti disposizioni ».

(*E approvato*).

**Art. 3.**

L'articolo 20-bis del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito con modificazioni nella legge 2 luglio 1957, n. 474, è sostituito dal seguente:

« I gestori di impianti di distribuzione automatica di carburanti sono tenuti ad accertarsi dell'esatta corrispondenza dei numeri di serie dei buoni benzina per turisti che vengono presentati e di quello di targa

dell'automezzo da rifornire con i numeri riportati sulla carta carburante, prima di effettuare l'erogazione ».

In caso di inosservanza dell'obbligo di cui al precedente comma e delle disposizioni che regolamentano l'agevolazione fiscale prevista per la benzina acquistata dai turisti, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500.000 a lire 5.000.000 salvo che il fatto non costituisca reato punibile ai sensi dell'articolo 12-bis del decreto-legge 5 maggio 1957, numero 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474, e successive modificazioni.

(È approvato).

#### Art. 4.

In connessione con l'acquisto dei buoni benzina utilizzabili nell'intero territorio dello Stato, sono assegnati buoni pedaggio autostradale, per un valore complessivo di lire 10.000, da utilizzare sulla rete autostradale italiana posta a nord della congiungente Roma-Pescara.

A ciascun acquirente dell'ulteriore contingente di buoni benzina di litri 200, utilizzabile nelle Regioni specificamente indicate nel precedente articolo 1, sono assegnati ulteriori buoni pedaggio autostradali, per un valore complessivo di lire 16.000, da utilizzare esclusivamente sulla rete autostradale posta a sud della congiungente Roma-Pescara.

I buoni pedaggio di cui al presente articolo sono assegnati a titolo gratuito e la loro eventuale mancata utilizzazione non dà diritto ad alcun tipo di rimborso.

(È approvato).

#### Art. 5.

I soggetti che abbiano acquistato i buoni benzina di cui al precedente articolo 1, verso esibizione della carta carburante turistica contenuta nei blocchetti dei buoni benzina e dei buoni pedaggio di cui

al successivo articolo 6, hanno titolo al servizio di soccorso stradale gratuito ad opera dei centri di soccorso dell'Automobile Club d'Italia, illimitatamente nel corso dell'anno solare cui la carta carburante si riferisce.

Il soccorso è disposto dall'Automobile Club d'Italia secondo le condizioni generali disciplinanti il servizio.

Per il rimborso dei costi del servizio derivanti dall'applicazione del presente articolo, il cui onere sarà determinato in misura globale e forfettizzata per anno solare e sarà posto a carico del fondo di cui al successivo articolo 7, il Ministro del turismo e dello spettacolo è autorizzato a stipulare apposita convenzione con l'Automobile Club d'Italia.

(È approvato).

#### Art. 6.

I buoni benzina di cui al precedente articolo 1 ed i buoni pedaggio di cui al precedente articolo 4 sono contenuti in blocchetti, con riguardo alle diverse modalità di utilizzazione, ed agli stessi è unita una « carta carburante turistica ».

Con il decreto di cui al precedente articolo 1, oltre che sulle rispettive caratteristiche dei predetti buoni, saranno emanate le disposizioni sull'applicazione delle agevolazioni relative ai pedaggi autostradali ed al soccorso stradale, al rimborso delle somme dovute a tale titolo agli enti e società autostradali ed ai relativi controlli, nonché al rimborso degli oneri sostenuti dall'Ente nazionale italiano per il turismo, dall'Automobile Club d'Italia e dalle società petrolifere per la gestione del servizio attinente a ciascuna delle misure incentivanti previste dalla presente legge.

Alle entrate relative alla gestione del servizio di cui al precedente comma non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119.

Per il rimborso alle società autostradali del controvalore dei buoni pedaggio, il Ministro del turismo e dello spettacolo è autorizzato a stipulare con un istituto bancario di diritto pubblico o di interesse na-

zionale apposita convenzione, con onere a carico del fondo di cui al successivo articolo 7.

(È approvato).

#### Art. 7.

Per la concessione delle agevolazioni previste dai precedenti articoli 4 e 5 è istituito presso il Ministero del turismo e dello spettacolo un fondo speciale, alimentato dall'apporto statale di cui al successivo articolo 8, amministrato con gestione fuori bilancio ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.

Al fondo saranno imputati gli oneri per il pedaggio autostradale gratuito di cui all'articolo 4 e gli oneri per il soccorso stradale gratuito di cui all'articolo 5.

Al fondo saranno altresì imputati gli oneri derivanti dalla gestione dei predetti servizi a carico dell'Automobile Club d'Italia e dell'Ente nazionale italiano per il turismo.

Per la gestione del fondo di cui al primo comma del presente articolo, è istituita, presso la Tesoreria provinciale dello Stato di Roma, una contabilità speciale intestata alla Direzione generale affari generali del turismo e dello sport-Ministero del turismo e dello spettacolo.

(È approvato).

**PRESIDENTE.** Passiamo all'esame dell'articolo aggiuntivo proposto con l'emendamento 7.0.1 e dei subemendamenti 7.0.1/1 e 7.0.2/2. Se ne dia lettura.

**COLOMBO VITTORINO (V.), segretario:**

*Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:*

Art. ...

A decorrere dall'anno finanziario 1982, lo stanziamento annuo relativo al contributo dello Stato a favore di enti pubblici o di diritto pubblico per iniziative e manifestazioni di carattere nazionale o pluriregionale che in-

teressino il movimento turistico, previsto dalla legge 4 agosto 1955, n. 702, e successive integrazioni e modificazioni, è elevato a lire 1 miliardo e 250 milioni per soddisfare anche le esigenze connesse con il processo di stagionalizzazione del movimento turistico, nonché quelle inerenti all'attuazione di iniziative di istruzione e qualificazione nel settore del turismo e dell'industria alberghiera, anche a livello universitario, e di iniziative promozionali del movimento cooperativo a livello nazionale ed internazionale.

Per le finalità di cui sopra sono ammessi al contributo anche gli enti morali e le organizzazioni cooperative nazionali debitamente riconosciuti.

**7.0.1 FOSCHI, BOZZELLO VEROLE, BEVILACQUA, AVELLONE, SCHIANO, NOCI, ACCILLI, ROCCAMONTE**

**MORANDI.** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**MORANDI.** Ritiro l'emendamento 7.0.1/1 perchè, a causa delle condizioni di lavoro che i colleghi hanno già illustrato, non immaginavo che fosse accolta, nel testo dell'emendamento del collega Foschi, una parte che è esplicitata nel mio subemendamento.

Per quanto riguarda l'emendamento 7.0.1/2, sarei disponibile a ritirarlo e a trasformarlo in ordine del giorno, qualora l'onorevole Ministro fosse disposto ad accoglierlo come raccomandazione.

**PRESIDENTE.** Invito la Commissione e il Governo ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

**DEL PONTE, relatore.** Sono favorevole al 7.0.1.

**SIGNORELLO, ministro del turismo e dello spettacolo.** Sono favorevole al 7.0.1 e accolgo l'ordine del giorno nel quale il senatore Morandi si è dichiarato disponibile a trasformare il suo emendamento 7.0.1/2.

**PRESIDENTE.** Avverto che da parte del senatore Morandi, che ritira lo emendamento 7.0.1/2, è stato presentato il seguente ordine del giorno:

Il Senato,

impegna il Governo, previo accordo con le Regioni, ad elaborare all'inizio di ogni anno il programma di impiego dello stanziamento previsto dalla legge 4 agosto 1955, n. 702, e successive integrazioni e modificazioni, e della sua destinazione.

9.1487.2

Insiste per la votazione?

**MORANDI.** Non insisto.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'emendamento 7.0.1, presentato dal senatore Foschi e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**E approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 8. Se ne dia lettura.

**COLOMBO VITTORINO (V.), segretario:**

Art. 8.

Alle minori entrate derivanti dall'applicazione del precedente articolo 1, valutate in lire 72 miliardi nonchè all'onere di lire 45 miliardi derivante dall'applicazione dei precedenti articoli 4 e 5, si provvede mediante corrispondenti riduzioni dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'anno finanziario 1982, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « interventi straordinari a sostegno delle attività musicali, cinematografiche, di prosa e per il potenziamento dell'offerta turistica ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**PRESIDENTE.** Su questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

**COLOMBO VITTORINO (V.), segretario:**

*Sostituire l'articolo 8 con il seguente:*

Alle minori entrate derivanti dall'applicazione del precedente articolo 1, valutate in lire 72 miliardi, nonchè all'onere di lire 46 miliardi derivante dall'applicazione dei precedenti articoli 4, 5 e 7.0.1, si provvede mediante corrispondenti riduzioni dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'anno finanziario 1982, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « interventi straordinari a sostegno delle attività musicali, cinematografiche, di prosa e per il potenziamento dell'offerta turistica ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

8.1 **FOSCHI, BOZZELLO VEROLE, BEVILACQUA, AVELLONE, SCHIANO, NOCI, ACCILI, ROCCAMONTE**

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'emendamento 8.1, sostitutivo dell'intero articolo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**E approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 9. Se ne dia lettura.

**COLOMBO VITTORINO (V.), segretario:**

Art. 9.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

P R E S I D E N T E . Lo metto ai voti. L'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

Passiamo alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

M I T R O T T I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M I T R O T T I . Signor Presidente, non è per far piovere sui cinque colleghi presenti in Aula, sulla Presidenza e sul Ministro il lavacro penitenziale dell'ultimo intervento su questo provvedimento che ho chiesto la parola, ma mi sembra che l'equazione « turismo degli anni '80 uguale affare mondiale » imponga quanto meno una chiarificazione delle posizioni di ciascuna parte politica. Ed è per questo debito di chiarezza che devo confermare in quest'Aula l'astensione della mia parte politica di fronte al varo di questo provvedimento.

Devo anche dire come questo voto di astensione vuol essere un'apertura di credito per un Ministro che, con la promozione di questo disegno di legge, ha tentato o sta tentando un recupero di credibilità dell'azione dello Stato italiano nei confronti del problema del turismo; ma devo anche rilevare, parallelamente, come non possa essere ritenuto sufficiente un provvedimento che tenta solo di porre rimedio ad errori pregressi ripristinando meccanismi, anche se migliorati sotto l'aspetto della funzionalità, tesi a facilitare l'ingresso di turismo estero. Il problema del turismo in Italia non può chiudersi entro l'alveo ristretto di un'ottica siffatta e purtroppo questo provvedimento, che non guarda oltre i limiti di un flusso turistico estero canalizzato attraverso un ingresso autostradale, anche se orientato al Sud con incentivazioni particolari, rimane pur sempre un provvedimento ristretto rispetto alle esigenze che il turismo italiano ha. Ed è proprio per sottolineare queste esigenze che vorrei delineare qualche proposta tesa sia a migliorare l'articolazione

di provvedimenti promozionali, sia a facilitarne una razionalità d'impiego.

Devo anche dire come un provvedimento siffatto che ancora l'intervento dello Stato al mezzo viario, all'auto (intesi come trasporto al massimo unifamiliare) disattende ogni debita accortezza per i problemi energetici perchè niente risulta proposto, ad esempio, per ingressi di comitive attraverso *pullmans*, voli *charters* o attraverso l'uso delle Ferrovie dello Stato.

Devo, altresì, dire come ancora si faccia affidamento su quel residuo di turismo spontaneo che viene a rimpinguare le nostre esauste finanze nei mesi estivi e devo inoltre rilevare come tale intervento dello Stato disattende ogni raccordo con una politica di ricettività circoscritta alle sfere di competenza dei comuni. Devo sottolineare in questa occasione come tanti comuni ancora risultano attardati sulla strada della risoluzione dei problemi locali attraverso l'impostazione e il varo di strumenti urbanistici che consentano di collocare in zone adeguate posti di ricettività turistica o alberghiera o per campeggi. Devo, infine, dire come la disarticolazione tra comuni e regioni abbia generato in talune zone delle discrasie, dei contrasti che hanno portato financo all'inattivazione di quelle scarse strutture già esistenti.

Ci sono stati provvedimenti punitivi con il blocco di numerosi campeggi (dichiarati abusivi) lungo la costa. Ma in alternativa i comuni nulla hanno disposto per offrire legittima ricettività in altro sito. Devo anche dire che non può appagare, anche se è passato un emendamento che aumenta l'impegno della spesa, una dimensione politica del Ministero del turismo quale traspare da competenze pregresse e quale traspare dai limiti di questo provvedimento.

Chiediamo che venga incentivata la potenzialità politica di un Ministero, quello del turismo, che dovrebbe diventare un Ministero primario per una nazione come l'Italia che potrebbe, quanto meno, vivere di turismo e di mare. Proprio quest'oggi in quest'Aula sono passati, prima di questo, due provvedimenti che inerivano analoghi problemi.

Devo aggiungere che esiste il problema non risolto di rappresentanze e strutture all'estero che hanno lasciato denotare carenze paurose; e devo anche lamentare come inesistente sia stato, fino ad oggi, il controllo da parte del Governo su queste strutture affinché esse costituissero un investimento produttivo per lo Stato italiano.

Ma i problemi non si esauriscono solo in questi brevi e critici accenni: i problemi possono trovare sbocchi e soluzioni in proposte che siano esaustive delle necessità del settore. Ed in tale ottica non mi perito di suggerire al Ministro l'utilizzazione razionale di possibilità già esistenti per quanto riguarda le incentivazioni che si vogliono conferire al turismo straniero in ingresso in Italia.

È stato eccepito in Commissione, ed è stato ribadito dal relatore in quest'Aula, che la Società autostrade è inodonea a recepire sollecitazioni in tal senso. Ma devo ricordare come la Società autostrade già attua — e mi riferisco, come esempio, al caso della tessera degli onorevoli parlamentari — sistemi di agevolazione in fatto di tariffe autostradali. Non vedo come non si possa riuscire, attraverso una razionalizzazione della scheda di ingresso, ad esempio, in autostrada a creare un meccanismo di incentivazione che, al di fuori di contabilizzazioni di buoni, al di fuori di stampe in filigrana di buoni da parte del Poligrafico dello Stato, al di fuori di organizzazioni decentrate all'estero per la cessione di questi buoni, al di fuori di ogni inghippo e di ogni truffa che questo sistema di incentivazione per il passato ha lasciato già denotare, fornisca un sollievo in tempo reale chiudendo, nell'arco del percorso autostradale, ogni forma di incentivo che lo Stato italiano ha intenzione di dare al turismo straniero. Non vedo quali difficoltà vi possano essere nel fare in modo che, con il corredo di una scheda di ingresso in autostrada, il cittadino straniero, o italiano che dall'estero rientra in Italia, possa lungo tutto il percorso collezionare una sommatoria di benefici economici che possono essergli cumulativamente ac-

creditati, con decurtazione dall'importo dovuto per il pedaggio, al momento dell'uscita dall'autostrada. Mi sembra che queste proposte non siano campate in aria; direi che forse la loro semplicità le accredita più degli arzigogolamenti e delle rifiniture normative che ancora una volta si leggono nel testo di legge in esame.

Riteniamo altresì che norme siffatte abbattano i costi aggiuntivi della gestione delle incentivazioni perchè c'è da dire con chiarezza e onestà che il costo dell'operazione turismo in Italia non è solo proveniente dalla sommatoria degli sconti dei buoni benzina, dei pedaggi o dei soccorsi autostradali, ma subisce l'aggravio dei costi della gestione di questi servizi. Ebbene, razionalizzando il sistema, mi sembra si possa avere maggiore respiro economico da accreditare in funzione dell'incentivazione turistica.

Sono queste le perplessità che ci mettono in condizione di non poter esprimere un voto favorevole al disegno di legge n. 1487. Al tempo stesso, però, rinnoviamo l'atto di fiducia nel responsabile del Ministero del turismo; atto di fiducia che ci fa restare in attesa di quei conseguenziali comportamenti sollecitati nell'ordine del giorno, per il quale ho inteso esprimere un voto favorevole, e tesi a guardare anche all'incentivazione delle possibilità produttive e occupazionali delle varie regioni. Il discorso a questo punto si ricollega al turismo nazionale, al turismo degli italiani, che diventa un turismo di serie B di fronte al turismo estero; si ricollega anche a quei sistemi di incentivazione del trasporto alternativo, aereo, ferroviario, marittimo o charteristico, che risulta recepito come suggerimento con l'ordine del giorno cui ho fatto cenno, così come risulta recepito, con lo stesso ordine del giorno, un impegno da parte del Ministero, e conseguentemente da parte del Parlamento, per il varo di una normativa che renda fruibili da parte degli stranieri, e — aggiungo — da parte del turismo interno, musei, gallerie e scavi archeologici.

Mi sembra che dal raccordo di queste nostre aspettative con un'azione di buona

volontà e di capacità degli organi governativi ci si possa attendere per il futuro una azione che dia risultati migliori.

**P R E S I D E N T E .** Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso con l'avvertenza che il titolo, nel testo proposto dalla Commissione, è il seguente: « Agevolazioni ai turisti stranieri ». Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

#### **Corte costituzionale, presidenza**

**P R E S I D E N T E .** Il Presidente della Corte costituzionale, con lettera in data 27 gennaio 1982, ha comunicato di aver nominato Vice Presidente della Corte stessa il Giudice costituzionale professor Antonino De Stefano.

#### **Disegni di legge, annuncio di presentazione**

**P R E S I D E N T E .** Sono stati presentati i seguenti disegni di legge di iniziativa dei senatori:

**ACCILI e FRACASSI.** — « Istituzione del compartimento ferroviario d'Abruzzo » (1741);

**GUTTUSO, CHIARANTE, RUHL BONAZZOLA, TESCO TATÒ, MAFFIOLETTI, VALENZA, URBANI, CANETTI, CONTERNO DEGLI ABBATI, FERMARIELLO, MASCAGNI, PAPALIA, PROCACCI, SALVUCCI, ARGIROFFI, GROSSI e SASSONE.** — « Nuove norme per la conservazione e la valorizzazione dei beni culturali e ambientali e per la riforma dell'organizzazione della tutela » (1742).

#### **Interrogazioni, già assegnate a Commissioni permanenti, da svolgere in Assemblea**

**P R E S I D E N T E .** L'interrogazione n. 3-01661, del senatore Gualtieri, precedentemente assegnata per lo svolgimento alla 1ª Commissione permanente, sarà svolta in Assemblea, in accoglimento della richiesta formulata in tal senso dall'interrogante.

#### **Interpellanze, annuncio**

**P R E S I D E N T E .** Invito il senatore segretario a dare annuncio della interpellanza pervenuta alla Presidenza.

**COLOMBO VITTORINO (V.), segretario:**

**POZZO.** — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Nel richiamare le precedenti interpellanze nn. 2-00241, 2-00327, 2-00331 e 2-00347, riguardanti la complessa e delicata materia dei rapporti con la Libia di Gheddafi, rilevato che il Governo ha rinviato da mesi ogni chiarimento circa i contenuti di tali interpellanze che investono prioritariamente i problemi della sicurezza interna e le pressioni economiche e finanziarie del regime libico per ottenere condizione privilegiata per gli investimenti in Italia;

constatato che la mole di tali investimenti implica la conoscenza in dettaglio da parte del Governo italiano delle operazioni sinora effettuate dal Governo libico, strumentalizzando i momenti di maggiore difficoltà dell'economia italiana;

considerato che in questi giorni sono state riprese trattative con il Governo libico relativamente all'accentuazione degli impegni economico-commerciali dell'Italia verso la Libia di Gheddafi,

l'interpellante chiede di conoscere:

se tale ripresa di negoziati con la Libia corrisponda agli interessi della difesa e della sicurezza nel Mediterraneo;

se il Governo italiano con tali colloqui non intenda riproporre la visita del dittatore nel nostro Paese senza aver chiarito nulla circa gli inquietanti interrogativi posti dalle precedenti interpellanze citate ed insistendo così in una pericolosa avventura che mette in gioco l'equilibrio strategico nel Mediterraneo, aggravando la preponderante dipendenza dell'Italia dalle fonti energetiche del petrolio libico e coinvolgendo la nazione nei torbidi giochi internazionali del dittatore Gheddafi.

(2 - 00403)

## Interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

COLOMBO VITTORINO (V.),  
segretario:

MAFFIOLETTI, FELICETTI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere se risultino adeguate, nella loro pratica applicazione, le norme contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689, che hanno stabilito sanzioni a carico dei funzionari di banca in relazione alle responsabilità conseguenti all'emissione di assegni da parte di interdetti.

Gli interroganti, anche in esito a tale informazione, chiedono di conoscere l'opinione del Governo circa la possibilità di introdurre più organiche discipline anche per quanto riguarda le dichiarazioni di fallimento ed unificate procedure di ufficio per assicurare una tempestiva e diretta comunicazione da parte degli uffici giudiziari.

(3 - 01788)

MALAGODI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere:

se corrispondano a verità le notizie pubblicate nei giornali circa la firma dell'accordo con l'URSS per il gasdotto siberiano;

quali ne siano le essenziali implicazioni politiche, tenuto anche conto del recente dibattito al riguardo in Senato, che ha messo in luce l'opposizione e le riserve di tutta la maggioranza circa tale operazione.

(3 - 01789)

MARGOTTO. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere se è a conoscenza del fatto che il settimanale « l'Espresso », nel suo numero del 10 gennaio 1982, ha pubblicato una grave notizia che riguarda i piloti militari dell'aeroporto di Villafranca Veronese accusati di rappresentare uno dei « canali più agevoli per l'ingresso della droga nella città ».

Considerato che la denuncia, per la sua genericità e di fatto nominativa nei riguar-

di di una decina di piloti che solitamente per ragioni di servizio effettuano voli sulle rotte dell'eroina, deve ritenersi priva di qualsiasi fondamento in quanto non ha nessuna base di serietà e che essa ha creato come conseguenza turbativa e giustificate rimostranze da parte degli interessati e dello stesso comando dell'aeronautica, l'interrogante chiede di conoscere quali misure sono state prese o si intendono adottare per tutelare il buon nome e la dignità dei piloti contro un'infamante accusa che non indica nominalmente eventuali responsabilità e non favorisce, tra l'altro, la crescita di un impegno collettivo per fermare il grave fenomeno della droga che, per la sua gravità, richiede grande rigorosità se si vogliono evitare deviazioni e disinteresse da parte dell'opinione pubblica favorendo così gli spacciatori di droga.

(3 - 01790)

MARGOTTO, MARTINO. — *Al Ministro della difesa.* — Premesso che, nei primi giorni di gennaio 1982, il giovane militare di leva Rocco Velluto di 19 anni, residente a Borgo (Cuneo), del Genio pionieri, in servizio di guardia all'interno della caserma « Duca » di Montorio (Verona), è deceduto per un colpo di arma da fuoco che lo ha raggiunto al capo, si chiede di sapere se il Ministro è a conoscenza del grave episodio e quali misure sono state eventualmente adottate per accertare la dinamica dei fatti ed eventuali responsabilità.

(3 - 01791)

BONIVER. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere:

se corrispondano a verità le notizie pubblicate sulla stampa circa il raggiunto accordo tra ENI e « Soyuzgaz » per l'acquisto di gas sovietico;

se di tale « accordo tecnico » fossero a conoscenza i Ministri competenti;

se con tale accordo si intenda annullata la « pausa di riflessione » recentemente decisa dal Governo.

(3 - 01792)

POLLASTRELLI, LIBERTINI, FELICETTI, GUERRINI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti e delle finanze.* — La Commissione Filippi ha ultimato il proprio lavoro al fine di sottoporre all'attenzione del Ministro dell'industria le proprie proposte di determinazione delle tariffe RC-auto per il 1982. Le organizzazioni nazionali del trasporto merci conto terzi hanno da sempre avanzato proposte alternative a quelle delle compagnie di assicurazione, che però sono state sempre disattese negli anni trascorsi, ciò che ha provocato ogni anno il risentimento della categoria dei trasportatori professionali, la cui quasi totalità è formata da piccoli imprenditori artigiani, singoli o associati in consorzi e cooperative, tant'è che tra le rivendicazioni, da sempre avanzate dal comitato di intesa tra le organizzazioni sindacali e professionali del trasporto merci conto terzi, il problema delle tariffe RC-auto è sempre stato prioritario.

Di recente una delegazione delle organizzazioni del trasporto che è stata ascoltata dalla Commissione Filippi ha avanzato proposte precise, considerando, tra l'altro, inaccettabili le richieste di aumento avanzate dalle compagnie di assicurazione e chiedendo di abolire la discriminazione tariffaria da sempre praticata tra autotrasporto in conto terzi e in conto proprio.

Considerato:

che le merci in Italia sono trasportate per l'85 per cento su strada;

che, conseguentemente, un aumento ingiustificato delle tariffe RC-auto concorrerebbe ad aumentare il nolo e la tariffa del trasporto automaticamente si trasferirebbe sui prezzi della quasi totalità delle merci alimentando il tasso di inflazione che, invece, si vuole controllare e ridurre;

che i sinistri nel settore, secondo le rilevazioni delle organizzazioni professionali, sarebbero diminuiti negli ultimi anni;

che è stato già proclamato dal comitato di intesa fra le organizzazioni dei trasportatori un fermo nazionale di tutto il trasporto merci per la prima decade di febbraio 1982, a seguito di circostanziati impegni a

suo tempo presi dal Governo con la categoria e finora disattesi (come quello relativo alle tariffe a forcilla obbligatorie ed in materia fiscale);

che tale fermo nazionale, se effettuato, colpirebbe in modo serio le attività produttive del Paese in un momento assai delicato e difficile della nostra economia,

gli interroganti chiedono di sapere:

quali sono le intenzioni del Governo e quali le decisioni concrete che si intendono adottare, atte a scongiurare il fermo nazionale già proclamato;

se, in particolare, non si ritiene comunque opportuno e necessario che il Governo si pronunci immediatamente sulla fondatezza delle richieste che la categoria ha avanzato in merito alle tariffe RC-auto.

(3 - 01793)

PETRONIO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'interno.* — Premesso:

che il fenomeno mafioso assume in Calabria, particolarmente in alcune province, toni sempre più esasperati e che le stesse forze dell'ordine vengono spesso direttamente colpite sia nelle loro persone che nei loro presidi;

che la situazione economica, sociale e politica della regione si va sempre più aggravando per cui necessitano interventi straordinari atti a porre fine a tale stato di cose e a dare inizio ad un periodo di crescita civile della regione Calabria;

che alle reiterate e motivate richieste del presidente della Giunta regionale calabrese l'attuale Governo ha risposto in maniera dilatoria,

l'interrogante chiede di conoscere quali iniziative urgenti il Governo intende adottare e proporre al Parlamento per affrontare e risolvere in maniera organica il problema del sottosviluppo della regione Calabria e dei mali ad esso connessi.

(3 - 01794)

LAZZARI. — *Al Ministro del tesoro.* — Premesso:

a) che in data 25 aprile 1981 il consiglio di amministrazione della Banca popo-

lare di Pisa e Pontedera confermava ai soci l'ottimo stato di salute della Banca stessa;

b) che un'ispezione della Banca d'Italia, su richiesta di alcuni membri dello stesso consiglio della Banca popolare di Pisa e Pontedera, accertava invece, il 31 maggio 1981, una pesante situazione finanziaria, economica e gestionale;

c) che in data 14 novembre 1981 l'assemblea ha deliberato la fusione per incorporazione della Banca popolare di Pisa e Pontedera nella Banca popolare di Novara;

d) che a tutt'oggi non è stato possibile portare a conoscenza dei soci e di tutti i cittadini lo stato reale della situazione finanziaria di detta Banca ed eventuali responsabilità,

l'interrogante chiede di sapere:

1) se la condotta del consiglio della Banca popolare di Pisa e Pontedera, nell'approvare la proposta del direttore per l'operazione di cui sopra, non abbia violato l'articolo 14, secondo comma, dello statuto;

2) se non sia rivelatore di una decisione già presa il comportamento dello stesso consiglio che, dopo aver deliberato, in data 5 ottobre 1981, la fusione con la Banca popolare di Novara, in data successiva autorizzava due funzionari della Banca popolare dell'Etruria ad esaminare le risultanze contabili per consentire alla medesima un'analoga offerta;

3) se nella proposta presentata e nelle successive decisioni prese durante l'assemblea del 14 novembre 1981 non si sia violato l'articolo 2432 del codice civile che impone che la relazione del consiglio venga depositata durante i quindici giorni che precedono l'assemblea (nella relazione dei sindaci-revisori mancava la proposta di scambio delle azioni fatta dalla Banca popolare di Novara);

4) se sia stato legittimo il comportamento della Banca popolare di Novara che, per non essersi impegnata a collocare le azioni a prezzo di mercato, potrebbe aver leso il principio delle eguali condizioni dei soci ed agevolato eventuali operazioni speculative;

5) se il fondo acquisto azioni della Banca popolare di Novara non poteva permet-

tere l'acquisto di tutte le azioni della Banca popolare di Pisa e Pontedera, come si sia potuta realizzare l'operazione;

6) se il Ministro intenda prendere misure qualora constatasse l'inosservanza di precise norme statutarie e delle vigenti disposizioni di legge.

(3 - 01795)

POZZO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri degli affari esteri e delle partecipazioni statali.* — Per conoscere se corrisponde a verità la notizia di stampa secondo la quale, nel momento stesso in cui il ministro degli esteri Colombo annunciava al Senato la decisione del Governo di interrompere con una pausa di riflessione gli accordi per il gasdotto siberiano, veniva da parte del senatore Chiaromonte dato annuncio della ripresa delle trattative per iniziativa della SNAM.

L'interrogante chiede, inoltre, di conoscere l'opinione del Governo, espressa nella sua collegialità dal Presidente del Consiglio, e se tale discordanza non dimostri l'esistenza all'interno del Gabinetto di diverse e contraddittorie linee di politica estera e la volontà palese dell'ENI di inseguire i propri disegni strategici, esercitando forti pressioni in favore dell'accordo con Mosca per il gasdotto siberiano, ignorando con estrema disinvoltura le esigenze politiche della « pausa di riflessione » determinata dai fatti polacchi e ponendo in crisi le trattative per il prezzo del gas algerino discusso in questi giorni a Roma con il Ministro degli esteri dell'Algeria.

(3 - 01796)

*Interrogazioni  
con richiesta di risposta scritta*

BUSSETI. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per conoscere quali concreti provvedimenti ritenga di adottare per soddisfare alfine le annose richieste della marina italiana e, più particolarmente, dei piccoli pescatori che invano attendono i finanziamenti previsti dalla nota e quasi inutile leg-

ge n. 479, finora risultata sempre inadeguata, almeno dal 1979!

Sta di fatto che, ad esempio, da ben tre anni la ditta Amato Francesco di Molfetta attende i fondi, pur spettantile (prot. n. 4480 del fondo di rotazione e n. 3595 del fondo perduto), per la costruzione della motopesca « Lupo di San Francesco », ma non è riuscita ad avere nemmeno un cenno di riscontro alle sue proteste.

(4 - 02594)

VITALONE. — *Al Ministro delle finanze.* — Premesso che dalle notizie pubblicate da alcuni organi di stampa risulta che, nel corso dell'anno 1981, l'Ufficio IVA di Roma:

1) ha effettuato 1.495 verifiche esterne accertando, con la notifica degli avvisi di rettifica, un'evasione di IVA per l'importo di 231 miliardi e 400 milioni;

2) ha proceduto al rimborso dell'IVA a credito per 1.326 pratiche, mentre per le residue, che ammontano al rilevante numero di 1.860, « ha risposto di no per un valore di 40 miliardi o sono in corso di definizione o di completamento »,

l'interrogante chiede di conoscere se risponde a verità:

a) che l'Ufficio IVA di Roma, anziché indirizzare la sua attività di verifica esterna esclusivamente nei confronti di settori che presentano un maggior indice di pericolosità fiscale, qual è quello commerciale, ha, invece, nell'anno 1981, sottoposto a verifica, con notevole dispendio di tempo e di energie:

il Comitato nazionale per l'energia nucleare (CNEN), che è organo dello Stato;

enti pubblici non commerciali (come l'Istituto per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e l'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT);

associazioni sportive, professionali, sindacali, politiche e culturali;

istituti di credito che, come è noto, sono esenti da IVA per le operazioni di finanziamento;

l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

b) che per i processi verbali elevati nei confronti degli istituti di credito dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, es-

sendo manifestamente infondata la contestazione, si è reso necessario l'intervento del Ministero per il loro annullamento;

c) che l'Ufficio IVA di Roma, come segnalato più volte al Ministro dalle categorie interessate, senza alcun giustificato motivo ha rifiutato nel 1981 il rimborso ad imprese anche dopo che le stesse sono state sottoposte a verifica nel corso della quale non è stata riscontrata alcuna irregolarità, neanche formale (ben 1.860 rimborsi bloccati su 3.186), ciò che ha provocato giustificate dimostrazioni da parte delle imprese.

Ove risultasse vera la deprecabile situazione indicata nella precedente lettera c), si chiede di conoscere se il Ministro non intende rimuovere il segnalato inconveniente con l'adozione di opportuni provvedimenti nei confronti delle persone responsabili, onde evitare, considerato l'elevato costo del denaro, i notevoli danni di natura finanziaria recati alle imprese, specie se di modeste dimensioni, le quali, proprio per il mancato rimborso legittimamente richiesto dell'IVA a credito, sono venute a trovarsi nell'impossibilità di far fronte agli oneri assunti contrattualmente, compreso il pagamento degli stipendi e dei salari ai dipendenti.

(4 - 02595)

SEGA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere:

per quali motivi, a sette anni dalla morte della signora Pozzati Ippolita, ex dipendente dell'Ospedale civile di Adria (Rovigo) deceduta in attività di servizio il 15 dicembre 1973, gli Istituti di previdenza del Ministero (CPDEL) non abbiano ancora provveduto a liquidare l'indennità *una tantum* spettante agli eredi Doni Gervasio e Lorella e, per essi, alla tutrice Doni Donatella;

a quali organi della Pubblica amministrazione o a quali pubblici funzionari risalga la responsabilità per l'inaffidabile ritardo in seguito al quale la somma spettante viene drasticamente erosa dall'inflazione, con grave danno per i beneficiari.

(4 - 02596)

CAZZATO, LIBERTINI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Premesso che all'interrogazione con richiesta di risposta scritta n. 4-01318

del 28 settembre 1977, avente per oggetto l'aeroporto di Taranto-Grottaglie e le sue prospettive nel momento in cui si sarebbero completati i lavori allora in corso, il Ministro dei trasporti dell'epoca ai quesiti posti:

a che punto erano i lavori;

entro quale tempo era prevista la consegna da parte dell'impresa appaltatrice;

se era stato predisposto un programma per l'utilizzazione dell'aeroporto,

tra l'altro rispondeva che per l'aeroporto di Taranto-Grottaglie era stato tutto predisposto anche in considerazione dello stato di avanzamento dei lavori che comprendono la costruzione dell'aerostazione passeggeri, della caserma dei vigili del fuoco e di tutti gli impianti accessori occorrenti per il funzionamento dell'aeroporto, pari al 95 per cento delle intere strutture ed impianti interni da realizzare; che fra le opere previste vi erano la rete viaria interna a servizio del pubblico, un piazzale per la sosta degli aeromobili, la via di collegamento con la pista di volo ed il potenziamento della stessa per renderla praticabile per tutti i tipi di aeromobili in dotazione alle compagnie aeree nazionali; che, infine, i lavori sarebbero stati consegnati entro marzo 1979; e concludeva che, in relazione a quanto sopra esposto, poichè l'aeroporto di Taranto-Grottaglie era chiuso al traffico civile e nessun programma aereo era stato predisposto, si assicurava che, non appena esso sarebbe stato riattivato, si sarebbe provveduto ad interessare al riguardo le compagnie aeree nazionali;

premessi, altresì, che sono trascorsi invano altri tre anni dalla data di completamento e consegna dei lavori, il cui costo è stato di circa dieci miliardi, e che tuttora sono in completo abbandono le opere realizzate che, di conseguenza, sono suscettibili di logoramento,

gli interroganti chiedono di sapere:

se e quali sono le prospettive programmate per l'utilizzazione dell'aeroporto di Grottaglie;

se e quali sono le iniziative in corso, fra Ministro e compagnie aeree nazionali, per la stipulazione di eventuali convenzioni per istituire servizi aerei civili commerciali;

quale via si intende percorrere allo scopo di non lasciare abbandonato un patrimonio che con il denaro pubblico è stato costruito.

(4 - 02597)

DAMAGIO. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Premesso:

che l'AGIP s.p.a. ha condotto in Sicilia ricerche petrolifere dal 1953 al 1971;

che per tale attività esplorativa e per quella successiva di coltivazione è stato creato il settore operativo Sicilia di Gela, con strutture e competenza estese a tutta la regione;

che nel 1976 l'AGIP, sulla base delle risultanze di un nuovo studio geominerario dell'Isola, decise di riprendere l'attività di esplorazione sia in mare che in terra;

che in mare sono stati scoperti i giacimenti di « Nilde » nell'*offshore* occidentale e « Perla » al largo di Gela;

che intanto continuano le esplorazioni per accertare anche le più remote possibilità di « successo minerario »;

che tale campagna di indagini ha avuto inizio anche nel territorio di Gela,

l'interrogante chiede di sapere:

se risultano al vero le notizie apparse sugli organi di stampa dell'Isola, che hanno avuto larga eco all'Assemblea regionale siciliana, circa un ventilato programma di progressivo disimpegno dell'AGIP ad operare nel settore di Gela, assegnando le attività ad altro settore creato *ex novo* in Sicilia;

se tale programma è stato concordato con le autorità di Governo della Regione siciliana;

se la ristrutturazione delle attività AGIP in Sicilia è stata sottoposta all'esame delle organizzazioni sindacali.

L'interrogante chiede, infine, di conoscere:

quali iniziative il Ministro intende adottare perchè venga fugata ogni e qualsiasi possibilità di disimpegno dell'AGIP a Gela, potenziandone il settore con l'affidamento delle attività di esplorazione e produzione sia in mare che in terra, considerata la validità tecnica delle strutture esistenti;

se la ventilata decisione di progressivo disimpegno dell'AGIP dal settore Sicilia rap-

presenta volontà di penalizzare, ancora una volta, Gela ed il suo comprensorio, con una logica di ristrutturazione aziendale che porterebbe alla chiusura della raffineria all'interno dello stabilimento ANIC e al ridimensionamento della capacità operativa dell'esistente centro AGIP-petroli, con conseguenze imprevedibili circa la sorte dei lavoratori della forza diretta e dell'indotto.

(4 - 02598)

ARGIROFFI, GUTTUSO, CHIARANTE. — *Ai Ministri dei beni culturali e ambientali e della pubblica istruzione.* — Per conoscere quali iniziative sono state adottate allo scopo di evitare la dispersione dell'eccezionale patrimonio costituito dalla collezione Giuseppe Panza attualmente ospitata nella villa-museo di Biumo, presso Varese.

Gli interroganti sottolineano che le opere alle quali essi si riferiscono costituiscono una testimonianza importante della ricerca culturale contemporanea, poichè la scelta di oggetti artistici si è ispirata, nel tempo di organizzazione della raccolta, all'intenzione di documentare con tempestività momenti di dinamica storico-estetica nel prevalente ambito di produzione nord-americana.

Gli interroganti, pertanto, chiedono:

1) che venga riconosciuto ed esplicitamente dichiarato il carattere di rilevante interesse e dunque di non alienabilità della collezione, anche in considerazione delle sue connotazioni insostituibili ed omogenee e per ovviare al trasferimento già avvenuto di numerosi importanti pezzi in Germania e in Svizzera;

2) che si dispongano i necessari provvedimenti per il recupero dall'estero delle opere già prestate, al fine di risarcire i gravi vuoti provocati nella collezione;

3) che sia confermato l'impegno di parte governativa per un congruo finanziamento che serva ad evitare l'ulteriore smembramento e la dispersione del materiale museale collezionato;

4) che si provveda all'invio di tecnici i quali, tenendo conto delle opere esistenti — alcune delle quali attuate in vaste dimensioni spazio-estetiche, come è rilevabile per le produzioni di Morris, Iudd, Naumann, Fla-

vin, eccetera — propongano soluzioni ambientali differenti dalle attuali;

5) che si riesaminino le indicazioni da varie parti avanzate, relative alle strutture alternative in precedenza proposte (come il castello di Rivoli, palazzo Citterio o villa Scheiber presenti nel comprensorio, il castello di Vigevano, la Galleria nazionale d'arte moderna, o ancora altra, diversa e più compiuta soluzione);

6) che sia studiata la possibilità di acquisire non soltanto in via sperimentale e come temporaneo prestito la collezione, ma coordinando l'intervento pubblico con una eventuale donazione permanente da parte dell'attuale collezionista.

(4 - 02599)

PISTOLESE, MITROTTI, RASTRELLI, FINESTRA. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per conoscere:

l'andamento delle consultazioni delle organizzazioni sindacali in relazione al noto e grave problema dell'industria della gomma, con particolare riferimento alla crisi occupazionale dell'azienda CEAT, stabilimento di Anagni;

se è vero che, in sede di consultazione, i delegati del Ministro, lungi dall'affrontare i problemi nei loro contenuti, si dedicano alla pratica della discriminazione di talune organizzazioni sindacali nonostante la forte rappresentatività nell'ambito del ricordato stabilimento, e ciò in contrasto con i principi costituzionali del pluralismo e della libertà sindacale, oltre che con gli elementari doveri del Governo.

(4 - 02600)

FILETTI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Ritenuto:

che è di rilevante importanza la costruzione dello svincolo autostradale di Fiumefreddo di Sicilia sulla Catania-Messina;

che l'opera predetta è stata da tempo approvata da tutti gli enti competenti e, a quanto appare dagli organi di stampa, è stata finanziata;

che non può ulteriormente ritardarsi la esecuzione dell'arteria e che per la realizza-

zione di essa occorre la definitiva approvazione del Ministero;

che non sembra sussistano ostacoli o difficoltà per il perfezionamento dell'iter amministrativo e ministeriale,

l'interrogante chiede di conoscere lo stato amministrativo e ministeriale relativo alla realizzazione dello svincolo autostradale di Fiumefreddo di Sicilia sulla Catania-Messina e, particolarmente, se il Ministero abbia concesso la definitiva approvazione per l'esecuzione, non più dilazionabile, dell'opera.

(4 - 02601)

**LAZZARI.** — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per avere informazioni in merito:

1) al numero esatto delle aziende di trasformazione dei prodotti agrumari che hanno operato nella provincia di Palermo negli anni 1978, 1979, 1980 e 1981;

2) alla quantità e alla qualità dei prodotti lavorati;

3) all'elenco delle aziende che hanno usufruito dei contributi CEE a favore delle imprese di trasformazione dei prodotti agrumari ed alle somme erogate;

4) agli strumenti di controllo usati per la verifica finale della quantità e della qualità dei prodotti lavorati.

(4 - 02602)

**GRANZOTTO.** — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Premesso:

che a partire dal mese di febbraio 1981 il servizio postale per le frazioni di Dogna e Provagna, nel comune di Longarone (Belluno), è stato organizzato in modo che la corrispondenza, i vaglia e i pacchi non sono più distribuiti direttamente alle frazioni suddette dall'ufficio postale di Longarone, ma attraverso l'ufficio di Soverzene (che è altro comune);

che tale decisione si è dimostrata del tutto sbagliata, assurda e fonte di disagio per i cittadini;

che, a fronte di continue promesse non mantenute di ripristino del servizio come era prima del febbraio 1981, cresce la protesta delle popolazioni interessate che potrebbe avere anche esiti non controllabili,

l'interrogante chiede di sapere in quale modo si intenda intervenire allo scopo di rimuovere le intollerabili resistenze e i ritardi burocratici che hanno fino ad ora impedito il più sollecito accoglimento delle legittime e giuste richieste della popolazione locale.

(4 - 02603)

#### Ordine del giorno

per le sedute di martedì 2 febbraio 1982

**P R E S I D E N T E .** Essendo stati esauriti tutti gli argomenti previsti per la corrente settimana dal calendario dei lavori dell'Assemblea, la seduta di domani, 29 gennaio, non avrà più luogo.

Il Senato tornerà a riunirsi martedì 2 febbraio in due sedute pubbliche, la prima alle ore 10 e la seconda alle ore 16, con il seguente ordine del giorno:

I. Interpellanze.

II. Interrogazioni.

La seduta è tolta (ore 21,20).

**Dott. FRANCESCO CASABIANCA**  
Consigliere preposto alla direzione del  
Servizio dei resoconti parlamentari